

## **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA**

**Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA**  
**Corso di Laurea in Scienze Psicologiche Sociali e del Lavoro**

### **Elaborato finale**

### **La valutazione della recidiva: un contributo teorico-metodologico per l'applicazione in ambito giudiziario**

*The assessment of recidivism: a theoretical and methodological  
contribution for the application in criminal justice*

***Relatore***

**Prof. Gian Piero Turchi**

***Correlatore***

**Dott. Guido Pasquale**

***Laureanda: Andrea Chellin***

***Matricola: 1178413***

Anno Accademico 2021/2022



## INDICE

<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>4</b>
<b>CAPITOLO 1: Il fenomeno della recidiva e la sua legittimazione nell'alveo della Giurisprudenza.....</b>	<b>6</b>
1.1 Recidiva e recidivismo: il problema della ratio dell'istituto.....	8
1.2 Evoluzione storico-normativa della recidiva.....	14
1.3 L'attuale stato legislativo della recidiva e le relative implicazioni nella gestione del percorso rieducativo.....	26
1.4 La recidiva nella letteratura.....	33
1.5 Conclusioni.....	38
<b>CAPITOLO 2: Il fondamento della conoscenza.....</b>	<b>41</b>
2.1 La riflessione epistemologica e i livelli di realismo.....	42
2.1.1 Senso comune e senso scientifico.....	45
2.2 Il linguaggio come assunto conoscitivo.....	50
2.3 Il fondamento teorico: la Teoria dell'Identità Dialogica.....	52
2.4 La declinazione del costrutto di recidiva attraverso il processo di Tipizzazione...60	
<b>CAPITOLO 3: Metodologia del progetto di ricerca svolto nell'Istituto di detenzione di Padova "Due Palazzi".....</b>	<b>61</b>
3.1 La sperimentazione al Due Palazzi: obiettivi, strategie e strumenti adottati.....	62
3.2 La valutazione del rischio di recidiva.....	63
<b>CAPITOLO 4: Presentazione dei risultati della sperimentazione.....</b>	<b>67</b>
4.1 Descrizione dei risultati.....	68
4.2.1 Output recidiva generale.....	69
4.2.2 Il grado di esposizione al rischio di recidività all'interno dei due istituti: la Casa Circondariale e la Casa di Reclusione.....	75
<b>CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE.....</b>	<b>84</b>
<b>Ringraziamenti.....</b>	<b>87</b>
<b>Bibliografia .....</b>	<b>88</b>
<b>Sitografia.....</b>	<b>92</b>
<b>Allegato.....</b>	<b>93</b>



## INTRODUZIONE

Il presente elaborato prende avvio con l'occasione dell'attività di tirocinio svolto nel penitenziario Due Palazzi di Padova. Il tirocinio si è sviluppato tra i mesi di settembre e novembre 2020 in cui si è data l'opportunità di inserirsi in tale istituto partecipando alle diverse attività giornaliere svolte dalle figure professionali (educatori, psicologi, psichiatri, infermieri) che si occupano della vita intramurale dei detenuti.

Da qui, la proposta al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (DAP) e al Direttore della Casa di Reclusione per poter svolgere una sperimentazione con l'obiettivo di *proporre uno strumento che permetta di rilevare le modalità interattive messe in atto dalla persona autore di reato e quindi di offrire un dato circa la possibilità di ricaduta nella condotta delittuosa del reo*. La strategia adottata per perseguire l'obiettivo è stata la somministrazione di un protocollo nella forma di questionario a Domande Dialogiche all'interno dei due istituti adibiti alla detenzione: la Casa Circondariale e la Casa di Reclusione.

Attraverso i riferimenti del Paradigma Narrativistico e della Teoria dell'Identità Dialogica, la ricerca del presente elaborato pone il proprio focus sul costrutto di "recidiva". Tali riferimenti teorico-epistemologici collocano il costrutto oggetto d'indagine su un piano tale per cui la realtà assume statuto di configurazione discorsiva generata nell'interazione tramite l'uso del linguaggio ordinario da parte degli esseri umani.

Al fine di collocare la ricerca all'interno di una peculiare cornice e ambito di applicazione, nel capitolo 1 verranno offerti gli elementi di contesto storico-normativi atti ad inquadrare la *ratio*<sup>1</sup> della recidiva all'interno del dibattito che la caratterizza tra discipline giuridiche e sociopsicologiche, mettendo in luce come la sua natura non possa che variare a seconda dei principi a cui si orienta la lotta alla criminalità in un determinato periodo storico. Verrà descritto il costrutto all'interno del suo inquadramento giuridico,

---

<sup>1</sup> "Ratio legis:" [scopo della legge] (d. pubbl.) È lo scopo, il fine ultimo che il legislatore intende perseguire mediante l'emanazione di una disposizione normativa. Rappresenta un criterio molto importante nell'interpretazione della legge, cui deve farsi riferimento al di là del mero dato testuale." Da: <https://dizionari.simone.it/1/ratio-legis#:~:text=Ratio%20legis%20%5Bscopo%20della%20legge,%C3%A0%20del%20mero%20dato%20testuale.>

oggetto di sostanziali modifiche nel corso del tempo, a cui oggi il nostro sistema penale ricollega una valutazione di maggior gravità del reato o anche di maggior capacità a delinquere del soggetto indipendentemente dalla chiave preventiva e/o retributiva di ricostruzione di quest'ultima categoria. Successivamente verranno vagliate le riforme legislative più determinanti nella gestione del fenomeno della recidiva nel nostro Paese, accanto ad una serie di dati che delineano condizioni critiche nella gestione delle carceri italiane e nella qualità della vita detentiva (già denunciate nel 2013 dalla Corte di Strasburgo a fronte di una violazione sistemica dell'art 3 del CEDU<sup>2</sup>). Si evidenzierà come le criticità descritte nell'inquadramento dottrinale si riflettono concretamente anche nella gestione degli Istituti di Pena a livello nazionale che vede l'Italia come uno degli Stati che investe maggiori risorse economiche per il mantenimento degli istituti stessi. Ciò anche in virtù di problematiche definite "strutturali" quali gli alti tassi di recidiva e sovraffollamento che delineano condizioni critiche nella gestione delle carceri e nel processo di re-orientamento del detenuto verso i valori della socialità e della legalità. In ultima, si affronterà il discorso relativo allo studio della recidiva all'interno della letteratura di settore per cui, a fronte dell'eterogeneità delle definizioni presenti in dottrina e della scarsità e frammentarietà delle ricerche effettuate in Italia, ha confluato in diverse metodologie di indagine e quindi ad una difformità di risultati. In merito a ciò, si è fatto riferimento a come discipline in ambito forense e sociopsicologico si siano mosse alla ricerca di spiegazioni per studiare il "fenomeno del recidivismo", attestandosi ad un livello conoscitivo meccanicistico che considera la recidiva come un ente (pre)determinato da peculiari fattori sociali e di personalità che portano il soggetto a ricadere nella condotta delittuosa.

Nel capitolo 2 verranno esplicitati i riferimenti conoscitivi adottati in quest'elaborato di tesi iniziando dal discorso relativo a ciò che viene definita "riflessione epistemologica", ossia si entrerà nel merito di come una disciplina che si propone di offrire un contributo di senso scientifico generi la conoscenza circa l'oggetto che vuol indagare (Turchi, 2009). La questione di "come" si genera la conoscenza è un passaggio che, come si vedrà in seguito, si ritiene necessario affrontare per poter offrire un

---

<sup>2</sup> C. Eur. Dir. Uomo, sentenza dell'8 gennaio 2013, nel caso Torreggiani e altri c. in Italia. In questa sede la corte ha ingiunto all'Italia, per il lungo periodo, di adottare, entro un anno, misure individuali e generali a carattere compensativo per cessare la situazione di violazione dei diritti umani accertata nelle carceri e un equo risarcimento per coloro che hanno vista violata la propria dignità.

contribuito in ambito scientifico, che sia coerente con gli assunti epistemologici (conoscitivi) della disciplina stessa, per poi trattare il discorso circa due modi di conoscere di cui, come esseri umani, disponiamo per generare un senso della realtà: il senso comune ed il senso scientifico (Turchi, 2009). Introdurre la riflessione epistemologica consentirà poi di descrivere la nozione di “paradigma” nei termini di modalità di conoscenza che permetterà di delineare la cornice entro la quale si collocano gli assunti conoscitivi propri di una scienza (Turchi, 2016). Nello specifico, alla luce della cornice entro cui poggia la ricerca, saranno illustrati il Paradigma Meccanicistico e i Paradigmi Interazionistici i quali si pongono in termini antinomici rispetto agli assunti conoscitivi su cui reciprocamente si fondano. Ciò consentirà di delineare un tracciato epistemologico in cui attuare uno “scarto paradigmatico”, circa le modalità di produrre conoscenza rispetto al costruito di “recidiva”, ovvero verso il Paradigma Narrativistico (il quale si inserisce in una cornice Interazionista) (Turchi 2016). Sulla scorta di tale scarto, si espliciteranno i presupposti teorici su cui si basa l’elaborato: il focus verrà quindi posto inizialmente sull’assunzione del riferimento a “interazione” e “incertezza” quali assunti di fondativi del paradigma Narrativistico e, successivamente, sulla questione del “linguaggio” quale *processo dialogico*, di costruzione interattiva di assetti di realtà discorsivamente intesi (Turchi & Vendramini, 2016). Si procederà quindi descrivendo la teoria di riferimento dell’elaborato, la Teoria dell’Identità Dialogica, che assume come oggetto d’indagine i modi in cui il linguaggio ordinario genera l’interazione tra i parlanti all’interno della Comunità attraverso assetti di configurazioni discorsive (Turchi & Vendramini, 2016). In particolare, si prenderà in considerazione un peculiare assetto che possono assumere le configurazioni discorsive, ossia il processo di Tipizzazione dell’Identità Dialogica, descritto attraverso il riferimento a due costrutti quali quello di “biografia” e “carriera biografica”.

Grazie all’apporto teorico dei due costrutti è stato possibile declinare nel capitolo 3 il processo di Tipizzazione rispetto alla carriera biografica “autore di reato” e quindi, attraverso uno strumento dedicato, offrire una misura della pervasività dell’evento di reato all’interno della biografia della persona. Nel caso in cui si rilevi un valore che tende all’estremo del continuum della “carriera biografica” la persona offrirà resoconti e narrazioni in prospettiva temporale passata, attuale e futura che contribuiscono a mantenere condotte che contemplano scenari legati esclusivamente all’identità dialogica

tipizzata di “autore di reato”. Si anticipano pertanto modalità interattive atte a mantenere la possibilità di reiterare la violazione della norma. Al contrario, nel momento in cui si rilevi un valore tendente all’estremo della “biografia”, la persona offrirà resoconti e narrazioni in prospettiva passata, attuale e futura che contemplanò in anticipazione molteplici scenari possibili di condotte che non si esauriscono a quelle legate all’identità dialogica tipizzata. In questo caso, l’identità di “autore di reato” si può porre come uno dei ruoli esercitabili all’interno della Comunità, aprendo alla possibilità di considerare modalità interattive che consentono di configurare e agire condotte alternative alla violazione della norma in riferimento ai propri obiettivi biografici.

Infine, nel capitolo 4, l’ultimo dell’elaborato, saranno descritti i risultati della sperimentazione al Due Palazzi (con una distinzione circa i due istituti di detenzione) mettendo in luce i punti di forza e gli elementi critici rilevati dallo strumento. Questi ultimi saranno accompagnati da delle proposte di gestione distinte in base all’ambito indagato dallo strumento: l’infrazione della norma e le interazioni con la Comunità.



## **CAPITOLO 1: INTRODUZIONE TEMATICA STORICO-CULTURALE E NORMATIVA DELLA DISCIPLINA DELLA RECIDIVA**

Il presente capitolo intende offrire al lettore il fondamento storico, etimologico e filologico del costrutto di “recidiva” il quale, da tempi lontani, costituisce un terreno fertile di dibattito tra la scienza giuridica e quella socio-psicologica. Trattare il fenomeno della “recidiva” si rivela un’operazione complessa in quanto significa fare riferimento a più di una definizione implicando il ricorso a categorie interpretative di diversa natura a seconda della disciplina che se ne occupa e della cornice teorica a cui si fa riferimento.

A questo proposito nel primo paragrafo del capitolo si affronterà uno scarto conoscitivo tra la definizione di recidiva giuridicamente intesa, ed inquadrata nel nostro codice penale, e il fenomeno del recidivismo come oggetto di studio delle scienze socio-psicologiche. Queste ultime dalla fine dell’800 hanno assolto alla necessità di ausilio nello sviluppo di un differente paradigma di giustizia, ponendosi l’obiettivo di individuare ed eliminare le cause patologiche identificate come determinanti l’inclinazione all’atto criminoso. In merito a ciò si è ritenuto necessario affrontare in prima istanza il discorso sulla natura giuridica cosiddetta “bidimensionale” della recidiva nonché la ratio dell’istituto stesso, ossia la ragion d’essere che guida l’interpretazione della reiterazione criminosa. Quest’ultima infatti, come vedremo nel corso dell’elaborato, non può che variare a seconda dei principi in base a cui si orienta la lotta alla criminalità nei differenti ordinamenti o nei differenti indirizzi di politica legislativa.

Pertanto, per entrare nel merito della questione, si procederà descrivendo l’evoluzione storico-normativa dell’istituto e la nascita della riflessione sulle pene, nonché lo stretto legame che intercorre tra la recidiva, la finalità della pena e come questa venga esercitata dalle politiche legislative nelle diverse epoche.

Verrà descritto il costrutto all’interno del suo inquadramento giuridico, oggetto di sostanziali modifiche nel corso del tempo, a cui oggi il nostro sistema penale ricollega una valutazione di maggior gravità del reato o anche di maggior capacità a delinquere del soggetto indipendentemente dalla chiave preventiva e/o retributiva di ricostruzione di

quest'ultima categoria ("presunzione" che è stata poi attenuata dal nuovo regime di facoltatività della legge dell'11 aprile 1974).

Successivamente verranno messe in luce le riforme legislative più determinanti nella gestione del fenomeno della recidiva nel nostro Paese, accanto ad una serie di dati condivisi dall'Associazione Antigone che delineano condizioni critiche nella gestione delle carceri italiane e nella qualità della vita detentiva che già erano state denunciate nel 2013 dalla Corte di Strasburgo a fronte di una violazione sistemica dell'art 3 del CEDU. *Non solum sed etiam*, verrà messa in luce la questione che vede l'Italia come uno degli Stati che investe maggiori risorse economiche per il mantenimento delle carceri anche in virtù di fenomeni -come il sovraffollamento- ritenuti una "fisiologica patologia" degli istituti detentivi del nostro Paese, la quale a detta di alcuni «non può essere inquadrata come emergenza straordinaria, bensì come problematica strutturale che investe l'Italia ormai da più di quaranta anni» (Gargani, 2012).

Ciò a sostegno di come le criticità descritte nell'inquadramento dottrinale si riflettono concretamente anche nella gestione del fenomeno a livello nazionale, e nel processo di ri-orientamento del detenuto verso i valori della socialità e della legalità.

In ultima analisi, a fronte dell'eterogeneità delle definizioni presenti nella dottrina e della scarsità e frammentarietà delle ricerche effettuate in Italia da parte dell'amministrazione penitenziaria (che ha confluato in diverse metodologie di indagine del fenomeno e quindi ad una difformità di risultati), si procederà ad analizzare lo studio del costrutto all'interno della letteratura. Nella fattispecie saranno prese in analisi teorie appartenenti sia all'ambito psicologico-forense, le quali si basano sulla pratica della "valutazione del rischio"<sup>3</sup> sia a quello della ricerca psico-sociale italiana, in cui la maggior parte delle opere più recenti si è occupata del rapporto tra la pena carceraria e la ricaduta nel reato, osservando l'effetto dell'applicazione di misure alternative su di esso.

Come si vedrà nel corso del capitolo, le discipline che si sono occupate del costrutto di "devianza" e "recidiva" hanno cercato di rispondere a domande quali "perché

---

<sup>3</sup> "La valutazione del rischio, così come la diagnosi, è in grado di indicare se e come quell'individuo è più probabile che si comporti e reagisca, e cosa si può fare al riguardo. Secondo Freilone "una diagnosi accurata delle personalità criminali e violente necessita l'utilizzo di più costrutti psicodiagnostici, in modo tale da analizzare il funzionamento di questi soggetti da più punti di vista". La valutazione del rischio si integra nel processo diagnostico strutturale e funzionale dell'autore di reato e ha pertanto una funzione preventiva e una funzione di guida e di orientamento dell'intervento." (Zara et al., 2016 ) <https://archiviopdc.dirittopenaleuomo.org/d/4707-tra-il-probabile-e-il-certo>

lo fanno?”, “cosa c’è in loro che li porta a fare cose non consentite?” (Turchi, 2002). In questo modo il senso scientifico si è attestato ad un livello conoscitivo fondato su una logica di tipo causale, considerando “recidiva” e “devianza” come enti statici e predeterminati (Turchi, 2002). Il contributo che la ricerca può offrire diviene dunque la ricerca delle variabili assunte come determinanti allo scopo di predire le cause (attraverso la multifattorialità) che spingerebbero il soggetto a ricadere nella condotta delittuosa.

Ecco che i costrutti citati precedentemente vengono considerati alla stregua di un “ente” che a sua volta viene identificato e gestito come fatto esistente di per sé (Turchi & Vendramini, 2016). Nel presente elaborato invece si vuole offrire un contributo di ricerca sulla recidiva che si collochi all’interno dei paradigmi interazionistici<sup>4</sup> (Turchi & Sposini, 2016) in cui la realtà -e in questo caso il “comportamento deviante” non è un fatto ontologico da gestire nella sua singolarità, bensì una configurazione di realtà discorsiva interattivamente costruita attraverso i contributi del tessuto sociale, in una dimensione processuale (Turchi, 2009). Il comportamento deviante è considerato alla stregua di ogni altra attività umana da analizzare all’interno del terreno interattivo che la genera, attraverso il contributo di diverse voci narranti (Turchi, 2009).

### **1.1 Recidiva e recidivismo: il problema della ratio dell’istituto**

Entrare nel merito delle argomentazioni che presenta l’oggetto di studio della recidiva è un’operazione complessa sotto molti aspetti. Ancora oggi ci troviamo di fronte a una certa confusione circa la natura e il fondamento del termine stesso di recidiva che si origina dall’eterogeneità delle definizioni riscontrabili all’interno della letteratura giuridica, ossia nella dottrina<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> “Rivendicando la possibilità di una conoscenza priva di fondamenti certi e assoluti, l’interazionismo si propone come alternativa epistemologica capace di guidare una prassi conoscitiva profondamente diversa da quella canonica, ancora basata sull’individuazione di leggi causa-effetto e sulla loro generalizzazione a campi sempre più estesi della realtà.” Romaioli, D. (2010)

<sup>5</sup> Da “doctrina” in latino si traduce con “insegnamento”: ed effettivamente con dottrina si indica l’insieme della letteratura giuridica, ossia l’insieme delle opere a stampa (trattati, manuali, commenti, monografie, articoli) di argomento giuridico-scientifico. Mentre nel diritto italiano la dottrina non è fonte di diritto, avendo essa ad oggetto questioni di diritto futuro, non ancora positivizzato dal legislatore, nel diritto romano, la giurisprudenza dottrinale era considerata una fonte diretta del diritto (si parlava di *responsa prudentium*). <https://www.brocardi.it/D/doctrina.html>

Il tema è stato oggetto di sostanziali modifiche nel corso del tempo, risultando centrale nello studio della parte generale del diritto penale<sup>6</sup> (i.e. Latagliata, 1958) in virtù della stretta relazione con la politica criminale<sup>7</sup> (Musacchio, 2002) e con l'intervento di altre discipline ausiliarie quali la sociologia e la psicologia criminale.

Si ritiene fondamentale entrare nel merito dell'oggetto dell'elaborato cominciando a descrivere nel corso del primo capitolo la natura giuridica dell'istituto della recidiva, nata nell'alveo di dibattiti della dottrina penale, per poi comprendere più chiaramente le ricadute pragmatiche a livello di biografia dell'individuo definito "recidivo". Queste, trovano la loro *significazione*<sup>8</sup> in *primis* nel campo giuridico e in *secundis* nella costruzione interattiva del costruito da parte dell'intera Comunità (Turchi, 2009).

Sebbene l'origine di questi dibattiti si collochi in tempi lontani<sup>9</sup> (Manzini, 1889), il rinnovato interesse per la recidiva si rileva in tempi più recenti sia da parte della dottrina<sup>10</sup> dal punto di vista storico-giuridico, sia da parte della giurisprudenza la quale,

---

<sup>6</sup> In questo senso Latagliata, a proposito della recidiva, ne afferma la natura di "istituto ricco di un significato etico-sociale che si rivela direttamente ispirato al sistema di valori da cui sorge il nostro diritto positivo". (Latagliata, 1968).

<sup>7</sup> Musacchio, docente di diritto penale e commerciale, in un suo intervento tenuto presso la Scuola della Politica "Don Luigi Sturzo" al Seminario di Studi "Il futuro del diritto penale" a Roma il 16 marzo 2002 definiva "la politica criminale uno strumento di osservazione. Essa, infatti, è l'arte di preparazione alla creazione ed all'applicazione della norma penale al fine di ottenere i migliori risultati nella lotta contro il crimine. Inquadrata in quest'ottica specifica, la politica criminale ha un notevole influsso sul sistema di prevenzione della criminalità, tentando di creare un'alternativa a quella che sino ad oggi è considerata l'unica strada percorribile dallo Stato: la repressione "ex post" del reato commesso. La prevenzione deve essere un investimento per il futuro con connessioni a tutti i problemi della prognosi e della valutazione dei risultati. Le indagini empiriche, allo stato in cui si trovano, offrono scarse prospettive per tentare vie alternative e propongono mediocri soluzioni supportate da modeste conferme ottenute dagli esperimenti effettuati. La crisi della politica criminale, avvertita ormai su scala mondiale, stimola la ricerca verso nuove strade da individuare sia all'interno ma soprattutto all'esterno del diritto penale classico." (Musacchio, 2002 da: [https://www.diritto.it/osservatori/scienze\\_criminali/dottrina/musacchio1.html](https://www.diritto.it/osservatori/scienze_criminali/dottrina/musacchio1.html))

<sup>8</sup> "La dialogica assume come proprio oggetto di studio il linguaggio ordinario, le modalità discorsive tramite cui esso si manifesta nel suo uso e l'impatto pragmatico che queste hanno sulle configurazioni discorsive di realtà. Questa scienza definisce il linguaggio come un insieme di unità simboliche, regole di applicazione e di regole d'uso. Con "unità simbolica" si fa riferimento a un qualsiasi segno a cui viene attribuito un valore puramente convenzionale. Lettere, parole o ideogrammi di una lingua (così come i gesti, i segni in rilievo del braille etc.) sono degli esempi di unità simboliche, in quanto sono segni fonetici, grafici o gestuali, cui viene assegnato un valore simbolico di significazione all'interno di un territorio di codificazione linguistica. Le "regole di applicazione" sono invece le modalità che governano la composizione, scomposizione o raggruppamento delle unità simboliche e come tali sono da intendersi le regole sintattiche e grammaticali che caratterizzano una lingua. Infine, per "regole d'uso" si fa riferimento a quelle regole che, in base all'uso di un termine, rendono possibile il conferimento di un valore al termine stesso. Nei fondamenti della dialogica sono intese come regole d'uso le valenze denotativa, connotativa e ostensiva del linguaggio." (Turchi, 2009)

<sup>9</sup> Le tesi c.d. "abolizioniste" si diffusero sul finire del XVIII secolo per poi trovare numerosi esponenti agli inizi del 1800, in particolare all'indomani dell'approvazione del Codice Penal Napoleon. (Manzini, 1889).

<sup>10</sup> In particolare, si segnala, a fronte della mancanza nelle fonti del diritto romano del termine recidiva o dell'aggettivo recidivus, la testimonianza in dette fonti di aggravamenti sanzionatori in caso di reiterazione

soprattutto nell'ultimo decennio, ha contribuito in maniera fondamentale a ridisegnare i confini dell'istituto nel tentativo di renderlo compatibile con i principi cardine del nostro sistema di diritto e della Costituzione (Navarra, 2015; Randazzo, 2013).

I nodi principalmente dibattuti dell'istituto riguardano in primo luogo la natura della recidiva, di circostanza aggravante in senso tecnico o di qualificazione personale del reo<sup>11</sup> e, in secondo luogo, il fondamento della stessa (Bettiol, 1962; Antolisei, 2003; Mantovani, 2020). Sotto quest'ultimo profilo emerge la natura definita "bidimensionale" della figura giuridica in esame che ha posto problemi nel definire la ratio dell'istituto, ossia la sua "ragion d'essere": l'interpretazione della reiterazione criminosa (Bartoli, 2014).

La stessa etimologia del termine "recidiva" non ha trovato un'unanimità di opinioni in dottrina: c'è chi ha richiamato la locuzione "rursus cadere" che significa cadere nuovamente (Andreotti, 1900), chi invece ha fatto riferimento al verbo "recidere" (Brusa, 1866), chi ancora ha affermato la derivazione di recidere – inteso come "ricadere nuovamente", da cui appunto "recidiva", da "re-cadere"<sup>12</sup> o, diversamente, da "re-caedere"<sup>13</sup> (Mariani Biagini, 1993). A prescindere dalla ricostruzione etimologica del termine, tutte le diverse ipotesi fanno riferimento alla peculiare situazione del soggetto che, dopo essere stato previamente condannato, delinque nuovamente<sup>14</sup> (Marchetti, 2009; Manzini, 2010).

---

del crimine da parte dello stesso soggetto, ciò che dimostrerebbe, al di là del nomen iuris, la sussistenza del fenomeno e la relativa scelta di disciplinarlo giuridicamente. (Navarra, 2015; Randazzo, 2013)

<sup>11</sup> La seconda problematica da affrontare è infatti circa la natura giuridica da riconoscere all'istituto della recidiva, e quindi alla sua applicazione da parte del legislatore. Anche rispetto a tale problematica, sia in dottrina che in giurisprudenza, si sono delineati due grandi orientamenti: la prima tesi, in dottrina assolutamente maggioritaria, ha riconosciuto alla recidiva la natura di circostanza aggravante in senso tecnico: in questo senso militano sia l'art. 70 co. 2 c.p., che espressamente qualifica la recidiva come circostanza inerente alla persona del colpevole, sia l'art. 69 co. 4 c.p., che prevede che il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti si applichi anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole e quindi anche alla recidiva. La tesi opposta, diversamente, sostenuta da autorevole dottrina benché minoritaria afferma la natura di circostanza sui generis della recidiva: si tratterebbe cioè di una qualifica personale del reo, una condizione soggettiva che deriva dal fatto di aver subito una precedente condanna, e per ciò stesso incompatibile con la nozione propria delle circostanze accolte dal nostro codice penale. (Bettiol, 1962; Antolisei, 2003; Mantovani, 2020)

<sup>12</sup> Le origini del termine vengono ricondotte all'ambito agricolo (da "cado") in cui sarebbe stato riferito ai semi generatori di ulteriori piante; da qui il termine si sarebbe poi diffuso in ambito medico per poi venire utilizzato (Ernout & Meillet, 1959)

<sup>13</sup> Nell'italiano giudiziario sia "recidiva" che "recidivo" sono attestati per la prima volta, a quanto pare, a partire dal primo Settecento nelle "Leggi e Costituzioni di S.M. da osservarsi nelle materie civili e criminali" (Mariani Biagini, 1993).

<sup>14</sup> Il principio era già conosciuto sia nel diritto penale romano, sia nel diritto medievale, ma è solo dalla fine del XVIII in poi che la recidiva come istituto giuridico conosce un vero e proprio approfondimento

L'ambiguità della figura sussiste dunque in quanto la giustizia può muoversi all'interno di quel che è stato poi definito un "doppio binario", potendo riscontrare una spiegazione dell'atteggiamento di sfavore nei confronti di tale forma di reiterazione criminosa sia in chiave retributiva<sup>15</sup>, come aspetto della maggiore colpevolezza per il fatto, sia in chiave di *prevenzione speciale*<sup>16</sup>, con riferimento a una maggiore pericolosità e tendenza a delinquere del reo recidivo.

Ulteriori elementi problematici rimasti costanti nella disciplina della recidiva sono i suoi caratteri di genericità e perpetuità. Rispetto alla genericità, viene potenzialmente ricondotta alla "carriera" criminale del soggetto qualsiasi tipo di reiterazione di reato, a prescindere dalla qualità della connessione tra essi e dal valore in termini di maggiore riprovevolezza o pericolosità. La perpetuità si riferisce al fatto che non sia stabilito un limite cronologico tra la precedente sentenza di condanna e la commissione del nuovo episodio delittuoso, ma si considera recidivo il soggetto tenendo in considerazione l'arco temporale dell'intera vita. A partire da questi elementi, si sono delineate nel tempo due linee direttrici che ancora oggi si identificano nei due orientamenti più rilevanti in tema di fondamento della recidiva.

Da una parte, sulla base di una visione derivata dalla Scuola Classica di tipo retribuzionistico, si afferma che la ratio dell'istituto – e dunque la giustificazione dell'aumento sanzionatorio per il recidivo – consisterebbe nella valutazione di maggior colpevolezza ascrivibile al reo: il recidivo commettendo un secondo reato nonostante la precedente condanna, dimostrerebbe sia l'insufficienza della pena già scontata, sia la

---

dogmatico, riscontrandosi nei secoli precedenti una certa tendenza a non differenziare questa figura dalla mera ripetizione di un crimine (Marchetti, 2009; Manzini, 2010).

<sup>15</sup> "Teoria della retribuzione": non attribuisce alla pena nessuna funzione da perseguire, ma la vede esclusivamente come il mezzo per riaffermare il principio di giustizia violato dal reo. Essa, dunque, viene concepita come il male che deve essere inflitto per il male che si è fatto. Compendio di diritto penale parte generale e speciale XVIIed, pag.285 ss. De Simone, 2013

<sup>16</sup> (d.lgs. n. 159/2011), dall'art. 1 all'art. 15 Procedura diretta all'applicazione di misure di prevenzione personali (avviso orale, rimpatrio con foglio di via obbligatorio, sorveglianza speciale, divieto e obbligo di soggiorno) o reali (sequestro, confisca, cauzione), comminate indipendentemente dalla commissione di un precedente reato e dirette ad evitare la commissione di reati da parte di alcuni soggetti considerati socialmente pericolosi, individuati in coloro che si ritengono, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi, coloro che, per la condotta e il tenore di vita, paiono, sulla base di elementi di fatto, vivere abitualmente con i proventi di attività delittuose e coloro che, per il loro comportamento, si ritengono, sulla base di elementi di fatto, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la società, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Brocardi.it

propria insensibilità rispetto alla sentenza di condanna, meritando quindi una sanzione più severa.

Dall'altra, l'orientamento della Scuola Positiva, ha interpretato il fenomeno della recidiva in un'ottica di tipo prognostica: il recidivo, delinquendo nuovamente dopo la precedente condanna, dimostrerebbe maggior pericolosità sociale e quindi la ratio che spiega l'applicazione dell'istituto (annesso ad un trattamento sanzionatorio più severo), andrebbe quindi letta in chiave special-preventiva<sup>17</sup>.

In seno alla rilevanza e al fondamento dell'istituto stesso, la commissione di un nuovo reato dopo aver scontato una condanna per uno precedente, orienta la normativa ad esprimersi tanto in ordine al reato come maggior colpevolezza in virtù della resistenza manifestata dal soggetto a conformarsi secondo le disposizioni, quanto in ordine alla personalità dell'autore, ponendo in luce la pericolosità sociale in virtù della tendenza del soggetto a delinquere (Bartoli, 2014).

Ciò premesso, si deve osservare come la ratio della recidiva abbia subito nel corso del tempo una notevole trasformazione, innescata dall'ancora insoluto dibattito all'interno della dottrina tra Scuola Classica e Scuola Positiva sulla natura giuridica della disciplina (Muscatiello, 2008).

Quando si parla di "recidiva" ci si riferisce ad un concetto giuridico oggetto di analisi giuridico-penale, la quale è inquadrata tra le «circostanze inerenti la persona del colpevole» (art. 70 c.p.) del nostro Codice penale vigente, ed è collocata nel medesimo capo del codice penale (Capo II del Titolo IV del Libro I) delle fattispecie di pericolosità dell'abitudine, professionalità nel reato e tendenza a delinquere che tratteremo nel corso dell'elaborato.

Sotto il profilo normativo, quindi, la recidiva quale istituto del nostro Codice penale odierno (art.99 comma 1 c.p.) in ordine alla sua struttura, costituisce "un'ipotesi peculiare di *reiterazione criminosa* consistente nella commissione di un *nuovo reato*

---

<sup>17</sup> "La tesi specialpreventiva, da qualcuno detta difensiva, sostiene che il principale scopo della sanzione penale sarebbe quello di evitare che il reo commetta altri delitti, isolandolo dalla società nei casi in cui sia possibile o opportuno. La funzione specialpreventiva, dal punto di vista pratico e della sanzione applicabile, è in netta antitesi con la teoria retribuzionistica e con il cosiddetto diritto penale del fatto; infatti implica – in teoria – la possibilità di infliggere pene severissime per reati minimi, qualora sia probabile la ricaduta del soggetto; oppure, per contro, la possibilità di non infliggere la pena tutte le volte che la ricaduta del reo sia impossibile." (Sasseti, 2017) <https://www.altalex.com/documents/news/2017/09/19/essay-competition-elsa-teramo-2017>

(delitto non colposo nella disciplina vigente) da parte di chi è già stato *condannato* per uno *precedente*".

Ad ogni modo, si distingue nettamente dal punto di vista della reazione sanzionatoria essendo prevista nel primo caso, un'impostazione di tipo repressivo mediante l'applicazione di un aumento della pena e, nelle altre ipotesi, un'impostazione volta alla prevenzione speciale che prevede invece una misura di sicurezza.

Come osserva Roberto Bartoli all'interno della *ratio* dell'istituto nell'attuale contesto normativo, "in termini 'astratti' e teleologicamente orientati", si possono distinguere tre *rationes* che producono conseguenze diverse sulla disciplina (Bartoli, 2014).

Anzitutto, la recidiva può essere espressione di una maggiore pericolosità sociale, ossia di un'attitudine del soggetto a commettere nuovi e futuri reati. In questa prospettiva, il *disvalore*<sup>18</sup> che giustifica l'aggravamento della pena si fonda sulla personalità del reo e ciò che si valorizza è soprattutto la reiterazione criminosa passibile di una valutazione proiettata nel futuro<sup>19</sup>.

In secondo luogo, la recidiva può essere espressione di una maggiore colpevolezza concepita in termini normativi, ovvero "di una resistenza del soggetto a lasciarsi motivare dalle norme". "Poiché nel procedimento motivazionale di un recidivo i motivi a delinquere si scontrano con i contro-motivi a non delinquere necessariamente rafforzati dalla precedente condanna, la commissione di un nuovo reato dopo quest'ultima è frutto di un procedimento motivazionale particolarmente restio a conformarsi alle norme" (Bartoli, 2014).

---

<sup>18</sup> Articolo 133 Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) Disvalore: Il primo indice atto a valutare la gravità del reato attiene al disvalore dell'azione criminosa, che può desumersi, ad esempio, dalla natura, dalla specie del reato in esame e/o dai mezzi utilizzati. Brocardi.it <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primi/titolo-v/capo-i/art133.html>

<sup>19</sup> "La pericolosità è quindi un modo di essere del soggetto, da cui si deduce la probabilità o meno che egli commetta nuovi reati. Discusso è il rapporto tra capacità a delinquere e pericolosità sociale: per chi ritiene che la capacità a delinquere sia rivolta verso il futuro, concentrandosi in un giudizio sulla possibilità che l'individuo commetta in avvenire fatti delittuosi, la pericolosità sociale va intesa come una forma intensa di capacità a delinquere, ossia come "rilevante attitudine di una persona a commettere un reato. Compendio di diritto penale parte generale e speciale XVII e. Simone, 2013 pag:279. Ss

La pericolosità sta, dunque, alla capacità a delinquere come la "probabilità" sta alla "possibilità". Coloro i quali sostengono che l'indagine sulla capacità a delinquere sia rivolta esclusivamente al passato, ossia al reato commesso, distinguono nettamente le due figure in esame perché solo la pericolosità guarda al futuro, cioè alla probabilità che il soggetto commetta nuovi reati. Secondo Mantovani, poiché la capacità a delinquere si rivolge sia al futuro che al passato, la pericolosità presenta analogie solo con la dimensione "prognostico-preventiva" della capacità a delinquere (Antolidei, 1994)



In quest'ottica ciò che esprime disvalore è il legame tra il nuovo reato e la precedente condanna.

Infine, la recidiva può essere espressione di maggiori esigenze special-preventive<sup>20</sup>, assurgendo a indice di una tipologia di personalità insensibile agli effetti di intimidazione speciale o di risocializzazione della pena (Guerrini et al., 2004). In questa prospettiva il disvalore torna ad ancorarsi alla personalità del reo, ma, più che al reato, è connesso all'esecuzione della pena (Padovani, 2019). Dal concetto giuridico di recidiva si deve distinguere il recidivismo, il quale si identifica come oggetto di studio delle scienze sociologiche e criminologiche non assurgendo quindi alla formalità del concetto giuridico (Bartoli, 2014).

“Esperti del settore come penalisti criminologi si sono interessati al recidivismo in quanto tale fenomeno viene identificato come indice del fallimento delle misure giuridiche e penitenziarie di prevenzione alla criminalità, sia in un'ottica di effetto deterrente rispetto al reato che negli sperati esiti rieducativi della fase detentiva” sosteneva nel 1986 Antonella Paloscia, direttrice di diversi istituti penitenziari dal 1988. Il soggetto recidivo di interesse socio-criminologico si identifica con colui che ricade una o più volte nell'illecito, ma non necessariamente deve aver scontato una condanna “frapposta” tra la commissione dei due reati e dunque essere entrato in rapporto col sistema penale (Paloscia, 1988).

Il fenomeno del recidivismo dal punto di vista criminologico trascura sia l'elemento -che lo fonda nella sua legittimità giuridica- della condanna, che dell'effettiva esecuzione della pena (recidiva penitenziaria). Si fa notare come risulti molto più ampio il significato che la criminologia attribuisce al fenomeno, tant'è che alla definizione di recidivismo si affiancano altri costrutti come il “delinquente abituale” e “professionale” i

---

<sup>20</sup>“Dalle misure di sicurezza occorre tener distinte le misure di prevenzione, misure che vengono disposte indipendentemente dalla commissione di un delitto ma solo sulla base di un sospetto, peraltro non soltanto ipotetico ma supportato da elementi di fatto, di attività che, se dimostrate, assumerebbero carattere delittuoso (Padovani, 2019); di qui anche il nome di misure *praeter delictum* o *ante delictum* con cui pure vengono indicate in dottrina. Quanto alla loro funzione, è quella di costituire un baluardo della società nei confronti di quei soggetti che, per le loro abitudini di vita, costituiscono un grave pericolo per la sicurezza pubblica; esse, dunque, mirano a rimuovere o contenere le cause che favoriscono la commissione dei delitti, e cioè ad annullare la pericolosità delle persone, anche a prescindere da diverse condanne (Guerrini et al., 2004). Nate in epoca fascista come strumenti di polizia e rimesse alla discrezionalità delle autorità di pubblica sicurezza, con la legislazione repubblicana, ed in particolare con la L.27 dicembre 1956, n.1423, le misure di prevenzione sono state sottratte alla esclusiva discrezionalità di tali autorità amministrative e sottoposte al controllo giurisdizionale o affidate direttamente alla competenza dell'autorità giudiziaria, il che ne ha certamente mutato la figura giuridica”. Dal compendio di diritto penale parte generale e speciale, ed XVII, Simone, 2013, pag:280 s.

quali, nell'ordinamento vigente, si delineano come istituti giuridici autonomi (Paloscia, 1988).

La "recidività", infatti, acquista una dimensione qualitativa e quantitativa diversa a seconda del punto di osservazione prescelto; pertanto, con il termine recidivismo non ci si riferisce più ad un soggetto che appartiene ad una tipologia a sé stante ben identificata giuridicamente, ma le si conferisce una valenza di qualifica personale che permette di aggirare le rigide schematizzazioni giuridiche (Ferracuti, 1969).

Se recidiva e recidivismo si fondano entrambi sulla commissione di più reati, il recidivismo non solo si riferisce a una reiterazione di illeciti che possono variare in base alla struttura della loro natura giuridica (Bartoli, 2014), ma, essendo esaminato da una prospettiva esplicativa, costituisce la base per indagare i molteplici fattori criminogenetici che inquadrano categorie d'autori o il singolo soggetto a perdurare la condotta criminosa (Ponti & Betsos, 2008).

Il risultato dei dibattiti dottrinali ha portato a definire la recidiva "vera"<sup>21</sup> (Bartoli, 2014) nella sua configurazione pre-ottocentesca, legata all'inefficacia della pena eseguita rispetto a una personalità "insensibile" ai dettami dell'ordinamento e una recidiva moderna definita "finta" che rende lo stesso reato più grave perché espressione di una personalità incline al crimine (Bartoli, 2014).

---

<sup>21</sup>L'istituto della recidiva originariamente esprimeva il disvalore derivante dall'insensibilità del reo verso la pena che aveva scontato. In altre parole, nonostante avesse scontato la pena non aveva comunque perso l'attitudine a commettere reati e per questo doveva essere punito più duramente. La normativa attuale, tuttavia, considera la recidiva anche a prescindere dall'esecuzione della pena. Ad es. al co. 1, art. 99 c.p., (la recidiva semplice) l'eventuale aumento di pena ha come presupposto la sola condanna; o anche il n. 3), co. 2 dello stesso articolo che punisce anche colui che si è sottratto alla pena (l'evaso o il latitante). In tali casi, e tralasciando le lunghe e complicate questioni attinenti alla natura dell'istituto della recidiva, la recidiva perde quell'originario fine di stigmatizzare il disvalore generato dall'insensibilità del reo alla pena scontata; la pena, infatti, non è stata eseguita. Per questo le ipotesi di delitto commesso prima dell'esecuzione della pena rappresentano la recidiva c.d. finta. Recidiva finta (prescinde dall'esecuzione della pena): art. 99, co. 1, (ipotesi di base, recidiva semplice); art. 99, co. 2, n. 3), ult. periodo (evaso o latitante). Recidiva vera (durante o dopo l'esecuzione della pena): art. 99, co. 2, n. 3) (un caso di recidiva aggravata).

"In tema di recidiva aggravata (art. 99 comma 2 c.p.), la legge 251/2005 ha mantenuto l'originaria articolazione nelle tre distinte ipotesi della c.d. "recidiva specifica", riconducibile ai casi nei quali il nuovo delitto non colposo commesso dal reo è "della stessa indole" di quello per il quale è già intervenuta condanna definitiva; della recidiva "infraquinquennale", tradizionalmente distinta a sua volta in "recidiva aggravata vera" e "recidiva aggravata finta" (...) di parla di recidiva infraquinquennale quando il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; di "recidiva aggravata vera" quando il nuovo delitto è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena applicata con la precedente condanna e infine di "recidiva aggravata finta" se il nuovo delitto è stato commesso dal latitante o dall'evaso"(Giovagnoli, 2008)

In conclusione, sembra che negli ultimi decenni le differenze esplicitate tra recidiva e recidivismo si siano attenuate finendo per influenzarsi reciprocamente anche in sede giuridica: la prima può subire una sorta di “naturalizzazione” nel momento in cui si tende ad attribuire rilievo alla reiterazione criminosa in quanto espressione dell’inclinazione del soggetto a commettere reati; la seconda può subire una “legalizzazione” quando la reiterazione coincide con le componenti strutturali della recidiva come concetto giuridico (Bartoli, 2014).

Per entrare maggiormente nel merito delle criticità del costrutto “recidiva” fondate nell’alveo della giurisprudenza e successivamente nelle scienze socio-criminologiche e delle relative ricadute pragmatiche circa il costrutto in esame, nel paragrafo successivo si andrà a descrivere l’evoluzione storico-normativa dell’istituto. Si andrà ad osservare come la disciplina di questa figura giuridica sia stata più volte ridisegnata a dimostrazione del fatto che si tratta di un istituto «ricco di un significato etico-sociale che si rivela direttamente ispirato al sistema di valori da cui sorge il nostro diritto positivo» (Latagliata, 1968) e quindi la regolamentazione della ricaduta nell’illecito non può che variare a seconda dei principi in base a cui si orienta la lotta alla criminalità nei differenti ordinamenti o nei differenti indirizzi di politica legislativa.

## **1.2 Evoluzione storico-normativa della recidiva**

È noto come la recidiva sia da sempre oggetto di attenzione positiva<sup>22</sup> e come i codici moderni si occupino tutti della condizione del soggetto che ricade nella commissione del reato. Questo anche perché, soprattutto agli albori del movimento codificatorio che ha caratterizzato l’Ottocento, la riflessione sulla recidiva è legata a quella sulle pene e ciò in parte spiega lo stretto legame con la ripetizione di reati, ove, a prescindere dalla condanna proferita, si conferma l’esistenza di una pluralità di fatti e quindi di pene (Fiandaca et al., 2008).

Per chiarezza espositiva, di seguito viene presentato un breve excursus circa la nascita della riflessione sulle pene nonché lo stretto legame che intercorre tra la recidiva, la finalità della pena e come questa venga esercitata nelle diverse politiche legislative.

---

<sup>22</sup>[www.simone.it](https://www.simone.it) “Si riferisce al Positivismo giuridico (o giuspositivismo) che è la corrente di pensiero che identifica il diritto con il diritto positivo, ovvero considera come unico possibile diritto quello posto dal legislatore umano”. <https://dizionari.simone.it/2/positivismo-giuridico-o-giuspositivismo>

Nell'epoca dell'antico regime la discontinua punizione dei soggetti recidivi dipendeva dalla dimensione qualitativa che gli organi di giustizia inquadravano nel soggetto recidivo: era infatti il criterio di integrazione nella comunità ad influire sulla decisione relativa all'aumento di pena (Marchetti, 2009). L'applicazione della recidiva, infatti, era strettamente connessa allo *status* dell'autore, e la giustizia penale era basata su sistemi repressivi differenziati per la maggiore o minore integrazione del reo nella comunità (Sbriccoli, 2002). A fronte di questo sistema, le persone maggiormente colpite erano vagabondi, emarginati, poveri.

Fino al XVI secolo però, la recidiva non rientrò a far parte delle riflessioni giuridico-criminalistiche del tempo perché considerata un concetto impreciso e poco coerente in quanto coincideva con la mera reiterazione del reato "*consuetudo delinquendi*"<sup>23</sup>. In linea con la concezione del diritto penale di quell'epoca, si attribuiva quindi maggior rilevanza alla riparazione del danno, piuttosto che alla punizione del reo (Sbriccoli, 2002).

Questa modalità binaria della giustizia penale, come osservato da Mario Sbriccoli, era legata alle sue risalenti origini medievali, ossia all'idea che il delitto si dovesse identificare in primo luogo come offesa (iniuria) e che quindi si dovesse ripararlo, più che punirlo (Sbriccoli, 2002; Marchetti, 2009). Tale riparazione avveniva attraverso una trattativa che, in qualche misura, vedeva coinvolta l'intera comunità poiché era attraverso legami di appartenenza e di protezione che i suoi membri potevano godere di forme di tutela. Per tutti coloro che si erano separati della comunità per mettersi contro di essa, venivano attuate procedure pubbliche finalizzate alla pena e mosse da uno spirito di eliminazione (Sbriccoli, 2002).

Inoltre, prima del diritto penale moderno – nato con le codificazioni ottocentesche in cui sono confluite le istanze liberali del pensiero illuministico – la pena assolveva ad una funzione esclusivamente vendicativa, legittimando la vittima o i suoi familiari ad infliggere al reo una sofferenza della stessa natura di quella arrecata, secondo la nota

---

<sup>23</sup> "L'espressione si riferisce a quell'aspetto della pericolosità sociale di un soggetto che consiste nella spiccata attitudine a commettere reati, acquisita mediante la ripetizione di atti criminosi. Il nostro diritto penale prevede due specie di abitualità: quella presunta, e quella ritenuta dal giudice." <https://www.brocardi.it/C/consuetudo-delinquendi.html>

locuzione biblica “occhio per occhio, dente per dente”<sup>24</sup>. L’epoca medievale, infatti, rimanda l’immagine di una pena che è ‘compensazione’ del male arrecato e che tende perciò a restituire al reo lo stesso tipo di offesa che questi, attraverso l’atto criminoso, ha procurato alla vittima (Ponti & Betsos, 2008).

Le prime riflessioni sul fondamento della potestà punitiva e sullo scopo della pena risalgono al periodo del Rinascimento medievale e nello specifico vengono attribuite ai teologi della *Scolastica*<sup>25</sup>. Questi ultimi identificavano nell’autorità divina il potere punitivo e all’espiazione della pena veniva attribuito il carattere “medicinale” che avrebbe consentito al reo di espiare la sua colpa davanti all’Onnipotente. Periodo caratterizzato da una concezione sacrale del diritto penale che ricorre al sostegno secolare del potere ecclesiastico: è il trionfo della commistione tra crimine e peccato (Fiandaca & Musco, 2019).

Solo nel XVI secolo, in seguito a cambiamenti storico-culturali come il consolidamento della giustizia penale pubblica, la contaminazione di categorie nate nell’ambito religioso e conseguentemente l’affermarsi di una funzione punitiva che si sposta dalla riparazione del danno alla repressione-prevenzione (Fiandaca & Musco, 2019), la recidiva divenne espressione di una forte inclinazione alla ribellione contro la “maestà della legge” connessa a particolari tipologie di reato quali furto, vagabondaggio, eresia etc. (Marchetti, 2009).

Nella cultura europea pre-illuminista il reato si configura come un attentato alla figura del sovrano, la cui autorità si identifica con lo Stato – *crimen lesae maiestatis*<sup>26</sup> – e il suo autore dev’essere pertanto punito talvolta anche con la soppressione (Fiandaca & Musco, 2019). Lo strumento punitivo è rappresentato dal pubblico supplizio con una

---

<sup>24</sup> «Ma se (la vittima) muore, richiederai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, ustione per ustione, ferita per ferita, lividura per lividura» Esodo 21:23-25. *Conferenza Episcopale Italiana*

<sup>25</sup> “Scolastica: Complesso dei metodi e dei contenuti dell’insegnamento nelle scuole medievali, dalla fine del mondo antico al XIV secolo. Il termine, derivato dal latino medievale *scholasticus* / “>scholasticus (colui che, come maestro o discepolo, opera nella schola, oppure, come termine ufficiale, colui che ha la responsabilità del suo funzionamento), sta comunemente a indicare il complesso del pensiero filosofico e teologico medievale dell’Occidente latino, dal 9° sec. agli inizi dell’Umanesimo e del Rinascimento, epoca in cui assunse una connotazione negativa conservatasi nel tempo.” <https://www.treccani.it/enciclopedia/scolastica/>

<sup>26</sup> “Crimenlèse: Nel linguaggio giuridico, termine derivato dal latino *crimen laesae* (maiestatis), con cui si indica il delitto di lesa maestà, o più brevemente il delitto di maestà; in origine, nel diritto romano, ogni delitto contro la maestà del popolo romano e dei suoi magistrati, in seguito ogni delitto contro regnanti, principi, signori feudali e, in genere, contro lo stato e i suoi magistrati.” <https://www.treccani.it/enciclopedia/crimenlese/>

finalità deterrente e intimidatoria della pena che costituisce l'unica modalità di prevenzione generale (Ponti & Betsos, 2008). “Arbitrio, eccesso, crudeltà ed esasperata spettacolarità” caratterizzano il quadro delle sanzioni punitive: è l'epoca dello “splendore dei supplizi” (Fiandaca & Musco, 2019).

In ambito religioso, si ebbe una visione più funzionale della recidiva: in una prospettiva retributivo-espiativa, la perseveranza del reo a compiere l'illecito veniva ricondotta ad una dimensione interiore “incorreggibile”, il solo sospetto di avere un'inclinazione al crimine, infatti, legittimava l'impiego della tortura usata per stabilire l'esistenza della reiterazione dei reati in virtù della confessione dell'indagato (Sbriccoli, 2002). La stigmatizzazione sociale del soggetto recidivo si fondava attraverso le punizioni corporali che rendevano il soma la memoria stessa della carriera criminale del reo determinando un aggravamento sanzionatorio automatico dal momento in cui, a seguito di una precedente esecuzione, si riscontrava una traccia corporale “sospetta” che consisteva in una mutilazione o successivamente, in un marchio (Rousseaux, 2006). È in ogni caso a partire da tale momento che l'istituto della recidiva iniziò ad avere una posizione più precisa nell'alveo dottrinale, spostandosi da un piano religioso ove la figura veniva identificata con l'eresia, a quello civile (Rousseaux, 2006).

Tuttavia, fino al XIX secolo l'aumento di pena per i soggetti recidivi aveva poco a che vedere con la loro pericolosità (Marchetti, 2009). Questo aveva piuttosto la funzione di punire la malvagità del reo e, in chiave processuale, ad arricchire il materiale probatorio raccolto dal giudice nei confronti dell'accusato secondo la presunzione derivata dal principio “semel malus, semper malus” (Sbriccoli, 2005). I criminalisti d'epoca moderna associavano infatti il diritto penale all'autorità e alla sicurezza dello Stato attraverso il mantenimento della pace sociale. Essi ragionavano in termini di malvagità umana e di danni da risarcire, e questo disinteresse per la prevenzione del crimine, sostiene Mario Sbriccoli, mette in evidenza come in epoca moderna la criminalità non rappresentasse una paura, un'ossessione (Sbriccoli, 2005).

In età moderna<sup>27</sup> infatti, le comunità non percepivano il problema del crimine come un fenomeno collettivo: i delinquenti non erano considerati una categoria sociale

---

<sup>27</sup> “Età Moderna” è un concetto storiografico, inteso come fase successiva all'età medievale e precedente all'età contemporanea, che riguarda un arco temporale di circa tre secoli compreso tra la seconda metà del XV secolo o la prima fase del XVI secolo alla fine del XVIII e inizi del XIX secolo  
<https://www.silvanapoli.it/2021/03/17/eta-moderna/>

particolare e l'assenza di strategie preventive fa intendere che il delitto non fosse un fenomeno sociale di grande interesse (Marchetti, 2006).

È tra il Sei e Settecento che il tema della pericolosità inizia a collocarsi su un altro livello della repressione penale, ad essere gestito *ad arbitrium* dalle polizie e basato sul pregiudizio e sull'informazione (Marchetti, 2006). Risulta pertanto “destinato a crescere enormemente come “penale quotidiano dei poveri”, [esso] darà vita a un secondo livello di legalità, sottratto alla giurisdizione e perciò provvisto di una sua speciale autonomia” (Sbriccoli, 2002). Questa idea sopravviverà, anche se mutata nelle forme, fino alla nascita dei moderni stati liberali (Sbriccoli, 1998).

Si noti come all'originaria visione della pena come espiazione del male commesso, subentri una prospettiva più articolata della sua finalità individuale e sociale, espressa sia dalla corrente filosofico-giuridica giusnaturalista<sup>28</sup> che si fonda sul contenuto pedagogico ed intimidatorio della pena, sia dalla posizione di uno dei suoi sostenitori, Thomasius, il quale pone in luce le funzioni general e special-preventive della pena (Fiandaca & Musco, 2019).

Sul piano teleologico<sup>29</sup>, quindi, alla finalità correttiva si affiancarono ulteriori connotati come la salvaguardia dell'ordine sociale, l'intimidazione e l'esemplarità della

---

<sup>28</sup> “Giusnaturalismo: Corrente filosofico-giuridica fondata su due principi: l'esistenza di un diritto naturale (conforme, cioè, alla natura dell'uomo e quindi intrinsecamente giusto) e la sua superiorità sul diritto positivo (il diritto prodotto dagli uomini) Il g., durante l'antichità e il Medioevo, era fondato sull'idea di una legge naturale, alla quale dovevano conformarsi le leggi positive: tale idea era presente in Aristotele, venne sviluppata dagli stoici, fissata in modo classico da Cicerone e ripresa da Tommaso. Nel mondo moderno il g. pone invece l'accento sull'aspetto soggettivo del diritto naturale, ossia sui diritti innati degli individui. Oltre ad alcuni giuristi-filosofi (U. Grozio, S. Pufendorf, C. Thomasius), sono giusnaturalisti alcuni tra i massimi pensatori politici dell'Età moderna: T. Hobbes, J. Locke, J.-J. Rousseau, I. Kant. Costoro condividono un 'modello' fondato sui seguenti elementi: stato di natura (la condizione prepolitica in cui vivono gli individui, liberi ed eguali), il patto o contratto come strumento per far sorgere lo Stato e lo Stato civile o politico (nel quale le leggi civili sostituiscono le leggi naturali). Ma ognuno di essi declina in modo differente tale modello, a seconda della propria concezione antropologica e politica: Hobbes teorizza uno Stato assoluto, Locke e Kant uno Stato liberale, Rousseau uno Stato democratico (ma non liberale). L'idea centrale del g. moderno - l'esistenza di diritti individuali innati - trovò la propria consacrazione nel documento più celebre della Rivoluzione francese, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789).” <https://www.treccani.it/enciclopedia/giusnaturalismo/>

<sup>29</sup> “Teoria generale dell'interpretazione: Il concetto di interpretazione nel diritto è tuttora assai complesso e dibattuto; si può definire come l'operazione attraverso la quale si ricostruisce il significato di una norma giuridica. Chiunque può svolgere un'attività di interpretazione, ma non con gli stessi effetti: si distingue pertanto tra interpretazione autentica (compiuta dallo stesso soggetto che ha posto la norma), giurisprudenziale (compiuta dall'autorità giudiziaria che si pronuncia sul caso concreto) e dottrinale (compiuta dagli studiosi a fini scientifici, didattici o pratici). All'interpretazione della legge è espressamente dedicato l'art. 12 disp. prel. c.c., che vieta all'interprete di attribuire alla legge altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (c.d. interpretazione letterale) e dalla intenzione del legislatore (c.d. interpretazione funzionale o teleologica), intendendosi per quest'ultima

pena che concorreranno a cambiare la concezione di quest'ultima facendola assolvere ad una duplice funzione: di giustizia e di difesa sociale (Mantovani, 1984).

È in questo periodo che si fa strada una nuova concezione del soggetto che delinque con il quale lo Stato instaura un rapporto di inimicizia scaturito più che da un'azione precisa o un gesto criminale riprovevole, da una sorta di *habitus*: dato esteriore fisicamente verificabile, come abitudine di vita e poi come l'insieme complesso delle caratteristiche personologiche dell'individuo in grado di predisporlo a determinate disfunzioni sul piano organico (Marchetti, 2009).

Come sostenuto da Michel Foucault, alla fine del XVIII secolo con la spinta delle nuove teorie illuministe, si fa strada una nuova definizione del criminale come colui che danneggia, perturba la società (Foucault, 1977). Questa rappresentazione del criminale come nemico interno viene ricollegata alla teoria contrattualista di matrice giusnaturalista assunta poi anche dagli illuministi (Marchetti, 2009). Già Hobbes sosteneva l'idea secondo cui colui il quale minacciava la stabilità del patto sociale con la propria ribellione era da considerarsi nemico, individuo a cui dovevano essere sottratte quelle prerogative e quei diritti che appartenevano ai cittadini (Hobbes, 2011).

Anche nell'ideologia penale liberale sostenuta dal Beccaria riscontriamo l'idea della rottura del patto sociale che fa perdere al soggetto delinquente ogni diritto spingendolo ai margini della società e considerandolo pericoloso e insensibile alla risocializzazione (Marchetti, 2009). “Chi turba la tranquillità pubblica -scriveva Beccaria- chi non ubbidisce alle leggi, cioè alle condizioni con cui gli uomini si soffrono scambievolmente e si difendono, quegli dev'essere escluso dalla società, cioè dev'essere bandito” (Beccaria, 2014). All'interno della riflessione illuminista emerge così una nuova figura del “criminale”, il quale si dimostra contrario e avverso ai valori espressi dalla comunità e si colloca quindi in uno stato di naturalità antecedente la costituzione del patto sociale: un nemico nei confronti del quale la società deve difendersi “in maniera non dissimile da come si difenderebbe da ogni altra calamità non regolabile attraverso gli strumenti normali del vivere civile” (Marchetti, 2009). Si osservi infatti come tutte le forme di punizione promosse da riformatori e legislatori dell'inizio del XIX secolo sembrano ruotare, più che sul crimine, sulla persona del criminale, ossia su ciò che lo

---

non la volontà psicologica ma gli obiettivi avuti di mira dal legislatore”.  
<https://www.treccani.it/enciclopedia/teoria-generale-dell-interpretazione>



rende criminale, i suoi motivi e moventi, la sua volontà profonda, le sue tendenze e i suoi istinti, anche al fine di valutare la capacità di adattamento alla vita sociale (Marchetti, 2009).

Invero, con l'avvio del periodo codificatorio, sopraggiunsero interventi normativi atti a colmare l'astrattezza del soggetto giuridico come quelli sulle circostanze attenuanti, sulla recidiva o sulla libertà condizionale, i quali sembravano prendere in considerazione, a prescindere dagli atti, proprio chi li aveva compiuti. "Tale operazione di "reincarnazione" del diritto penale si basa, sostanzialmente, sulla costruzione di figure criminali capaci di dare anima e corpo all'asetticità enunciativa del "chiunque" codicistico" (Marchetti, 2009). La recidiva a questo punto risultò un tema particolarmente attenzionato dagli esordi del XIX secolo. In seno alla figura del recidivo esperti del settore individuano una sorta di reintegrazione delle pratiche poliziesche di selezione sociale all'interno della pratica giudiziaria (Marchetti, 2009).

Prima in Francia e poi nel resto d'Europa, polizia, giustizia e istituzioni penitenziarie si allinearono tra loro arrivando ad identificare una classe di individui che, insensibili agli interventi risocializzanti, costituivano un residuo fisso del fenomeno criminale che per essere debellato richiedeva un massiccio intervento riformatore delle istituzioni penitenziarie (Marchetti, 2009). Nasce così l'istituzione carceraria nella moderna accezione del termine, con la costruzione di stabilimenti penitenziari finalizzati alla reclusione (Ponti & Betsos, 2008). E' la transizione dal pubblico supplizio dell'epoca pre-illuminista al carcere, strumento punitivo solitario e segreto, che assolve alla sua funzione attraverso il principio della disciplina (Foucault, 1975): "il carcere è l'emblema del modello di organizzazione del potere disciplinare, esercitato come strumento di dominio dal Potere, il quale esclude dalla vita sociale coloro (delinquenti, pazzi, ecc.) che possono mettere in discussione il rapporto di disciplina che lega i cittadini allo Stato, per sottoporli alla disciplina carceraria che rieduca alla più generale disciplina" (Mantovani, 1984). In questo modo il carcere assurge a strumento di punizione ma anche di autocorrezione, attraverso l'utilizzo di quelle pratiche trattamentali che si reputano necessarie a correggere moralmente il condannato per modificarne il futuro comportamento.

Le riflessioni penali del XIX secolo si svilupperanno circa la figura del criminale sopracitata in relazione al discorso sull'*individuo pericoloso* che si fondava non tanto

sugli atti delle persone, quanto sulle loro potenzialità di comportamento (Foucault, 1978). Ciò non significava più attuare una valutazione circa le norme infrante attraverso singole condotte criminose, ma riguardo i rischi a cui la società veniva esposta a causa di un individuo con abitudini legate alla disobbedienza o al vizio. Questo discorso verrà poi interpretato e teorizzato attraverso nuove categorizzazioni psichiatriche, psicologiche e sociologiche (Marchetti, 2009).

Alla luce delle nuove spinte teorico-dottrinali circa la figura “naturale” del soggetto recidivo, nella seconda metà del XIX secolo, il crimine iniziò ad essere analizzato parimenti come un fenomeno naturale che si cercava di contrastare con una tendenza alla serializzazione, al calcolo, all’analisi statistica dei fenomeni sociali (Marchetti, 2009). Questo metodo di tipo quantitativo di indagare la criminalità che parte da previsioni e stime statistiche, aveva lo scopo di operare sulla determinazione dei fenomeni generali complessivamente considerati<sup>30</sup>. Non si trattava infatti di modificare un dato particolare o un singolo individuo ma ciò che interessava era il fenomeno nella sua globalità (Foucault, 2005).

Consecutivamente nell’Italia della seconda metà del XIX secolo, attraverso la spinta del pensiero garantistico e liberale del periodo illuminista, si affermò la Scuola Classica cui si è soliti far risalire la nascita della moderna scienza del diritto penale italiano (Fiandaca & Musco, 2019). Le teorizzazioni della Scuola poggiavano su principi razionalistici e giusnaturalistici di matrice illuminista sostenendo di individuare le immutabili leggi di ragione da porre a fondamento di un diritto penale giusto e privo di arbitrii: un sistema “scientifico” quale entità astratta ed immutabile slegata dalle contingenze politiche e sociali, ancorata ai valori eterni della ragione assoluta (Grosso et al., 2002). Infatti, le interpretazioni del reato e della pena venivano rigidamente regolamentate da criteri di razionalità e scientificità generali ed assoluti, senza tener conto di aspetti sociali che potessero influenzarne la natura (Bartoli, 2014). È bene far notare come questo orientamento dottrinale sia sorto come reazione agli arbitrii della giustizia punitiva e in opposizione al sistema penale allora vigente che si caratterizzava dall’uso della tortura e dalla crudeltà delle pene (Bartoli, 2014).

---

<sup>30</sup> Secondo Foucault questo modo di concepire la società si identifica come una tecnologia di potere, quella della biopolitica che si affianca alla tecnica della disciplina vera e propria. (Foucault, 2005)

Si delineò una concezione giusnaturalista del reato come “ente giuridico” che pone le basi della teoria generale del reato in chiave moderna: assurgendo ad ente giuridico viene fatto consistere “in un’azione umana scaturita dalla libera volontà di un soggetto moralmente responsabile o pienamente imputabile” (Fiandaca & Musco, 2019). La concezione giuridica classica del reato sottintende una dimensione antropologica dell’uomo che viene attribuita alla corrente filosofica dello *spiritualismo cattolico*<sup>31</sup> o idealistico: ogni uomo è dotato di autodeterminazione responsabile in virtù del libero arbitrio, il crimine, di conseguenza, non sarebbe mai il risultato di circostanze del caso o ambientali, ma sempre da una scelta individuale del soggetto colpevole (Fiandaca & Musco, 2019). L’ispirazione liberale della Scuola si dimostrò con la riaffermazione dell’autonomia tra diritto e morale: la considerazione del reato come ente giuridico sposta la valutazione penalistica sul singolo evento delittuoso e la sua gravità viene commisurata in base alla natura del diritto offeso da parte del reo (Fiandaca & Musco, 2019).

Per quanto riguarda la teoria della pena, all’interno della Scuola non vige un pensiero comune; buona parte degli autori ritengono che la concezione della pena maggiormente conciliabile con la teoria del reato come ente giuridico sia quella “retribuzionistica”<sup>32</sup> (Eusebi, 1983; Mantovani, 1992).

---

<sup>31</sup> “Orientamento filosofico basato sul riconoscimento della realtà sostanziale dello spirito. Il termine fu introdotto nel 19° sec. da V. Cousin, anche se la tradizione spiritualistica può essere fatta risalire a sant’Agostino. Strettamente legata al privilegio accordato alla conoscenza introspettiva e alla coscienza come sede di principi gnoseologici e valori morali, questa tradizione è peraltro connessa alla difesa delle dottrine cristiane e, soprattutto nel pensiero francese tra Ottocento e Novecento.” <https://www.treccani.it/enciclopedia/spiritualismo>

<sup>32</sup> Che la logica retributiva non sia in grado di definire l’entità della pena in concreto è cosa ben nota. Infatti, il concetto di proporzionalità – cui tale logica fa riferimento da quando è apparso inevitabile considerare la colpevolezza e prendere le distanze dall’oggettivismo del taglione – impone che il rapporto fra la gravità di più reati sia identico al rapporto fra i livelli quantitativi delle pene corrispondenti, ma non sa indicare il livello di pena che debba corrispondere a un certo livello di gravità del reato: ne derivano due scale parallele che possono scorrere arbitrariamente l’una rispetto all’altra, mancando un criterio di ragguaglio fra i gradini delle due scale (con la conseguenza che la quantificazione edittale della pena retributiva, esclusa a priori ogni considerazione finalisticamente orientata, finisce per operare un recepimento acritico dei bisogni emotivi di penalizzazione riscontrabili in un dato momento storico. (Eusebi, 1983). E’ inoltre il Mantovani ad evidenziare pregi e difetti di tale filone speculativo: “Se il merito di questa scuola è stata la razionalizzazione di principi quali quello della materialità e [della] offensività del fatto, della colpevolezza, dell’imputabilità, della retribuzione della pena, tre sarebbero invece i principali limiti: aver relegato il diritto penale nella sfera astratta di un diritto naturale razionalistico lontano dalla realtà naturalistica, aver limitato la difesa sociale dalla criminalità alla sola pena, non avere prestato attenzione alla ‘esecuzione’ della pena e quindi alle finalità di recupero del reo, in quanto per i classici il problema penale ha termine con il passaggio in giudicato della sentenza” (Mantovani, 1992).

Alla luce del quadro storico-normativo descritto, si possono ora comprendere le posizioni in merito alla recidiva assunte da Carmignani e Carrara, due dei maggiori esponenti della Scuola:

- il primo nega rilevanza alla figura giuridica della recidiva, sostenendo una concezione oggettivistica del reato e un individualismo retributivo che orienta a non creare legami tra l'episodio criminoso precedente e successivo, nemmeno sulla base dell'inefficacia della pena precedente (Carmignani, 1831);
- il secondo riconosce rilevanza alla recidiva come espressione di una particolare personalità e allo stesso tempo precisa che “col punire di più il recidivo non gli si rinfaccia di nuovo il delitto precedente; non si tiene a calcolo la malvagità dell'uomo; non si mortifica perché non siasi corretto. Nulla di questo. La imputazione rimane l'istessa. Ma la pena è dimostrata dal fatto insufficiente relativamente alla sensibilità di quell'uomo” (Carrara, 1878).

Carrara pertanto giustificava l'aumento di pena poiché il recidivo, con la ricaduta nell'illecito, dimostrava “*il disprezzo della legge e del magistrato*” e quindi insensibilità ai dettami della legge denotando un'insufficienza “relativa” della pena ordinaria e rendendo così necessario l'aumento della sanzione in un'ottica di effettività dell'istituto stesso<sup>33</sup> (Carrara, 1878).

I riflessi di queste visioni si ritrovano nelle codificazioni preunitarie (Muscatello, 2008), fino ad ispirare la creazione del primo codice penale unitario di epoca risorgimentale, il Codice Zanardelli, che avviò un'intensa elaborazione dottrinale in merito alla ratio dell'istituto della recidiva, in stretta relazione con la riflessione sulle pene. Tuttavia, la categoria giuridica della recidiva tardò ad affermarsi poiché si scontrava con la concezione classica del diritto penale dell'epoca in un'ottica fortemente *retribuzionistica*, in particolare la c.d. “teoria abolizionistica<sup>34</sup>” metteva in dubbio la

---

<sup>33</sup> «Col punire di più il recidivo non gli si rinfaccia di nuovo il delitto precedente; non si tiene a calcolo la malvagità dell'uomo; non si mortifica perché non siasi corretto. Nulla di questo. La imputazione rimane l'istessa. Ma la pena è dimostrata dal fatto insufficiente relativamente alla sensibilità di quell'uomo. Dunque, per non fare atto effimero di difesa bisogna aumentarla.» (Carrara, 1878)

<sup>34</sup> La recidiva, in quanto comportante, in maniera automatica o facoltativa a seconda dei momenti storici, un inasprimento della sanzione penale a carico del reo, ha da sempre suscitato reazioni dottrinali divergenti, come abbiamo appena anticipato nelle frasi introduttive del secondo capitolo. Così, certa dottrina si è orientata nel riconoscere una forte iniquità all'istituto della recidiva. Il condannato, che ha già pagato il suo

legittimità dell'aumento di pena sostenendo in primo luogo una concezione della pena come retribuzione dell'evento criminoso, trascurando gli elementi personologici del soggetto; in secondo luogo contestava la violazione del principio del “*ne bis in idem*”<sup>35</sup> in cui si sarebbe dovuto proporre il riesame di un episodio che è già stato oggetto di un giudizio che ha avuto esito in una sentenza di condanna (Latagliata, 1968).

Ciononostante, questo pensiero di matrice illuministica (Dell'Andro, 1950) volto a preservare “la personalità nella pena per impedire un “inquinamento del reato” (Bartoli, 2014), che quindi escludeva la valutazione dell'elemento psichico per “proteggere” il principio di certezza del diritto da possibili arbitrii, verrà in parte superato.

Con l'avvento del codice Zanardelli si optò per un concetto “moderno” di recidiva basato sulla condanna, prevedendo una serie di figure giuridiche, nello specifico l'art.80<sup>36</sup> c.p. che contemplava due ipotesi di recidiva semplice, una generica e una specifica (Bartoli, 2014).

Venne stabilita una prospettiva della recidiva che mirava a valorizzare la pericolosità sociale, sostenuta dalla nascita di nuove figure giuridiche collocate in termini di gravità crescente (Bartoli, 2014).

---

debito con la legge e con la società, verrebbe, quindi, nuovamente giudicato per la stessa violazione, creando - altresì - una cesura nel principio retributivo, che richiede una proporzione fra il singolo reato che si va a giudicare e la pena da infliggere. Così il Buccellati: “nella realtà il primo fatto punito non è più ed il secondo non può farlo rivivere come circostanza aggravante. Non trovo dunque ragione perché un codice abbia a tenere speciale calcolo della recidiva”. Il (ri)prendere in considerazione un reato precedente vorrebbe dire, anche, sconfinare dal piano giuridico a quello morale, valutando l'animus del delinquente e punendolo non per ciò che ha fatto (già oggetto di precedente sentenza) ma per ciò che potrebbe, nuovamente, fare. Di nuovo il Buccellati vede nella recidiva un fenomeno da studiare in altra sede, morale o politica, soprattutto indagando nelle sue cause dirette (Tozzi Pevero, 2007).

<sup>35</sup> C.p., artt. 15, 84, 68 “Il principio del “*ne bis in idem*” sostanziale esclude che per uno stesso ed unico fatto una persona possa essere chiamata a rispondere di titoli diversi di reato.

<sup>36</sup> Art. 80: “*Colui che, dopo una sentenza di condanna, e non oltre i dieci anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, se la pena era superiore ai cinque anni di durata, o non oltre i cinque anni negli altri casi, commette un altro reato, non può essere punito col minimo della pena incorsa per il nuovo reato. Se il nuovo reato sia della stessa indole di quello per il quale è stata pronunciata la precedente condanna, il colpevole soggiace ad un aggravamento della pena incorsa, secondo le norme seguenti: 1. se la pena incorsa per il nuovo reato sia la reclusione, la durata ordinaria della segregazione cellulare continua è aumentata in ragione di un sesto della pena stabilita per il reato commesso; e ove la reclusione debba scontarsi interamente in tale segregazione, o il prolungamento suddetto non possa farsi nei limiti della pena da infliggere, per applicare il prolungamento stesso si aumenta proporzionalmente la durata della pena; 2. se la pena incorsa per il nuovo reato sia diversa dalla reclusione, essa è aumentata da un sesto ad un terzo. In nessun caso l'aumento stabilito nelle disposizioni precedenti può applicarsi in misura superiore alla più grave delle pene anteriormente inflitte; e ove si tratti di pene pecuniarie, per determinare tale misura si fa il ragguaglio secondo le norme stabilite nell'art. 19”*

“Argomentazioni che, pur avendo echi *pre-ottocenteschi*, in seguito verranno riprese per giustificare la configurazione autoritaria della recidiva da parte del codice Rocco<sup>37</sup>, giungendo addirittura fino ai giorni nostri” (Bartoli, 2014 p.888).

Ma l’aspetto centrale è che gli aspetti personologici hanno trovato definitivamente ingresso nel reato: sostanziale è l’idea che “la stessa pena costituisce uno strumento di neutralizzazione della pericolosità sociale e quindi svolge anche quella funzione che la Scuola positiva attribuirà alle sole misure di sicurezza” (Bartoli, 2014 p.888).

Negli ultimi decenni del XIX, in un momento storico in cui si stava verificando un sostanziale aumento della delinquenza, nasce la Scuola positiva<sup>38</sup> che si pone in netta contrapposizione ai postulati allora dominanti nel diritto penale, proponendo di conseguire una conoscenza più “scientificamente” (Grosso et al., 2002) esatta della condotta criminosa.

I fondatori e principali esponenti di questa Scuola erano Enrico Ferri e Cesare Lombroso i quali consideravano la regolamentazione dell’impianto sanzionatorio del codice Zanardelli eccessivamente indulgente e impreciso in quanto trascurava l’elemento soggettivo del reo e delle esigenze di prevenzione determinate dalla conseguente pericolosità sociale (Paloscia, 1986).

Con la scuola positiva muta radicalmente la concezione del reato: esso non viene più concepito come ente concettuale che dispone di un’essenza giuridica e costruito secondo i giusnaturalistici principi di ragione, ma come fenomeno bio-psico-sociale, ossia come azione dell’uomo influenzato da fattori fisici, antropologici e sociali (Fiandaca & Musco, 2009). Questi fattori di condizionamento annullerebbero anche la libertà di volere in quanto il soggetto che delinque sarebbe “determinato” al delitto secondo il principio di causalità naturale impedendogli di poter scegliere tra il bene e il male (Fiandaca & Musco,

---

<sup>37</sup> «Nell’ipotesi di recidiva non solo si ha la lesione o l’esposizione a pericolo di siffatto interesse specifico [tutelato dalla norma violata], ma sussiste in più una particolare lesione dell’interesse generico al mantenimento dell’ordine giuridico generale penalmente protetto» (Manzini, 1981).

<sup>38</sup> “L’aggettivo “positiva” evidenzia che si tratta di una corrente di pensiero la quale riceve la sua ispirazione dalla più generale filosofia positivista maturata in Europa nel secondo ottocento: ed infatti, la scuola cosiddetta positiva si identifica col “positivismo criminologico”, vale a dire con l’applicazione dei generali postulati del positivismo filosofico anche al campo specifico del diritto penale e della criminologia” (Fiandaca & Musco, 2009).

2009). Veniva in tal modo ad essere demolito il presupposto del diritto penale classico, ossia il postulato del “libero arbitrio”<sup>39</sup>.

Lombroso, secondo la sua concezione antropologica del diritto penale, riteneva preponderanti le anomalie fisiche e psichiche quali cause del delitto classificandoli secondo criteri biologici (Carrara, 1924).

Ferri non considerava il reato come un’entità giuridica a sé stante, bensì come un fatto umano individuale determinato dall’agente, indice di una personalità pericolosa, e pertanto sosteneva che l’oggetto di studio del positivismo giuridico fosse la persona del delinquente che doveva essere studiato nella multifattorialità delle sue caratteristiche personali, fisiologiche e psicologiche (Ferri, 1928). Assume rilevanza il concetto di “responsabilità sociale” al posto di quello di imputabilità e colpevolezza individuali per il fatto, facendo entrare in crisi la classica nozione della pena retributiva commisurata alla colpa per il singolo illecito (Fiandaca & Musco, 2009). La funzione della pena secondo la dottrina positivista doveva infatti orientarsi in un’ottica di prevenzione speciale, in cui i provvedimenti volti alla difesa sociale non dovevano fondarsi tanto nella gravità del reato, quanto alla pericolosità del suo autore. Questa non doveva configurarsi come un castigo sotto un punto di vista retributivo, bensì doveva esercitare un’efficacia morale e avere finalità di recupero individuale del reo impedendogli la ricaduta nell’illecito (Fiandaca & Musco, 2009).

In questa prospettiva, come fanno osservare Fiandaca e Musco, il diritto penale tendeva ad assurgere ad una “profilassi sociale”, ove l’attenzione è incentrata sulla personalità del reo e sulla tassonomia delle varie specie di soggetto delinquente.

In questo senso risulta evidentemente necessario studiare il delitto non solo nelle sue manifestazioni criminose ma anche nell’uomo quale autore di quel delitto applicando le misure di sicurezza a tutti gli autori di reato individuati come socialmente pericolosi (Fiandaca & Musco, 2009).

D’altronde, mentre la Scuola classica considerava la pena come un male che veniva inflitto ad un colpevole autore di un reato, secondo gli esponenti della Scuola positiva la pena costituiva uno strumento di difesa sociale nei confronti dei delinquenti pericolosi. Essa non doveva avere i caratteri di castigo e di retribuzione, ma doveva avere

---

<sup>39</sup> In base al quale il delinquente, dotato appunto di libero arbitrio, era libero di scegliere fra il bene e il male, ossia fra l’osservanza o la violazione del diritto, e se sceglieva liberamente il male doveva essere punito proporzionatamente alla gravità dell’illecito commesso (Mantovani, 1992).

quali finalità il recupero individuale e la sicurezza sociale e pertanto si doveva applicare a tutti gli autori di un reato socialmente pericolosi in base alla natura del reato e della personalità del suo autore (Florian, 1934).

Nel pensiero positivista la recidiva sembra quindi costituire un elemento sintomatico dell'abitudine ma non ascrivibile ad essa, nonché la possibilità di risocializzazione da un lato e l'inemendabilità dall'altra, che sul piano delle risposte sanzionatorie si riflette come un momento di passaggio tra la pena fissa e le ipotesi di pena indeterminata per i delinquenti incorreggibili (Muscatiello, 2008).

Dell'Andro asserisce infatti come il reato compia una «modificazione psicologica [che] indubbiamente distingue i già rei dagli altri soggetti e la medesima rappresenta, se confrontata con l'ulteriore ricaduta nel reato, un'inclinazione psicologica all'ulteriore azione illecita» (Dell'Andro, 1950 p.134).

Tale inclinazione consiste in una condizione che viene definita “capacità a delinquere” intesa come attributo psicologico di inclinazione al delitto. Questo si delinea come l'elemento naturalistico su cui si costruisce la qualifica soggettiva della “reità”, che si configura in una categoria giuridica soggettiva autonoma, distinta dalla categoria giuridica della “capacità a delinquere” (Dell'Andro, 1950).

Il rapporto tra le due categorie viene concepito come un processo “libero e cosciente” che può portare il reo dalla reità alla vera e propria capacità a delinquere e che occorre fermare staticamente per poter distinguere la recidiva dall'abitudine (Dell'Andro, 1950).

Negli ultimi anni dell'Ottocento la cultura penalistica, sulla scorta delle nuove concezioni di pensiero, si incentrò sul dibattito tra “classici” e “positivisti” esasperando il conflitto a tal punto da fraintendere intenzionalmente le posizioni in contrasto facendo venir meno un reale confronto di idee (Fiandaca & Musco, 2009).

Da questo conflitto dottrinale emersero anche posizioni mediane che tentavano di attuare compromessi tra i due punti di vista, la c.d. “terza scuola” la quale spinse per stipulare dei compromessi tra il diritto penale e le scienze sociali. La scienza penalistica doveva quindi avere il compito sia di ricostruire in modo sistematico il diritto positivo, sia di elaborare una politica criminale basata sulla conoscenza empirica delle cause del delitto e delle tipologie di crimine (Fiandaca & Musco, 2009). Viene in questo modo



risaltato il fine teleologico della pena modernamente individuato nella prevenzione del reato (Fiandaca & Musco, 2009).

Nel nuovo secolo la tendenza all'integrazione del diritto penale con le scienze sociali va regredendo sia in virtù dello sviluppo del dibattito metodologico all'interno della scienza penalistica, sia del mutato contesto politico-culturale (Fiandaca & Musco, 2009).

Il manifesto del programma del nuovo indirizzo viene identificato nella premessa al corso di diritto e procedura penale tenuta da Arturo Rocco il 15 gennaio 1910 all'università di Sassari.

Secondo Rocco la scienza del diritto penale deve limitarsi a “studiare il delitto e la pena sotto il lato puramente e semplicemente giuridico, cioè come fatti giuridici di cui l'uno è la causa l'altro l'effetto o la conseguenza giuridica, lasciando ad altre scienze, e precisamente all'antropologia e alla sociologia criminale, la cura speciale di studiarli, rispettivamente, l'uno come fatto individuale e sociale, cioè, sotto l'aspetto naturale, organico e psichico, e sotto l'aspetto sociale, l'altro come fatto sociale (Rocco, 1910 p. 497-521 e 560-582).

Il nuovo indirizzo fu quindi desideroso di recuperare un approccio tecnico-giuridico, ma anche di preservare un ragionamento integrato più complesso che fosse in grado di avere punti di contatto con altre scienze sociali non isolando l'interprete dalla realtà naturale e sociale nella quale vive ed opera (Fiandaca & Musco, 2009).

Fu durante l'epoca fascista che i risvolti autoritari dell'indirizzo tecnico-giuridico emersero nella loro totalità: il codice Rocco del 1930 assume in sé le istanze classico-retributive della Scuola classica e quelle di prevenzione speciale dell'influsso positivo creando nell'insieme una disciplina più complessa e severa rispetto alla legislazione precedente (Bartoli, 2014).

In ambito di recidiva, infatti, si andava condividendo l'idea che questa non dovesse più assurgere solo ad indice di maggior colpevolezza, ma dovesse quindi essere considerata e studiata in relazione ai tratti personologici dell'autore del reato e alla sua eventuale tendenza a delinquere (Bartoli, 2014).

A dimostrazione della distanza che intercorre tra l'autoritarismo del Rocco e la visione della Scuola positiva, per tutte le figure si conferma l'obbligatorietà, la quale

viene rafforzata attraverso un'imputazione obiettiva delle circostanze e l'esclusione della recidiva dal bilanciamento (Bartoli, 2014).

La recidiva assume in questo modo una doppia valenza nella pena e nelle misure di sicurezza anche se, come sottolinea Roberto Bartoli, questa visione viene tradita dal suo inquadramento nel codice: pur essendo discussa la sua qualifica di circostanza, è assodato che la recidiva sia indice peculiare di commisurazione che attiene la persona del reo e quindi incidente sulla pena, trovandosi nel medesimo Capo all'interno del codice delle neonate figure giuridiche indici di pericolosità sociale che fanno "scattare" le misure di sicurezza. Quindi, "l'attenzione si sposta dalla recidiva alla figura del recidivo", ossia al fenomeno del *recidivismo* che si ricorda essere un costrutto oggetto di studio delle scienze socio-criminologiche (Bartoli, 2014 p.889).

Ma soprattutto ciò non esclude il fatto che, in virtù del doppio binario ormai consolidatosi, la recidiva possa portare all'effettività delle misure di sicurezza per gli imputabili ritenuti pericolosi (Bartoli, 2014).

Anche perché la valutazione della presunta pericolosità del soggetto non basti che si fondi nella mera reiterazione del reato o da precedenti penali, bensì deve ricondursi proprio al significato di recidiva "legale" nelle sue plurime articolazioni (Bartoli, 2014).

Si veda pertanto come all'interno del codice penale la recidiva è inquadrata tra le «circostanze inerenti la persona del colpevole» (art. 70 c.p.) ed è collocata nel medesimo capo del codice penale (Capo II del Titolo IV del Libro I) delle fattispecie di capacità a delinquere, professionalità nel reato e pericolosità criminale (di cui la recidiva è una delle sue forme).

La nozione di "capacità a delinquere" viene descritta come "disposizione o inclinazione dell'individuo a commettere fatti contrari alla legge penale; la capacità a delinquere serve a graduare la responsabilità e a calcolare, quindi la pena da applicare per il reato commesso"<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> "Varie teorie sono state elaborate sul concetto di capacità criminale: mentre, infatti, parte della dottrina incentra l'indagine sul *passato*, ossia, sul reato commesso, altra parte identifica la capacità a delinquere nella inclinazione *dell'individuo a commettere reati* e, quindi, nella probabilità che, in futuro, ponga in essere azioni criminose. La dottrina più recente ricollega la capacità a delinquere del soggetto sia al *passato* che al *futuro*. Tale visione è stata seguita e precisata da Mantovani il quale ritiene che una corretta interpretazione dell'art. 133 sia inscindibilmente connessa al problema della finalità della pena" (Mantovani, 2013).

Infatti, ai sensi dell'art.133, comma 2, “la capacità a delinquere del soggetto va desunta da una serie di elementi, dei quali taluni si riferiscono al reato commesso (ad esempio i motivi, il comportamento del reo al momento del fatto) ed altri invece ne prescindono (il carattere del reo e le condizioni di vita)” (art.133 comma 2, c.p.p.).

Agli effetti della legge penale, “è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, che ha commesso un reato o un “quasi-reato” (v.artt.49 e 115), quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati (art.203)”.

La pericolosità, quindi, assurge a “modo di essere del soggetto da cui si deduce la probabilità o meno che egli commetta nuovi reati”<sup>41</sup>.

Complessivamente, nel codice Rocco la disciplina della recidiva se in parte si ispira alla maggiore pericolosità dell'agente, tuttavia al fondo è frutto di una visione del diritto penale fortemente autoritaria e repressiva (Bartoli, 2014).

“In questo modo la recidiva diviene un istituto dall'ambito applicativo amplissimo e dai consistenti effetti punitivi, capace oltretutto di giocare sui due fronti del reato/pena e della pericolosità/misure di sicurezza in virtù del doppio binario al quale può essere destinato l'imputabile pericoloso” (Bartoli, 2014 p.889).

Con l'obiettivo di attenuare l'inflessibilità della disciplina vigente e avvicinarla ad una maggior conformità del dettame costituzionale – che contrastava con l'applicazione dell'obbligatorietà della pena in misura fissa – il decreto legge dell'11 aprile 1974, n. 99 fu il primo tentativo di intervento in materia che rese la recidiva una circostanza esclusivamente facoltativa.

L'ordinamento penale sposta quindi la concentrazione ancora una volta a favore di una lettura personologica dei fatti, assegnando attenzione primaria ad un'analisi soggettiva del reo con lo scopo di poter comprendere meglio il significato del secondo reato ed il tipo di colpevolezza.

---

<sup>41</sup> “Discusso è tra capacità a delinquere e pericolosità sociale: per chi ritiene che la capacità a delinquere sia rivolta verso il futuro, concentrandosi in un giudizio sulla possibilità che l'individuo in avvenire fatti delittuosi, la pericolosità sociale va intesa come una forma intensa di capacità a delinquere, ossia come una “rilevante attitudine di una persona a commettere un reato”. La pericolosità sta, dunque, alla capacità a delinquere come la “probabilità” sta alla “possibilità”; coloro i quali sostengono che l'indagine sulla capacità a delinquere sia rivolta esclusivamente al passato, ossia al reato commesso, distinguono nettamente le due figure in esame perché solo la pericolosità riguarda il futuro, cioè alla probabilità che il soggetto commetta nuovi reati; secondo Mantovani, poiché la capacità a delinquere si rivolge sia al futuro che al passato, la pericolosità presenta analogie solo con la dimensione “ prognostico-preventiva” della capacità a delinquere” (Antolisei, 2003; Mantovani, 2013).

Ma la problematica inerente alla recidiva resta, spostandosi sulla facoltatività e quindi sul potere discrezionale concesso al giudice nella sua applicazione (Paloscia, 1986).

A non essere risolto è il problema se il giudice possa escludere solo l'aumento di pena o anche la recidiva stessa come "attributo" del soggetto che, qualificandolo, comporta una serie di effetti negativi non solo di natura processuale, bensì riconducibile a ciò che Goffman definisce "*cerimoniale di degradazione di status*" (1968).

In una prospettiva di volontà di recuperare una maggior effettività della recidiva, frutto di un clima che risente delle politiche securitarie ispirate alla cosiddetta tolleranza zero, è infine intervenuta la l. 5 dicembre 2005, n. 251 che, rovesciando l'ottica della precedente azione riformatrice, introduce un regime giuridico nuovamente più afflittivo per il soggetto recidivo (Bartoli, 2014).

Come fa notare Roberto Bartoli in "Enciclopedia del Diritto", tornano così a manifestarsi quelle tracce di autoritarismo che sembrano costituire un tratto permanente del diritto penale italiano e che spingono per far riemergere una funzione "reale" della pena e del carcere "neutralizzante" sostenute da cause special-preventive in ordine ad un placamento simbolico dell'allarme sociale.

Infine, Il significativo e problematico legame tra la recidiva e la finalità di esecuzione della pena emerge già nella dottrina risalente: Pisapia si chiedeva «se la constatata inefficienza rieducatrice della pena, la cui applicazione ed esecuzione non sono valse ad impedire la ricaduta nel delitto, sia da addebitare al colpevole o non piuttosto alle modalità di esecuzione della sanzione applicata»<sup>42</sup>.

Per entrare maggiormente nel merito nella descrizione del costrutto di recidiva, nel paragrafo successivo si affronteranno le riforme legislative più cruciali che si sono occupate della gestione del fenomeno nel territorio nazionale. Saranno poi descritti una serie di dati rilevati in maggior misura dall'Associazione Antigone che coinvolgono Enti nazionali preposti alla gestione della recidiva e più in generale, si occupano dell'intero percorso detentivo nel nostro Paese. Ciò metterà in luce come le criticità affrontate precedentemente a livello della dottrina si riflettono concretamente anche nella gestione

---

<sup>42</sup> "L'indagine sulla natura giuridica della recidiva pone, in modo quanto mai acuto, uno degli interrogativi più imperiosi che è alla base del diritto penale e che investe, di riflesso, l'eterno problema degli scopi della pena; e ripropone –grave e preoccupante- il dubbio se sia giustificato e razionale il trattamento che la nostra legge riserva al recidivo: cioè, un aggravamento della pena prevista per il nuovo reato commesso" (Pisapia, 1961).

della recidiva, e nel processo di re-orientamento del detenuto verso i valori della socialità e della legalità.

### **1.3 L'attuale stato legislativo della recidiva e le relative implicazioni nella gestione del percorso rieducativo**

Penalisti e criminologi si sono occupati del recidivismo in termini di indice del fallimento delle misure giuridiche e penitenziarie di prevenzione alla criminalità, di effetto deterrente alla pena sia rispetto alla condotta criminosa che come percorso rieducativo.

È necessario ribadire nuovamente che, nell'eterogeneità delle definizioni riscontrabili in dottrina, la recidiva acquista una dimensione qualitativa e quantitativa diversa a seconda che si osservi il fenomeno da un punto di vista giuridico-penale o criminologico.

Riferendosi nello specifico alla recidiva quale istituto del nostro codice odierno (art. 99, c.p.), recidivo viene definito “chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo” (Fiandaca & Musco, 2010). Definizione che è tutt'ora oggetto di critiche da parte di vari esperti del settore del diritto penale in quanto scelta “innovativa-delimitativa che non risulta avere alla base un retroterra di rinnovate riflessioni sui rapporti tra recidiva e tipologie di reati e, dunque, la sua ragionevolezza politico-criminale non risulterebbe dimostrata” (Fiandaca & Musco, 2010 p.450 s).

Alla ricaduta nel reato, infatti, il nostro sistema penale ricollega una valutazione di maggior gravità del reato o anche di maggior capacità a delinquere del soggetto (“presunzione” che è stata poi attenuata dal nuovo regime di facoltatività della legge dell'11 aprile 1974) indipendentemente dalla chiave preventiva e/o retributiva di ricostruzione di quest'ultima categoria (Fiandaca & Musco, 2010). Di fatto, il reo recidivo, dimostrerebbe per il fatto stesso di persistere nell'illecito, sia una maggiore insensibilità ai dettami dell'ordinamento, sia una maggiore propensione a delinquere in futuro (Fiandaca & Musco, 2010).

La giurisprudenza ha fornito nel tempo varie definizioni della recidiva, definendola, oltre che circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, anche una qualificazione giuridica soggettiva, ossia una circostanza aggravante *sui generis* (Fiandaca & Musco, 2010).

In ogni caso la recidiva non va considerata quale mero status soggettivo desumibile dal certificato penale (ossia dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona): la sussistenza di tale circostanza, infatti, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione, dopo una sua regolare contestazione in tale sede da parte della pubblica accusa, all'esito dell'accertamento della concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti (avuto altresì riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo) (De Simone & Donato, 2019).

Trattandosi di una circostanza, la recidiva va anche sottoposta al giudizio di comparazione con le eventuali circostanze attenuanti ritenute sussistenti, salvo i limiti indicati nell'art. 69 cod. pen. in caso di recidiva reiterata (rispetto alla quale sussiste un espresso divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti). Non va dimenticato che anche la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. ha pur sempre natura facoltativa: ne consegue che il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata opera esclusivamente quando il giudice la ritenga applicabile (Cass. pen., sez. III, n. 45065/2008) (De Simone & Donato, 2019).

Nel nostro codice penale l'art.99 prevede diverse forme di recidiva che si distinguono tra loro nei presupposti e negli effetti giuridici: la recidiva semplice, aggravata, reiterata, (reiterata) obbligatoria.

La recidiva semplice si configura quando un soggetto abbia già subito una condanna irrevocabile per altro delitto non colposo, ma di diversa indole. La recidiva diventa aggravata nel momento in cui il nuovo reato è della stessa indole (recidiva specifica), o viene commesso nei cinque anni successivi al primo (recidiva infraquinquennale) o se è stato commesso in esecuzione di pena. Si ha poi recidiva reiterata, quando il soggetto già recidivo commette un altro delitto non colposo. Si dovrà distinguere poi tra recidiva reiterata semplice (se il nuovo delitto non colposo è di indole diversa) e reiterata aggravata (se il recidivo è già tal per precedente recidiva aggravata).

La l. 5 dicembre 2005, n. 251 ha introdotto un'ulteriore ipotesi di recidiva detta obbligatoria, misura estremamente severa che può essere applicata sia dal giudice di cognizione che da quello di esecuzione.

La scelta di inquadrare all'interno del codice penale la recidiva in relazione solo alla commissione di delitti non colposi (dolosi o preterintenzionali) si fonda nel fatto che viene identificata in “un indice della maggiore capacità a delinquere del soggetto” espressione dell'insensibilità etica del reo che ricade nell'illecito successivamente alla condanna (Mantovani, 1992 p.661).

Alcune delle conseguenze per il soggetto sono l'aumento di pena, la restrizione nella concessione di benefici durante il periodo di reclusione. In questo senso, la recidiva rappresenterebbe un parametro per verificare il successo o l'insuccesso del percorso rieducativo intrapreso in virtù al reato commesso in precedenza (Sette, 2016). In questo modo lo studio del fenomeno della recidiva diventa utile al sistema di giustizia e a quello penitenziario al fine di mettere a punto strumenti per individuare i potenziali fattori di rischio che possono concorrere alla reiterazione del reato e, quindi, per riuscire ad impostare percorsi individualizzati di reinserimento sociale, efficaci ai fini della riduzione del rischio stesso (Volpini et. al., 2008).

La recidiva è da sempre considerata un “terreno vivo e praticato, una cartina di tornasole rivelatrice dello stato drammatico in cui versa il sistema della giustizia penale” (Brunelli, 2012 p.12). L'istituto si rivela utile, dunque, anche per capire l'orientamento politico-criminale del Legislatore: se la riforma contenuta nel D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, è ispirata da istanze di umanizzazione della pena<sup>43</sup>, la legge c.d. “ex Cirielli”, L. 5 dicembre 2005, risponde a questo regime mitigato con uno più marcatamente punitivo, rigoroso e automatico, rivestendo i panni di una controriforma (Ambrosetti, 1997). Questa necessità deriva probabilmente dal fatto che, nel corso del tempo, l'eccessiva mitezza dell'istituto e la discrezionalità del giudice nell'applicarlo avevano concorso all'insorgenza di una diffusa sensazione di insicurezza rispetto alla certezza del diritto. Con la legge “ex Cirielli” il Legislatore ha voluto, inoltre, porre un

---

<sup>43</sup> La legge di riforma del 1974 ha provveduto innanzitutto a mitigare il regime previsto per le forme di recidiva aggravata, pluriaggravata e reiterata (Mantovani, 2010, pag. 660 ss.) ma, soprattutto, ha introdotto un sistema di facoltatività generalizzata all'aumento di pena. Il Codice Rocco prevedeva invece che l'applicazione dell'aggravamento della recidiva fosse obbligatorio in tutti i casi (ad esclusione della recidiva fra delitti contravvenzioni, delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi o contravvenzioni).

freno ai fenomeni delinquenziali di lieve e media entità introducendo un nuovo assetto dell'istituto.

La riforma del 2005 ha inciso su ogni aspetto dell'istituto penale: sui tipi di reato a cui è applicabile, sui livelli dell'aumento di pena, sulla concessione delle attenuanti generiche, sul giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti, sulla determinazione del trattamento sanzionatorio nel reato continuato, sul computo del tempo necessario alla prescrizione e infine sull'esecuzione e sul trattamento penitenziario.

L'art. 99 c.p. dopo la riforma recitava: "Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo (recidiva semplice).

La pena può quindi essere aumentata fino alla metà:

- 1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole (recidiva specifica);
- 2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente (recidiva infraquinquennale);
- 3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena (recidiva in relazione all'esecuzione della pena, nel primo caso si parla di recidiva "vera" e nel secondo di recidiva "finta").

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà (recidiva pluriaggravata). Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi (recidiva reiterata). Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto (recidiva obbligatoria).

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo (per evitare che una pena di lieve entità comporti un aumento eccessivo per il nuovo delitto non colposo).



Come hanno osservato esperti del settore, sembra che siano stati introdotti concetti tipici di un diritto penale d'autore<sup>44</sup>, il quale si pone in possibile contrasto rispetto ai principi di materialità e offensività (Dolcini, 2006). Con questa riforma, soggetti giudicati a priori considerati irrecuperabili vengono inseriti in un regime punitivo rigoroso che influenzerà inevitabilmente il loro reinserimento e, prima ancora, la possibilità di un trattamento penitenziario ordinario (soprattutto in caso di recidiva reiterata). Per questo motivo si dice che la legge "ex Cirielli" sia ispirata dalla "Three Strikes Law" statunitense, una normativa di impianto securitario rivolta alla recidiva.

L'applicazione dell'istituto è di norma facoltativa e senza limiti di tempo; sarà il giudice a verificare in concreto, per mezzo dei criteri all'art. 133 c.p. se il nuovo reato è sintomo di una maggiore colpevolezza e pericolosità dell'autore. L'efficacia della dichiarazione di recidiva potrebbe comportare un aumento di pena, ma potrebbe tutt'al più realizzare un giudizio di equivalenza rispetto alle attenuanti concorrenti<sup>45</sup>.

Mentre le leggi "Gozzini" (L. n. 663 del 1986) e "Simeone" (L. n. 165 del 1998) hanno agevolato l'accesso alle misure alternative e semplificato il trattamento rieducativo, la riforma del 2005, in presenza di recidiva reiterata, ha introdotto notevoli effetti aggravanti anche in sede di esecuzione della pena suscitando profondi dibattiti in dottrina.

La riforma contenuta nella L. n. 251 del 2005 prevedeva la preclusione per il giudice di conferire le attenuanti generiche (ritenute dal Legislatore un istituto eccessivamente indulgenziale) nei casi di recidiva reiterata, in relazione ai delitti previsti

---

<sup>44</sup> "E' tale un diritto penale che, a scapito della necessaria centralità del fatto di reato, prospetta una colpevolezza per il carattere del reo o per la sua condotta di vita, finendo per punire l'autore del reato non per quello che ha fatto, ma per quello che è o che si è "lasciato diventare", per contro, un diritto penale del fatto, rispettoso del principio di colpevolezza, non può espandere il riferimento alla personalità dell'agente oltre i limiti di immediata e diretta rilevanza per la valutazione del fatto concreto" (Piffer, 2010). <https://archiviopdc.dirittopenaleuomo.org/d/298-i-nuovi-vincoli-alla-discrezionalita-giudiziale-la-disciplina-della-recidiva>

<sup>45</sup> Art. 133. C.p. "Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa). Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primotitolo-v/capo-i/art133.html>

dall'art. 407 comma 2 lett. a c.p.p., puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni. Questa disposizione valeva esclusivamente qualora le attenuanti fossero riconosciute per ragioni fondate su una minore intensità del dolo o su uno dei criteri previsti per valutare la capacità a delinquere, come il carattere del reo, i motivi a delinquere, i precedenti penali o giudiziari, la condotta antecedente, contemporanea o successiva al reato o la vita individuale e sociale del reo (art. 133). Dalla scelta del Legislatore di includere tali presupposti si deduce una presunzione di intensità del dolo e di una elevata capacità a delinquere del recidivo che abbia commesso i reati di cui all'art. 407, co. 2 lett. a c.p.p.

Attraverso la sentenza 10 giugno 2011, la Corte Costituzionale ha intaccato il rigore di tale regime, dichiarandolo parzialmente incostituzionale in quanto in contrasto con i principi di ragionevolezza e di rieducazione della pena in virtù dell'art. 62 bis c.p., nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell'applicazione del primo comma dello stesso articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato. Sarebbe dunque possibile applicare le attenuanti generiche sulla base di una condotta positiva del reo successiva al reato, considerando che, da un lato, la recidiva può basarsi anche su fatti remoti e privi di rilevante gravità e, dall'altro, che la decisione può sopravvenire anche a distanza di anni dalla commissione del fatto per cui si procede. Non di meno, successivamente, l'imputato potrebbe aver tenuto condotte indicative di una risocializzazione in corso, o interamente realizzata.

Secondo la Corte, la disposizione è fondata su una presunzione che non risponde a un dato empirico e comporta un doppio automatismo: da una parte l'obbligatorietà dell'applicazione della recidiva in occasione della commissione di reati di cui all'art. 407, co. 2 lett. a c.p.p., dall'altra la prevalenza della recidiva rispetto alla condotta successiva al reato. Infine, si preclude la finalità rieducativa della pena, dal momento che la disposizione normativa nega valore a comportamenti sintomo di risocializzazione e pentimento da parte del reo.

Nel corso degli ultimi anni l'istituto della recidiva è stato ancora una volta al centro del dibattito parlamentare e giudiziario, i quali hanno portato a modificarne diversi aspetti per mitigarne il regime. "Sotto la spinta della sentenza della Corte Europea

Torreggiani<sup>46</sup> e la minaccia di una procedura di infrazione, il Governo tenta, a piccoli ed incerti passi e in maniera poco convincente, di adeguarsi ai parametri minimi di “civiltà carceraria”. Ma al di là di qualche misura “svuotacarceri”, che peraltro si è già dimostrata inutile, nulla è previsto per attuare la finalità costituzionale e sovranazionale della rieducazione dei detenuti prima della scarcerazione onde evitarne la recidiva ed il loro quasi immediato rientro in carcere<sup>47</sup>. Attraverso il d.l. 1 luglio 2013, n. 78 poi convertito nella L. 9 agosto 2013, n. 94 sono stati modificati diversi istituti all’interno di fonti normative, quali l’Ordinamento Penitenziario, il codice di procedura penale, il codice penale, ma anche i testi unici in materia di stupefacenti e di immigrazione ed è stato infine definito il ruolo del Commissario straordinario per l’edilizia carceraria, il tutto per migliorare l’organizzazione penitenziaria, le condizioni di vita detentiva e il trattamento.

Per quanto riguarda in particolare le modifiche connesse all’istituto della recidiva, si segnala innanzitutto la soppressione dell’art. 656, co. 9 lett. c c.p.p. che prevedeva l’esclusione dei recidivi reiterati dalla sospensione dell’esecuzione per pene detentive brevi. Questa abrogazione sembra essere stata dettata dalla “scarsa significatività, in termini di difesa sociale, della presunzione assoluta di pericolosità a carico di questa categoria di condannati” (Della Bella, 2016) e richiesta dall’esigenza di ridurre il flusso di ingressi in carcere. Il decreto “svuota carceri” ha introdotto piuttosto un “diritto penale aperto al vaglio individualizzante del giudice in tema di concreta gravità del fatto e di pericolosità sociale dell’autore” (De Vito, 2013), comportando una prima inversione di rotta rispetto alle tendenze punitive del Legislatore del 2005.

L’ultimo approdo in tema di recidiva in un’ottica erosiva del regime autoritario della legge “ex Cirielli” proviene dalla magistratura, in cui nella sentenza 21 luglio 2015 della Corte Costituzionale<sup>48</sup> è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 99 c.p., in riferimento al carattere obbligatorio dell’applicazione della recidiva per i reati di cui

---

<sup>46</sup> C. Eur. Dir. Uomo, sentenza dell’8 gennaio 2013, nel caso Torreggiani e altri c. in Italia. In questa sede la corte ha ingiunto all’Italia, per il lungo periodo, di adottare, entro un anno, misure individuali e generali a carattere compensativo per cessare la situazione di violazione dei diritti umani accertata nelle carceri e un equo risarcimento per coloro che hanno visto violata la propria dignità.

<sup>47</sup> Filippi sostiene che non sia stato fatto nulla per mezzo della L. 21 febbraio 2014, n. 10 per rieducare i detenuti, combattere la recidiva e assicurare una formazione professionale, se non prorogare gli sgravi fiscali e le agevolazioni (introdotti dalla legge Smuraglia) per i datori di lavoro che hanno intenzione di assumere soggetti ristretti. Si deve fare molto di più -prosegue Filippi- per sopperire alle numerose carenze nel sistema penale e rispettare i minimi standard di trattamento e condizioni delle carceri imposti dalla Corte EDU (Filippi, 2014).

<sup>48</sup> Corte Cost., sent. 21 luglio 2015, n. 185, in [www.consultaonline.it](http://www.consultaonline.it)

all'art. 407, co. 2 lett. a c.p.p. La tendenza di eliminare, o quanto meno di limitare gli aspetti più repressivi e rigorosi di questo istituto, risponde al principio contenuto nell'art. 3 Cost., per cui eventuali automatismi normativi, iuris et de iure, sarebbero giustificati solo in quanto fondati su una base statistica attendibile<sup>49</sup>. Nella sentenza, la Corte Costituzionale ha colto l'occasione per sottolineare l'importanza che, affinché possa essere dichiarata la recidiva, sussista una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito e, dunque, che il giudice possa valutare concretamente sull'andamento della questione<sup>50</sup>.

Sotto il profilo dell'incostituzionalità della recidiva obbligatoria infatti, rispetto all'art. 27, co. 3 Cost., si sarebbe presentata una violazione in quanto “la preclusione dell'accertamento giurisdizionale della sussistenza, nel caso concreto, delle condizioni “sostanziali” legittimanti l'applicazione della recidiva rendeva la pena palesemente sproporzionata -e dunque, avvertita inevitabilmente come ingiusta dal condannato- vanificandone, già a livello di comminatoria legislativa astratta, la finalità rieducativa”.

L'esigenza imminente di cambiamento innescata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo con le sentenze Sulejmanovic e Torreggiani del 2013, avvenne dopo che la Corte di Strasburgo condannò lo Stato italiano per “trattamenti inumani e degradanti” a fronte di una violazione sistemica dell'art 3 del CEDU. Tale condanna è stata scaturita dalla strutturale inadeguatezza degli spazi detentivi, aggravata dal persistente sovraffollamento, nonché dalla mancanza di efficaci strumenti giuridici capaci di sanare tale violazione dei diritti dei detenuti.

Le condizioni di salute e sanità odierne delle carceri italiane documentate dall'associazione tramite l'attività dell' Osservatorio svolta nei penitenziari italiani, delinea una situazione problematica sotto diversi punti di vista: nel 69.4% degli istituti visitati non vengono garantiti i 6 mq di spazio vitale che il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura ha definito standard minimo per i detenuti; nell'8.1% delle strutture il riscaldamento in cella non è funzionante e nel 43% delle celle manca l'acqua calda. La vivibilità degli spazi è compromessa anche dai limiti nell'accesso alle attività in comune (lavorative, istruttive, formative, sportive, ecc.). Nel 41.9% dei casi non viene

---

<sup>49</sup> La Corte, sulla base di una costante giurisprudenza (ex multis, sent. n. 213 e 232 del 2013, n. 182 e 164 del 2011, n. 139 e 265 del 2010), si esprime nella sentenza nei seguenti termini: “le presunzioni legali in materia penale violano il principio di uguaglianza, se risultano arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit”

<sup>50</sup> Già Cass., Sez. Un. pen., 27 maggio 2010, n. 35738, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

garantito accesso settimanale alla palestra e, più in generale, nel 40.7% degli istituti visitati non tutte le celle sono aperte per almeno 8 ore al giorno.

Da una prospettiva economica, per lo Stato italiano un detenuto costa circa 137 euro al giorno, che moltiplicato per le 60.000 persone detenute nelle 190 carceri dislocate sul territorio nazionale, fanno raggiungere una spesa di circa 8 milioni di euro al giorno. Complessivamente quindi, lo Stato italiano stanziava la cifra di 3 miliardi di euro all'anno per il mantenimento del sistema penitenziario. Tuttavia, di questi solamente il 20% è destinato alle spese personali dei detenuti, poco più di 20 euro, il rimanente viene investito per il pagamento del personale civile e della polizia penitenziaria, oltre che per le spese di mantenimento delle carceri. Va da sé che maggiore è il numero dei detenuti maggiore sarà la spesa che lo Stato dovrà sostenere.

A livello europeo l'Italia è uno degli Stati che spende di più per il mantenimento delle carceri, preceduta solamente dalla Russia e dalla Germania. Infatti, il tasso di sovraffollamento nelle carceri (il rapporto tra presenze e posti letto) sfiora il 120% e in 42 istituti (uno su cinque) il 150%: questi sono i numeri registrati nel rapporto sulle condizioni di detenzione dall'Associazione Antigone del 2019. Il fenomeno del sovraffollamento rappresenta uno dei problemi più gravi della Repubblica Italiana: esso ha origini antiche e viene spesso affrontato come una condizione ormai fisiologica degli istituti detentivi, non come una distorsione del funzionamento degli stessi, la cosiddetta "fisiologica patologia".

Infatti, nel corso dei lavori parlamentari aventi ad oggetto la conversione in legge del d.l. n 211 del 2011 ("Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri") è stato rilevato come «la questione relativa al sovraffollamento carcerario non può essere inquadrata come emergenza straordinaria, bensì come problematica strutturale che investe l'Italia ormai da più di quaranta anni». Basti pensare che «nell'arco di circa sessant'anni sono stati emanati ben trenta provvedimenti d'indulto senza mai addivenire ad una riforma strutturale capace di risolvere il problema» (Gargani, 2012).

Un'ultima riflessione è rivolta alle funzioni svolte dalle misure alternative le quali vengono individuate nella funzione deflattiva rispetto alla popolazione detenuta e la riduzione della recidiva. In uno studio effettuato nel 2007 dal Direttore dell'Osservatorio delle misure alternative del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria (DAP),

emerse che la percentuale dei recidivi fra coloro che scontano una pena in carcere era del 68,45%, mentre nel caso di coloro che scontano una pena alternativa la percentuale scendeva al 19% (Ronco, 2017). Il carcere, infatti, non è l'unica forma di esecuzione di una pena e secondo alcuni non dovrebbe essere neanche la principale. È questo il messaggio che negli ultimi anni il Consiglio d'Europa ha inviato agli stati membri, in particolare attraverso varie raccomandazioni volte a promuovere l'uso di misure alternative al carcere (su tutte, si veda la Raccomandazione R (2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle Regole in materia di "probation", approvata il 20 gennaio 2010).

Ma come evidenzia l'Associazione Antigone, la funzione deflattiva attribuita all'estensione delle misure alternative risulta spesso illusoria, in quanto al crescere delle misure alternative, tende a crescere anche la percentuale della popolazione detenuta.

Alla luce di studi odierni, il dato che sembra dare una misura dell'efficacia delle misure alternative in generale in termini di riduzione della recidiva è quello relativo alle revoche. Infatti, i numeri sono estremamente bassi (il 5,92% nel complesso), soprattutto se consideriamo le revoche per commissione di nuovi reati (0,71%) (Ronco, 2017).

Questi risultati, insieme alle ricerche sul tema condotte a livello nazionale o locale (cfr. E. Santoro, S. Tucci, 2006; F. Leonardi, 2007; L. Manconi, G. Torrente, 2015; D. Ronco, G. Torrente, 2015), sostengono l'efficacia della funzione di riduzione della recidiva in caso di condanna scontata in misura alternativa anziché in carcere.

In conclusione, l'ultimo paragrafo del capitolo tratterà degli studi sulla recidiva che la letteratura di settore mette a disposizione, al fine di avere un quadro più completo del fenomeno oggetto di indagine.

#### **1.4 La recidiva nella letteratura**

A fronte della scarsità e della frammentarietà sia delle ricerche effettuate in Italia che dei monitoraggi specifici e degli studi di follow-up da parte dell'amministrazione penitenziaria sul fenomeno della recidiva (Manconi & Torrente, 2015) i dati che si possono osservare sono quelli relativi alle statistiche degli imputati condannati pubblicate dall'Istat aggiornati fino al 2017.

Tale frammentarietà si riflette, come argomentato in precedenza, nell'eterogeneità delle definizioni di recidiva, le quali portano a diverse metodologie di indagine e quindi ad una difformità di risultati. Nella fattispecie all'interno delle indagini criminologiche si fa riferimento al recidivo nel senso di delinquente abituale che, nelle statistiche su base giuridica ha un significato differente. Inoltre, queste ricerche si muovono per lo più verso un particolare tipo di reato, specialmente sulle condotte dei *sex offenders*, prendendo in considerazione contesti territoriali ristretti, come singoli penitenziari. Altri limiti alla rilevazione statistica dipendono dal numero dei fatti di reato e anche dalla difficoltà di compiere follow up dopo la scarcerazione.

Esistono inoltre problemi legati agli impedimenti legali, alla privacy, alla sovrastima di alcuni reati, ma anche, e soprattutto, al mancato aggiornamento dei dati nei casellari giudiziari e alla scarsità di fonti di statistica ufficiali. Secondo Patrizio Gonnella, presidente dell'associazione Antigone, le sole fonti che possono documentare il fenomeno della recidiva sono indagini a campione o l'esperienza di chi, frequentando "per ragioni professionali o umanitarie le patrie galere si rende conto che i detenuti sono quasi tutti recidivi".

Le fonti ufficiali non si occupano in modo specifico di "recidiva", ma segnalano coloro che hanno già avuto in passato una condanna. Questo porta con sé la criticità per cui tale valore può contenere soggetti cosiddetti recidivi ma anche una serie di detenuti che non lo sono, in quanto non ancora condannati oppure non dichiarati recidivi. Infine, "i reati considerati sono esclusivamente quelli ascritti a soggetti che si trovano in carcere al momento della rilevazione, dunque nessun confronto è consentito con soggetti recidivi che non hanno affrontato un percorso sanzionatorio di tipo istituzionale, né è specificato se le precedenti condanne siano da intendersi al carcere o ad altre pene. [...] È evidente come uno studio empirico, basato su tassi di recidiva e indici di criminalità, si presenti come perdente sin dal suo esordio".

I dati disponibili da consultare per osservare l'andamento della recidiva sono quelli circa l'assegnazione delle misure alternative e i motivi della loro revoca (indice di ostacolo al processo di reinserimento), i quali vengono pubblicati regolarmente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nell'ambito dell'esecuzione penale. Questi sono raggruppati in classificazioni e, come osservato da Sette (2016), sono necessarie alcune puntualizzazioni di tipo metodologico.

Nella fattispecie, la colonna denominata “revoca per nuova posizione giuridica per assenza di requisiti giuridico-penali previsti” significa che al condannato, durante l’esecuzione della misura alternativa già concessa, è giunto un nuovo titolo definitivo di esecuzione pena che ne impedisce la prosecuzione per superamento dei limiti di pena richiesti: questo non denota automaticamente la sussistenza di una carriera criminale ma può significare che la persona abbia commesso diversi reati in un unico periodo della sua vita e riceva le condanne in momenti diversi (Sette, 2016).

Tale situazione va quindi ad impattare nei percorsi di reinserimento sociale in quanto la misura alternativa rischia di essere, “invece che la porta di reingresso nella società, la tappa di una vicenda in cui si costruisce di giorno la tela” del reinserimento “che poi i ritardi della giustizia disfano con condanne che nel migliore dei casi portano [...] alla nuova tessitura del percorso di reinserimento” (Santoro & Tucci, 2006).

Si tratta quindi di dati che permettono un’analisi parziale dell’oggetto di studio in quanto non provvisti di ulteriori elementi che, invece, potrebbero permettere di osservare il fenomeno in maniera più approfondita.

Se la recidiva si configura in una concezione giuridico-penale nell’art.99 del c.p. sopra menzionato, è da un punto di vista socio-criminologico di recidiva che si attinge il concetto di “carriera deviante” e i relativi studi classificatori di cui si fa uso per prognosticare la recidiva.

Il recidivo di interesse criminologico è colui il quale ricade nel reato ma non necessariamente ha subito una precedente condanna. Il fenomeno del recidivismo nella sua accezione criminologica, infatti, può prescindere sia dalla condanna che dall’esecuzione della pena. Il campo d’indagine criminologico risulta in questo modo assai più ampio: nel suo campo d’osservazione vengono compresi elementi quali la “professionalità” o l’“abitualità” che nella costruzione giuridica rappresentano istituti autonomi e considera le condotte pericolose o c.d. devianti le quali non si identificano in una precisa figura giuridica di reato (Paloscia, 1986).

A tal proposito, alla luce delle categorie interpretative della Scuola Positivista e a seguito dell’introduzione del concetto di prevenzione speciale, si fa strada la moderna disciplina della Criminologia Clinica che associa alla criminologia i metodi della ricerca medica e psicologica per accertare la personalità del singolo delinquente, il suo rapporto



con l'ambiente e la possibilità di un intervento terapeutico basati su un inquadramento della persona che delinque costituito a priori (Scardaccione, 2010).

I metodi di ricerca sono indagini sul campo settoriali e studi predittivi, i quali, utilizzando indicatori di tipo quantitativo, propongono di prevedere il comportamento di soggetti dei quali si conoscono le caratteristiche (Leonardi, 2007).

In questa prospettiva gli studi odierni sul recidivismo in ambito psicologico-forense convergono nella pratica del "risk assessment", o "valutazione del rischio" che viene definita come metodologia scientifica rivolta alla prevenzione della ricaduta criminale e al trattamento dell'autore di reato persistente e recidivo. Tale pratica mira quindi ad identificare tutti quei fattori individuali e ambientali potenzialmente in grado di favorire la recidiva e la persistenza criminale.

Scopo di questo tipo di valutazione è cercare di capire come fattori di rischio interagiscono e si influenzano reciprocamente nel portare alla manifestazione della condotta deviante (Volpini, et. al., 2008). In tal senso, il comportamento criminale non è mai il prodotto di un singolo fattore, ma sempre il frutto di un'interazione complessa.

Una metodologia che parte da questi presupposti è la Checklist per la Valutazione del Rischio di Recidiva (C-VRR) (Zara, 2015), strumento costruito in Italia che permette di supportare l'esperto nell'individuazione delle aree criminologiche che hanno avuto un'importante influenza sulla carriera criminale di un individuo e di pianificare un trattamento personalizzato calibrato sulle risorse del reo. Questo metodo si offre di valutare l'interazione tra il potenziale antisociale, i fattori di rischio statici e dinamici e la rispondenza al trattamento del soggetto, integrando il tutto con la storia passata, i bisogni attuali e le necessità riabilitative future (Zara, 2015). Si fonda quindi su una concezione della devianza centrata sulla rilevazione e sull'analisi dei fattori che la determinano, ponendo l'enfasi di ricerca ancora una volta sulla ricerca delle cause.

Nella letteratura criminologica vengono identificati due tipi di recidivismo: il primo legato ad una carriera criminale che fa del crimine uno stile di vita, il secondo rappresenterebbe una serie di azioni incontrollate, commesse per disadattamento, dipendenze. Nel primo caso vengono identificate cause di tipo sociale, mentre nel secondo psicologiche o psicopatologiche.

I fattori che vengono individuati sono l'età, più giovane è l'età del primo reato maggiore sarà la probabilità che si manifesti la recidiva (Sellin, 1969); l'istruzione, in

quanto la delinquenza in generale viene commessa da soggetti con un basso grado di scolarizzazione; la volontà e l'abitudine criminosa legata alla difficoltà della vita al di fuori dal carcere o dalla volontà stessa di non abbandonare certi circuiti di illegalità, il luogo di residenza, il lavoro, lo stato matrimoniale affettivo, fattori economici ecc.

Per quanto riguarda la ricerca sociale italiana sul fenomeno della recidiva, la maggior parte delle opere più recenti si è occupata del rapporto tra la pena carceraria e la ricaduta nel reato, osservando l'effetto dell'applicazione di misure alternative su di esso. Uno degli studi preso in considerazione in questa sede è quello svolto da Giuseppe Mosconi e Laura Baccaro nel 2003 per la valutazione sull'efficacia di un trattamento rieducativo, composto anche da misure alternative, e del reinserimento sociale del detenuto (Mosconi, & Baccaro, 2004). Attraverso l'indagine denominata "Il girone dei dannati" gli autori hanno voluto analizzare il fenomeno del recidivismo somministrando un questionario ai detenuti delle carceri di Padova riguardo ai bisogni da loro ritenuti primari al momento della scarcerazione. Dai risultati emerge una percezione "di esclusione dalla vita" da parte dei detenuti che, alla luce della loro "colpa", ritengono di meritare (Mosconi & Baccaro, 2004).

Emerge inoltre come molti non considerano utile affidarsi alle strutture assistenziali sul territorio dopo la scarcerazione. "Di fondo emerge una sfiducia sostanziale nei confronti delle istituzioni sociali concretamente preposte al reinserimento tanto che, di fatto, si preferisce poi arrangiarsi da soli" (Mosconi & Baccaro, 2004). Rispetto ai contatti avuti dai detenuti prima della scarcerazione, il dato più alto riguarda la famiglia d'origine, il secondo offre come l'11,8% degli intervistati non ha preso contatti con nessuno (Mosconi & Baccaro, 2004).

Un altro aspetto trattato nell'indagine è il ruolo del lavoro nel processo di risocializzazione dei detenuti. La maggior parte dei soggetti prima della condanna dichiara di avere un impiego, anche se precario (65%). I mestieri svolti sono tendenzialmente di tipo manuale e con un livello scarso di professionalità; si registrano muratori e altri impiegati nel settore edile, operai, operatori nella ristorazione (cuochi, camerieri ecc.) e alcuni commercianti. A seguito della prima scarcerazione, tra coloro che sono riusciti a trovare un'occupazione, la maggioranza ha svolto un lavoro che si avvicinava a quello precedente la condanna, e il numero dei disoccupati è leggermente più basso (si passa dal 15,4% al 7,1%). All'uscita dal carcere solo il 4,7% chiede aiuto al

datore di lavoro e solo il 2,2% alle cooperative e associazioni, nonostante l'assenza di un'occupazione venga percepita come la principale preoccupazione per la maggioranza degli ex detenuti (20%). Il 35,3% degli intervistati ha sostenuto che il primo provvedimento che le autorità dovrebbero adottare in favore degli ex detenuti riguarda proprio la possibilità di accedere a un'attività lavorativa mentre il 38%, alla domanda rispetto ai propri desideri per il futuro, pensa a un progetto lavorativo.

All'interno della letteratura psico-sociologica si sostiene come l'ingresso in un'istituzione totale possa comportare l'immediata perdita di ogni riferimento "una serie di umiliazioni, degradazioni e profanazioni del sé" dando avvio ad un cambiamento radicale nella carriera dell'individuo, "carriera determinata dal progressivo mutare del tipo di credenze che l'individuo ha su di sé e su coloro che gli sono vicini" (Goffman, 2003).

Le procedure di ammissione, infatti, comportano la perdita di tutto ciò che di personale l'individuo possiede e la sua sostituzione con oggetti standardizzati proprietà dell'istituzione. Queste "cerimonie di degradazione di status" preparano secondo Goffman il deterioramento dell'immagine che l'individuo ha di sé stesso a partire dalla quale esso stesso concorrerà alla definizione e alla sanzione della sua inferiorità: ciò che secondo l'autore garantirà la sua sottomissione all'istituzione e ai meccanismi del suo funzionamento.

Il successivo adeguamento alla vita carceraria, secondo Goffman comporta una progressiva spoliatura dei ruoli abituali e, nel caso di una permanenza protratta dell'individuo nell'istituzione è possibile assistere a "ciò che viene definito come un processo di "disculturazione" (Clemmer, 1997) vale a dire ad una mancanza di "allenamento" che lo rende incapace - temporaneamente- di maneggiare alcune situazioni tipiche della vita quotidiana del mondo esterno, se e quando egli vi faccia ritorno".

Gli studi di Rostaing (1997), Chantraine (2004) e Vacheret (2005) parlano di interiorizzazione dei ruoli e dell'assunzione di status che viene a crearsi durante la fase detentiva. Gli autori pongono il focus sull'interpretazione che la persona reclusa dà della propria esperienza carceraria: il senso che viene per lui ad assumere il periodo della detenzione. Nello specifico si sostiene come l'interpretazione della pena detentiva nel contesto del proprio vissuto complessivo spinga la persona reclusa ad adottare forme diverse di interazione con l'istituzione penitenziaria e con la gestione della propria vita

anche fuori dal mondo istituzionalizzato (Rostaing, 1997; Chantraine, 2004; Vacheret, 2005).

Ancora, secondo la “teoria dell’etichettamento” o Labelling Theory, la delinquenza nasce dall’applicazione di una norma sanzionatrice: è la società stessa che crea il concetto di devianza e indica quindi chi è il criminale. La stigmatizzazione consisterebbe nel conferimento da parte della società di una particolare caratteristica negativa, con diverse conseguenze: dal riconoscimento di tale peculiarità alla derisione, fino all’esclusione sociale o alla condanna (Goffman, 2003).

Howard Becker sosteneva che “trattare una persona deviante per un aspetto come se lo fosse per tutti gli altri produce una profezia che si autodetermina. “Questo mette in moto dei meccanismi che contribuiscono a far conformare la persona con l’immagine che ne ha la gente” (Becker, 2017). Ma, soprattutto, quando lo stigma è conosciuto o addirittura pubblico, esso è in grado di isolare il soggetto dalla stessa società e di relegarlo inevitabilmente tra i suoi “simili”. Secondo questa visione una società stigmatizzante confinerà l’ex-detenuto ai suoi margini, costringendolo a ripercorrere la via del crimine, in quanto sarà portato a intrattenere rapporti non con i “gruppi convenzionali”, bensì con i gruppi devianti (essendo l’uomo un essere naturalmente dipendente dal bisogno di tessere relazioni sociali con gli altri; Spano, 2000).

La stigmatizzazione sarebbe in grado, dunque, di stabilire la devianza e di consegnare al singolo una definizione deviante di sé (Lemer, 1981). Lo stigmatizzato si comporta da soggetto deviante in quanto “l’etichetta” gli preclude molte risorse e possibilità sociali, soprattutto nel campo lavorativo. Paradossalmente, il soggetto deviante non agisce contro la società, ma in modo conforme a ciò che questa ha previsto per lui, nel momento in cui lo ha “condannato a delinquere” (Campana, 2013). Secondo questa teoria “riconoscere l’origine sociale della devianza e del crimine significa riconoscere una colpa collettiva da parte della società cui appartiene il singolo criminale, per cui diventa necessario che l’intera società si assuma la responsabilità del reato e che il deviante venga inserito all’interno di questa società attraverso un processo collettivo di rieducazione e riparazione del crimine” (Dagnello, 2015).

Dalle teorie presentate in precedenza si evince che il fondamento conoscitivo utilizzato per studiare il fenomeno della recidiva si muove alla ricerca di enti empirico-fattuali che si presuppone siano in relazione causale con l’oggetto di ricerca.

Ecco che nelle scienze forensi i principali strumenti di valutazione psicologica (“risk assessment”) offrono un quadro valutativo complessivo della cosiddetta “struttura di personalità” e dell’eventuale inquadramento diagnostico che mirano ad identificare tutti quei fattori individuali e ambientali potenzialmente in grado di favorire la persistenza della condotta criminale. Utile, a questo punto, osservare come la diagnosi in sé risulti un processo conoscitivo orientato “al ricondurre un fenomeno o un gruppo di fenomeni, dopo averne considerato ogni aspetto, a una categoria”, seguendo le linee del DSM e alla luce della classica criteriologia medico legale in tema di nesso materiale di causalità e in relazione ai mezzi di prova di volta in volta forniti (Turchi et al., 2018).

Allo stesso modo nell’ambito della ricerca sociale italiana la maggior parte delle opere più recenti si è occupata del rapporto tra la pena carceraria e la ricaduta nel reato prendendo in esame una serie di fattori sociali ritenuti “humus fondativo” nella persistenza del comportamento deviante, quali l’occupazione lavorativa, l’istruzione e i legami interpersonali del reo.

Ancora, secondo la “teoria dell’etichettamento”, la delinquenza scaturirebbe dall’applicazione di una norma sanzionatrice che creando il concetto stesso di devianza comporterebbe la stigmatizzazione dell’individuo deviante sino all’esclusione dello stesso dal tessuto sociale.

In conclusione è quindi possibile osservare che per quanto le definizioni di “recidiva” riconoscano una loro collocazione all’interno della Comunità, la solidità e l’auto-legittimazione dell’impianto conoscitivo e applicativo della dimensione legislativa da un lato, e dall’altro l’assenza di un appropriato e rigoroso apparato conoscitivo sulle dimensioni “sociale” e “psicologico”, generino uno scivolamento globale della configurazione di “recidiva” entro una cornice meccanicistica, ove “recidiva” è considerata alla stregua di un “ente”, siano le cause ricercate circostanze o fattori di personalità.

A fronte di quanto esplicitato, le diverse definizioni del fenomeno e quindi successivamente le osservazioni di ricerca ad oggi a disposizione, hanno confluato nella valutazione (ossia la “determinazione del valore da assegnare a cose o fatti ai fini di un giudizio, di una classifica, ecc”) del rischio di recidiva sulla base di relazioni causali rilevate tra i supposti fattori individuati empiricamente, facendoli assurgere ad antecedenti pressoché stabili e a sé stanti della persistenza della condotta deviante.

Il presente elaborato si discosta -in termini epistemologici, ossia di processo di conoscenza- dalla cornice meccanicistica che inquadra e analizza il fenomeno della recidiva come “attributo” dell’individuo, ovvero prodotto di variabili determinanti stabilite empiricamente a priori, e propone di descrivere il fenomeno entro una cornice narrativistica. Come verrà approfondito in seguito, secondo questa cornice la condotta deviante viene considerata a come costruita entro la dimensione narrativa, e quindi osservabile attraverso la descrizione dei processi discorsivi utilizzati.

## **1.5 Conclusioni**

Come fin qui rappresentato, discipline come la psicologia o la criminologia che si sono occupate del costrutto di “devianza” e di “recidiva”, hanno cercato di rispondere a domande quali “perché lo fanno?”, “cosa c’è in loro che li porta a fare cose non consentite?” (Turchi & Ciardiello, 2005).

Nella vita di tutti i giorni può accadere che quando uno “stato di normalità” socialmente condiviso viene infranto, le persone si interrogano sul “perché” ciò sia potuto accadere. Allo stesso modo la spiegazione può rimandare ad una o più presupposte cause che assumono, a seconda della situazione, significati differenti (dalla “malattia mentale”, al “disagio sociale”, alle disposizioni personali, al contesto familiare, sociale, ecc.).

Il porsi una domanda di questo tipo fa emergere senza indugio una questione fondamentale legata a come conosciamo, la quale fonda una precisa opzione conoscitiva (Turchi, 2016).

La domanda “perché” rimanda ad un modo di conoscere ad un paradigma<sup>51</sup> denominato dai filosofi della scienza “meccanicistico”, nel quale la realtà ha uno statuto ontologico indipendente dall’osservatore, ed è costituita da enti che possono essere spiegati in termini di legami causa-effetto (Turchi, 2016).

---

<sup>51</sup> Un paradigma individua degli assunti conoscitivi, va considerato una modalità di conoscenza circoscritta ed integrata e viene definito attraverso concetti, legami tra concetti e teorie (Turchi, 2016).

Per quanto riguarda il modo con la quale rispondiamo: se la risposta è casuale, ossia non è in grado di esplicitare in virtù di che cosa è tale, siamo nel novero del senso comune; se al contrario, si è in grado di esplicitare il fondamento con la quale si costruisce la risposta e si è in grado di stabilire e verificare un preciso legame fra la domanda e la risposta, siamo nell'alveo del senso scientifico (Turchi, 2016).

Muovendosi in una dimensione causale, il senso scientifico si è avvalso di alcune teorie di senso comune che considerano l'associazione tra l'infrazione delle norme sociali e la devianza intrinseca all'agente o tra caratteristiche personali predeterminate e l'inevitabilità dell'atto recidivo da parte dell'agente stesso. Nell'alveo di tale commistione, sono state elaborate definizioni del costrutto di devianza di tipo statico o patologico fondate attraverso meccanismi di tipo causa-effetto, considerandolo e gestendolo come un dato di fatto esistente di per sé, individuale e isolato.

Quanto fino ad ora esplicitato sottolinea ancora una volta come, storicamente, grazie al concorso della psicologia clinica nella filogenesi della psichiatria, è divenuto possibile iniziare ad impostare degli impianti tassonomici (classificatori) secondo presupposti nosografici (descrizioni di raggruppamenti di sintomi) su cui strutturare dei presupposti diagnostici che potessero evitare aspetti critici relativi all'impossibilità di individuare cause organiche certe di quadri clinici definiti (Turchi, 2016).

In base a questi sviluppi diagnostico-tassonomici il sistema giudiziario si è avvalso della psichiatria "ponendo" alcuni quesiti circa il rapporto (del tutto presupposto), fra il compiere un reato e la condizione "psichica" del reo, facendo così nascere la psichiatria forense (Turchi, 2016).

Il sistema diagnostico e quello giudiziario, storicamente entrati in relazione dalla metà del diciassettesimo secolo, si differenziano tra loro per la caratteristica normativa di riferimento: nel primo caso è categoriale-astratta (diagnosi), nel secondo è empirica (il reato) (Turchi, 2016).

In termini di episteme quindi, il sistema giudiziario possiede un riferimento chiaro e concreto: il rilievo empirico del reato e della sua violazione; il sistema diagnostico, al contrario, presenta un riferimento categoriale astratto, ossia si rifà a quelle che sono delle categorie conoscitive. Tuttavia, entrambi i sistemi si connettono ad una norma (Turchi, 2016).

Quando i piani del sistema diagnostico e del sistema giudiziario entrano in relazione, si nota facilmente come alcune categorie di reo possano passare anche sotto l'egida del sistema diagnostico (es. consumatore di sostanze illegali vs tossicodipendente), ma non si dà invece l'opposto, ovvero le categorie diagnostiche non rientrano in categorie giudiziarie.

In altri termini, se a fronte della realtà "reato" vi possono essere delle relazioni con una categoria astratta (diagnostica) per cui queste possono divenire concrete perché riferibili a chi ha commesso un reato, non vale l'opposto. Infatti, una categoria diagnostica può non trovare corrispondenza in termini concreti in un "reato". Pertanto, è possibile affermare che è il sistema diagnostico ad appoggiarsi a quello giuridico e non viceversa, cioè è il primo che ha trovato una legittimazione grazie alle "richieste" del sistema giudiziario (Turchi, 2016).

Inoltre, le relazioni tra i due sistemi consentono un ulteriore passaggio che rafforza l'ontologizzazione del fondamento degli stessi: la connotazione morale. In tal modo ciò che è normale per entrambi diviene anche "buono": il dato ontologico legato al giudizio morale fa sì che quanto viene definito assuma lo statuto di "vero". La ricerca del "vero" corrisponde allo stabilire e sancire "quale realtà c'è". Pertanto, tale operazione consente di affermare che i due sistemi considerati facciano diretto riferimento ad una norma che diviene costitutiva, e che quindi tutti i discorsi prodotti vengano ascritti agli universi normativi, divenendo anche una "realtà di fatto" (Turchi, 2016).

Nel paradigma a cui fa riferimento e su cui si fonda la ricerca presentata nel presente elaborato, invece, il sistema giudiziario e diagnostico vengono mantenuti ad un livello epistemologico di tipo gnoseologico, ovvero di processo discorsivo (Turchi & Gherardini, 2014). Ciò che viene osservato e descritto sono i processi discorsivi che generano ciò che per senso comune definiamo "realtà", e che pertanto risulta legata ad una dimensione processuale. Cambiando i presupposti di conoscenza cambiano le domande su cui la ricerca si focalizza, per cui a fronte della scelta epistemologica e teorica fin qui presentata, non interessa "che cosa è" ma interessa "come" la realtà "recidiva" si genera, ossia "come" la realtà "recidiva" si sviluppa, attraverso il processo discorsivo (Turchi, 2016). Essendo quest'ultimo un oggetto d'indagine a cui è possibile avere accesso, esso risulta quindi descrivibile, permettendo di evitare necessariamente di interpretarlo attraverso una data teoria, sovrascrivendolo.



In questa sede si tratterà del costrutto di recidiva da una prospettiva interazionista in cui il comportamento deviante è considerato come ogni altra attività umana, essendo un'attività sociale, da analizzare in ogni sua sfaccettatura, soprattutto all'interno del terreno interattivo che la genera.

Il campo di indagine includerà quindi “una vasta gamma di persone e avvenimenti, non solo gli accusati, ma anche gli accusatori, non solo le attività potenzialmente e effettivamente devianti e circostanze, i contesti in cui nascono, ma anche le norme che le prescrivono, le giudicano, le reprimono e le attività di coloro che sono deputati al controllo sociale e che sono chiamati a definire e dunque individuare la devianza” (Turchi & Ciardiello, 2005).

Come verrà illustrato più dettagliatamente nel prossimo capitolo, coerentemente con gli assunti del paradigma in cui la ricerca è inquadrata, la realtà è intesa non come un “dato” esistente di per sé, ma come configurazione generata dal dipanarsi del processo discorsivo. Nello specifico si entrerà nel merito del costrutto di “recidiva” e di come questo, secondo la teoria di riferimento, viene generato attraverso il contributo di diverse voci narranti. A partire da questa lente di osservazione verrà poi presentato l'obiettivo della ricerca e lo strumento utilizzato che ha consentito di descrivere la configurazione del grado di esposizione al rischio di recidiva nel contesto carcerario Due Palazzi di Padova.



## **CAPITOLO 2: IL FONDAMENTO DELLA CONOSCENZA**

Nel presente capitolo si andrà ad affrontare in un primo momento il discorso relativo a ciò che viene definita “riflessione epistemologica”, ossia si entrerà nel merito di come una disciplina che si propone di offrire un contributo di senso scientifico generi la conoscenza circa l’oggetto che vuol indagare. La questione di “come” si genera la conoscenza è un passaggio che, come si vedrà in seguito, si ritiene necessario affrontare per poter offrire un contributo in ambito scientifico, che sia coerente con gli assunti epistemologici (conoscitivi) della disciplina stessa (Turchi, 2016). Questo primo passaggio renderà possibile affrontare il discorso relativo ai due modi di conoscere che disponiamo per generare un senso della realtà e che, in virtù dell’uso del linguaggio, offrono un dato di realtà differente: il senso comune ed il senso scientifico. Successivamente saranno vagliati i diversi livelli di realismo offerti dalla riflessione epistemologica, in particolare si affronteranno il realismo monista e quello concettuale, i quali, come vedremo, esplicitano il rapporto che si genera tra chi osserva (l’“osservatore”) e l’oggetto che si propone di indagare (l’osservato”).

Introdurre la riflessione epistemologica consentirà poi di descrivere la nozione di “paradigma” nei termini di modalità di conoscenza, ossia di delineare la cornice entro la quale si collocano gli assunti conoscitivi propri di una scienza. Ciò permetterà di distinguere, nel novero del senso scientifico, diverse modalità di conoscenza espresse attraverso differenti usi del linguaggio cui le discipline si servono per indagare i propri oggetti di indagine. Le differenti modalità di conoscenza sono individuabili a partire dall’esplicitazione delle basi etimologiche che caratterizzano le discipline stesse e che, come si vedrà nel corso del capitolo, si identificano nei suffissi “-ica”, “-nomos” e “-logos”. In particolare, alla luce della cornice entro cui poggia la ricerca, saranno illustrati il Paradigma Meccanicistico e i Paradigmi Interazionistici. La descrizione di tali paradigmi, che si pongono in termini antinomici rispetto agli assunti conoscitivi su cui reciprocamente si fondano, consentirà di delineare un tracciato teorico in cui poter attuare uno “scarto conoscitivo”, o uno “scarto paradigmatico” circa le modalità di produrre conoscenza verso il Paradigma Narrativistico (il quale si inserisce in una cornice

Interazionistica). In un secondo momento poi, sulla scorta di tale scarto, si espliciteranno i presupposti teorici su cui si basa l'elaborato: il focus verrà quindi posto inizialmente sull' "interazione" e sul principio di "incertezza" quali assunti di base del paradigma di riferimento e, successivamente, sulla questione del "linguaggio" quale processo dialogico, di costruzione interattiva di assetti di realtà discorsivamente intesi. Si descriverà, dunque, la teoria di riferimento dell'elaborato, ovvero la Teoria dell'Identità Dialogica, in cui l'oggetto di ricerca risiede nei modi in cui il linguaggio ordinario si dipana e che consente di osservarne gli assetti (configurazioni discorsive) che si creano nell'interazione tra i parlanti all'interno della Comunità. Per concludere, si affronterà la declinazione del costrutto di recidiva -quale oggetto del presente elaborato- attraverso uno degli assetti che possono assumere le configurazioni discorsive, ossia il processo di Tipizzazione dell'Identità Dialogica ed i costrutti di biografia e carriera biografica.

## **2.1 La riflessione epistemologia e i livelli di realismo**

La necessità di una riflessione epistemologica, ossia su come si genera la conoscenza (l'episteme) viene fatta risalire a due peculiari momenti storici: il primo risiede nella rivoluzione Copernicana, alla quale si attribuisce la demarcazione definitiva tra il senso comune ed il senso scientifico (che verrà ripreso più avanti) e con l'osservazione galileiana, la quale corrobora la teoria di Copernico (Turchi, 2016).

In particolare, la rivoluzione in termini di conoscenza di questo passaggio della scienza viene attribuito alle scoperte di Copernico, il quale teorizza un sistema cosmico che si discosta da quello di Tolomeo, basato sulla percezione della staticità della Terra ed il movimento del Sole (Turchi, 2016). Solo successivamente, quando Galileo Galilei utilizza l'espressione di "osservazione lunare", per la prima volta la nostra specie adotta il termine "osservazione" come procedimento che fonda e contraddistingue il senso scientifico (Turchi, 2016). Grazie a Galileo, il percepito "luna" diventa osservato "luna" in quanto ciò che si osserva è il prodotto dell'astrazione categoriale della teoria ottica che ha permesso di costruire uno strumento chiamato "cannocchiale". In sintesi, mentre prima si disponeva soltanto del dato percettivo all'interno del quale si esaurivano i contributi che la scienza poteva offrire (Turchi, 2016), l'avvento di questi momenti storici ha

permesso al sapere scientifico di disporre del dato osservativo come procedimento che fonda e contraddistingue il senso scientifico dal senso comune.

Nello specifico con l'utilizzo della dizione di "senso" scientifico (e non "scienza") si fa riferimento all'operazione che compie la scienza, ossia quella di una costruzione di senso, di una "modalità di conoscenza che mette a disposizione un dato di realtà, non di una realtà di fatto" (Turchi, 2016, p.52-53).

Quindi, la scienza, genera un senso di realtà che scaturisce da presupposti specifici in base al tipo di linguaggio utilizzato, (Turchi, 2016) costruendo in questo modo un dato che discende dalle modalità di conoscenza impiegate per definire un senso di realtà. Conseguentemente, cambiando le caratteristiche del modo di conoscere, cambierà anche la costruzione e quindi la generazione del senso di realtà stesso (Turchi & Vendramini 2016). Da qui, la definizione del fondamento della conoscenza porta ad individuare l'episteme non più soltanto nelle caratteristiche morfologiche e funzionali degli organi di senso (colte percettivamente), ma inizia a far riferimento ad una astrazione categoriale, ossia un prodotto del tutto non fattuale (che quindi non ha aderenza al piano percettivo) che nasce dall'uso di un linguaggio specifico (formale) (Turchi & Vendramini 2016).

Si consideri per esempio il termine "memoria", utilizzato nell'alveo della Psicologia. Alla luce dei contributi offerti sino ad oggi nel campo scientifico, è possibile asserire che la memoria non registra il dato di per sé, in quanto utilizzare la dizione "la memoria registra" è un'operazione che fa già riferimento ad un'astrazione categoriale (e non alla realtà percettiva della "memoria") (Turchi, 2009). Ciò, in quanto non si dispone di un riferimento percettivo della memoria: si usa il termine attribuendo ad esso il valore di una categoria astratta e quindi frutto della conoscenza circa questa. Infatti, l'uso del termine "memoria" in termini di senso scientifico, è ciò che deriva dall'astrazione categoriale della stessa (Turchi, 2009). Questo significa che, per distinguere l'utilizzo dello stesso termine dal senso comune, si debbano ricercare le caratteristiche di scientificità nell'adeguatezza dell'uso del linguaggio impiegato (ossia nella costruzione di senso), non nel termine di per sé. Diversamente, il registratore vocale che si può trovare in pressoché qualsiasi dispositivo tecnologico, non costruisce un "senso di realtà", bensì è "già" il senso della realtà, in quanto rappresenta di per sé i presupposti su cui si costruisce il senso. Infatti, esso può "registrare" solo nella misura in cui i presupposti sulla quale è stato costruito gli permettono di farlo (Turchi, 2009).

Il passaggio che intercorre tra questi due modalità di conoscenza si identifica come uno scarto conoscitivo (Turchi, 2016), il quale, fa sì che da quel momento in poi, il piano della percezione non sia più la convalida e il fondamento della conoscenza come fatto scientifico, in quanto cambiano i presupposti sulla quale l'operazione di conoscenza si dipana e si erige. Si dispone dunque di due modi di conoscere contrapposti che cambiano il fondamento di cosa si conosce: la percezione, che si basa sui cinque sensi e l'osservazione, che invece si basa su una teoria scientifica, ossia un'astrazione categoriale prodotta da uno specifico linguaggio (Turchi, 2016).

Da qui, il ricorso al senso scientifico si interroga su come si può conoscere dal momento in cui ha di fronte due realtà: quella generata dal dato percettivo e quella generata dal dato osservativo. Prende così avvio la riflessione epistemologica, o "filosofia della scienza" (Turchi, 2016). Ponendosi come ricercatori, ciò implica partire da un discorso che basi la propria riflessione su questioni proprie del modo di conoscere e dunque di "come" si conosce ciò che si conosce (Salvini, 2004) e che funge da garante dell'appartenenza e mantenimento dei contributi nell'alveo del senso scientifico. La riflessione epistemologica non costituisce quindi per il ricercatore un "lusso da lasciare alla speculazione dotta ed occasionale, dal momento che egli è comunque implicato in atti conoscitivi" (Salvini, 2004), bensì consente di "attuare un passaggio che precede l'individuazione di un "campo applicativo" che permetta di individuare l'oggetto d'indagine e l'ambito di pertinenza della disciplina di afferenza, prima ancora che il proprio piano operativo, individuando le modalità con cui gli oggetti di conoscenza vengono "conosciuti"" (Salvini, 2004).

"Epistemologia" deriva dal greco "episteme" "conoscenza" e "logos" "discorso" ed è quindi un termine che mette nella condizione, come suggerisce l'etimo, di "offrire il discorso sul fondamento", ossia la riflessione su ciò che si può considerare come "il discorso sulla scienza e sulla conoscenza" e quindi il fondamento della scienza stessa (Turchi & Vendramini 2016). È definita come "la branca della teoria generale della conoscenza che si occupa di problemi quali i fondamenti, i limiti, la natura e le condizioni di validità del sapere scientifico [...]; è lo studio dei criteri generali che permettono di distinguere i giudizi di tipo scientifico da quelli di opinione tipici delle costruzioni metafisiche e religiose, delle valutazioni etiche" (Enciclopedia Garzanti di filosofia, 1981). L'epistemologia, pertanto, non entra nel merito dei contenuti circa gli oggetti della

conoscenza (Turchi, 2016), ma si occupa della modalità attraverso le quali essi vengono conosciuti, ponendo dei criteri che delimitano i confini entro cui un atto conoscitivo può essere considerato scientifico.

Pertanto, la riflessione si sposta dal piano dell'ontologia, in cui l'attenzione viene posta sulla realtà (se c'è o non c'è e su cosa essa sia), al piano della gnoseologia, e quindi su come si può produrre la conoscenza. La questione si sposta dalla "realtà come dato di fatto", al fondamento conoscitivo che produce la realtà: se il fondamento è legato ai cinque sensi, allora coincide col dato percettivo, se invece si basa sull'astrazione categoriale (prodotto della conoscenza che non ha a che fare col percolato) allora corrisponde ad un dato di tipo osservativo (Turchi & Vendramini 2016).

L'epistemologia mette quindi nella condizione di individuare tre livelli di *gnosis*, ossia tre livelli di realismo che delimitano tre diversi livelli del modo di conoscere la realtà o, in altri termini, di costruire il senso scientifico del dato di realtà (Turchi, 2016). Queste tre forme disporranno di tre dati osservativi differenti tra loro<sup>52</sup>.

I livelli di realismo che ad oggi sono resi disponibili dalla riflessione epistemologica sono: il realismo monista, il realismo ipotetico ed il realismo concettuale (Turchi, 2009). In questa sede verranno presi in considerazione in particolare il realismo "monista" e il realismo "concettuale", i quali si identificano come antinomici nel modo di generare di conoscenza.

Le teoriche che albergano all'interno dell'orizzonte epistemologico monista considerano l'esistenza di un'unica realtà oggettivamente data, conoscibile ed esterna all'osservatore. Tutto ciò che rientra nella sfera della percezione, il mondo con cui l'uomo interagisce, è esterno e indipendente da esso (determinato a priori) (Turchi, 2009). La

---

<sup>52</sup> Attualmente, la riflessione epistemologica consente di individuare tre livelli di realismo, corrispondenti ad altrettanti modi di conoscere che "[...] non devono essere confusi con quanto si assume, in termini di senso comune, come "reale". I tre livelli di realismo esemplificano infatti le differenti relazioni che è possibile riscontrare tra l'"osservatore" (le categorie che consentono e su cui si basa la conoscenza) e l'"osservato" (ciò che scaturisce dalla conoscenza in quanto astrazione categoriale) e non già con quanto viene definito, appunto, per senso comune, come "reale" (Turchi, 2009). Il realismo monista, riferendosi epistemologicamente all'ontologia, conferisce priorità all'ente osservato, piuttosto che alle modalità utilizzate per conoscerlo. Per il realismo ipotetico la realtà è ontologicamente data ma, non potendo essere conosciuta, limita la propria conoscenza alla formulazione di teorie su di essa. Per quanto riguarda il realismo concettuale, invece, esso non contempla "fatti in sé" ma "artefatti", ossia costruzioni di realtà (configurazioni) attraverso l'uso del linguaggio (sia esso ordinario o formale) il quale viene utilizzato come modalità di conoscenza. "Non ci si pone in termini di "scoperta" e di spiegazione della realtà, ma di descrizione dei processi che costruiscono e configurano una realtà come tale. Ciò che si conosce è il processo stesso del conoscere in quanto la realtà non è data e fattuale, ma è costruita nel processo; quindi, nel momento in cui viene "nominata" (configurata discorsivamente) in quanto tale" (Turchi, 2009).

realtà viene quindi considerata separata da colui che la osserva, il quale, per conoscerla e studiarla, deve servirsi dell'ausilio di tecniche e strumenti di osservazione che gli permettono di possedere conoscenze sempre più dettagliate dell'oggetto d'indagine (Turchi, 2009).

Questa prospettiva gnoseologica assume dunque l'osservato e l'osservatore come separati, in cui il dato osservativo deve risultare sempre più aderente a come viene colto dal percetto (Turchi, 2016). Perciò, la sola operazione conoscitiva che può compiere l'osservatore, è quella di "fotografare" la realtà colta percettivamente e conoscerne i meccanismi ed il funzionamento muovendosi alla ricerca di nessi empirico-fattuali (causali) che possano spiegare la natura delle cose, ciò che viene definito "fatto scientifico" (Turchi, 2016). I presupposti fondativi su cui si basa questo livello di realismo si configurano nella conoscenza sensoriale (percettiva) e la neutralità dell'osservatore su di questa, generando in tal modo un rapporto di isomorfismo tra conoscenza e realtà (in quanto realtà di fatto e teoria coincidono) (Turchi et al., 2005). Infatti, il livello di realismo monista, si ha nel momento in cui la modalità di conoscenza si rifà all'unica realtà che si percepisce in riferimento a qualcosa di esterno dall'osservatore, ossia che ha un riferimento sul percetto.

Per esemplificare, quando si utilizza la parola "cuore" si sta già facendo riferimento ad un'astrazione categoriale in quanto gli si attribuisce anche una specifica categoria, per esempio della sua funzione di "pompa idraulica", o che è suddiviso in atri e ventricoli, ecc. Ciò per dire che non è il termine in sé a fare la categoria, bensì l'astrazione categoriale, ossia la costruzione del senso: è l'uso del termine riferito ad un percetto che genera la categoria "pompa idraulica" (Turchi, 2009). Pertanto, il termine "cuore" assume ad astrazione categoriale in quanto si attribuisce ad esso il valore di una categoria, ossia quella che gli attribuisce la funzione di pompaggio del tessuto chiamato sangue (a sua volta astrazione categoriale). Il livello di realismo monista si ha quando un'astrazione categoriale è riferibile ad un percetto. Ossia, quando l'osservato, il "miocardio", è distinto dall'osservatore in quanto si dispone di un dato percettivo che si riferisce all'uso della medesima astrazione categoriale. Infatti, senza l'uso conoscitivo del "miocardio" disporremmo solo del percetto e non del "miocardio" come osservato (Turchi, 2009). Quindi, se l'osservato è il "miocardio", l'osservatore è il linguaggio che



ha generato l'astrazione categoriale i quali, all'interno del realismo monista, in virtù dell'aderenza tra categoria e percepito che lo caratterizza, coincidono (Turchi, 2009).

Diversamente, a livello di realismo concettuale, non si assume la realtà come data e indipendente dalle categorie conoscitive utilizzate dall'osservatore, ma sono proprio queste ad originarla e costruirla interattivamente attraverso l'uso del linguaggio. Secondo questa prospettiva, infatti, non esiste un'unica realtà, in quanto in base agli schemi conoscitivi utilizzati dai parlanti si generano incessantemente una pluralità di configurazioni di senso di realtà (Turchi, 2016). Quindi, in questo tipo di realismo, è l'astrazione categoriale che genera l'osservato senza alcuna aderenza al percepito: la realtà esiste solamente nell'osservatore e nell'uso della tipologia del linguaggio che genera l'astrazione categoriale (Turchi, 2016).

### **2.1.1 Senso comune e senso scientifico**

Come è stato rappresentato finora, la riflessione epistemologica consente di interrogarsi rispetto a come si genera la conoscenza, a partire dai due modi che disponiamo per costruire un senso della realtà, i quali, offrono un dato di realtà diverso in virtù dell'uso del linguaggio impiegato (Turchi, 2016): il senso comune e il senso scientifico. Riprendendo questa distinzione (anticipata in precedenza), nel corso del paragrafo si entrerà nel merito delle differenti cornici (paradigmi) entro cui le scienze possono muoversi per osservare il proprio oggetto d'indagine e dunque generare una conoscenza che possa dirsi di senso scientifico.

Come anticipato nel capitolo precedente, nella vita di tutti i giorni è possibile osservare come, ogni qual volta uno stato considerato "di normalità" venga infranto, le persone si interrogano sul "perché" sia accaduto (Turchi, 2016). Molte delle spiegazioni comunemente messe a disposizione si riferiscono a una o più cause presupposte che acquistano significati differenti a seconda della situazione. Porsi una domanda di questo tipo ("Perché è accaduto?", "Perché si comporta in questo modo?") fa emergere una questione fondamentale, ossia una questione di conoscenza, la quale fonda una precisa opzione conoscitiva (Turchi, 2016).

Infatti, se ci poniamo la domanda “perché”, ci troviamo in un paradigma<sup>53</sup> di riferimento ben preciso che viene definito dai filosofi della scienza “meccanicistico”, nel quale la realtà ha uno statuto ontologico indipendente dall’osservatore, ed è costituita da enti che vengono spiegati attraverso legami di causa-effetto (Turchi, 2016). Se il modo con la quale rispondiamo a questo quesito è casuale, ossia non è in grado di esplicitare in virtù di che cosa è tale, ci troviamo nel novero del senso comune; se invece si è in grado di esplicitare il fondamento con la quale si costruisce la risposta, siamo nell’alveo del senso scientifico (Turchi, 2016).

Con il termine senso comune si fa riferimento a “proposizioni di qualsiasi natura e tipologia che definiscono e sanciscono qual è la realtà; in questo senso, è la forza retorica dell’argomentazione che rende reale ciò di cui si parla, configurandolo come “realtà di fatto” [...] Il senso comune manifesta autoreferenzialità nella propria legittimazione, ovvero si auto-legittima a prescindere dal fondamento delle sue affermazioni e dall’esplicitazione delle categorie conoscitive messe in campo [...] risulta organizzatore di stereotipi e pregiudizi ed è trasversale a ruoli e contesti” (Turchi & Della Torre, 2006).

A fronte della definizione testè offerta, si evidenzia come un discorso di senso comune sia “autoreferenziale” in quanto si legittima in assenza dell’esplicitazione del fondamento delle proprie affermazioni, e “comune” in quanto c’è concordanza non su ciò che si afferma (che può essere differente) ma sul “modo” in cui si afferma che qualcosa è reale. Proprio perché tale condivisione rimane implicita, questa modalità di conoscenza si pone come “dato di fatto” e ciò che viene affermato diviene immediatamente reale. In virtù di ciò, infatti, un discorso di senso comune non può essere confutato attraverso processi logici o empirici: può essere smentito solamente da un punto di vista dialettico, offrendo affermazioni che generano altre realtà (Turchi & Vendramini 2016).

Entrando nel merito, nell’alveo del senso comune il linguaggio utilizzato è quello ordinario, ossia un linguaggio i cui significati si costituiscono nell’interazione dei parlanti attraverso cui si definisce qual è la realtà e il significato di ciò che si sta affermando nel momento stesso in cui lo si afferma (Turchi, 2016). Il linguaggio ordinario, dunque, ha una modalità di conoscenza che si muove per affermazioni, le quali, non necessitando di

---

<sup>53</sup> Un paradigma individua degli assunti conoscitivi, va considerato una modalità di conoscenza circoscritta ed integrata e viene definito attraverso concetti, legami tra concetti e teorie (Kuhn, 1969).

argomentazioni, risultano infondate a livello epistemologico (variando infatti in base alle situazioni) ma vere di per sé (Turchi, 2016).

Al contrario, il linguaggio del senso scientifico può essere definito come “l’insieme di asserzioni che risultano fondate e argomentate, in cui cioè si definisce con rigore il significato attribuito ad ogni termine utilizzato, che risulta univoco e condiviso da tutti gli appartenenti alla disciplina scientifica che utilizza uno specifico linguaggio tecnico” (Turchi & Della Torre, 2006). Pertanto, il discorso scientifico per essere definito tale deve essere passibile sia di condivisione all’interno di uno stesso ambito scientifico che di valutazione (Turchi, 2016). Può quindi assolvere a questi criteri esplicitando a priori i presupposti conoscitivi e i relativi passaggi argomentativi che permettono di generare il “conosciuto”, muovendosi in questo modo attraverso “asserzioni” (Turchi, 2009). Quindi, l’asserzione è una forma di affermazione in cui si esplicitano i presupposti della conoscenza che si produce. È qui che la riflessione epistemologica si inserisce, indicando quali siano i fondamenti dell’affermazione che, così facendo, diviene asserzione (Turchi, 2009).

Rispetto a questa differenza dell’uso del linguaggio, i filosofi della scienza si sono espressi in merito alla filogenesi dei rapporti tra il senso comune ed il senso scientifico, ovvero come si sono modificati i rapporti tra le affermazioni e le possibili asserzioni nel corso del tempo.

Al fine di entrare nel merito del discorso, risulta cruciale introdurre il termine “paradigma” secondo l’accezione offerta dall’epistemologo Thomas Kuhn nel testo “La struttura delle rivoluzioni scientifiche” in quanto riguarda direttamente i presupposti su cui si basa la conoscenza (Turchi, 2016). Questi sono chiamati oltremodo “assunti conoscitivi” per la quale, in assenza di essi, si rinuncia al processo di conoscenza.

Il Paradigma quindi “fornisce gli elementi di cornice per mezzo dei quali si può produrre conoscenza: gli elementi, le categorie e i punti di riferimento entro i quali si conosce” (Kuhn, 1969). Nello specifico, nel porre gli assunti conoscitivi in modo coerente tra di loro, ne delimita la modalità di conoscenza delineando una cornice conoscitiva entro la quale diviene possibile “operare”. Secondo Kuhn, infatti, la storia del senso scientifico si muove per rivoluzioni che si caratterizzano per un’alternanza paradigmatica, cioè un’alternanza fra assunti conoscitivi che si sono succeduti tra di loro in virtù dell’uso del linguaggio (secondo un processo “additivo”).

All'interno del novero del senso scientifico, dunque, si distinguono diverse modalità di conoscenza individuabili attraverso le basi etimologiche dei termini che identificano le discipline stesse e quindi le peculiari modalità di conoscenza. Le stesse, si differenziano in base al linguaggio che utilizzano per indagare i propri oggetti d'indagine. In altre parole, la scienza produce delle proprie affermazioni che esplicitano il fondamento e diventano asserzioni attraverso tre "forme dell'asserto" che riguardano usi differenti del linguaggio e che si rifanno ai livelli di realismo citati in precedenza (Turchi, 2016).

A tal proposito, si utilizza il suffisso "-ica" quando si dispone di un osservato (che aderisca o meno sul percetto); il suffisso "-logos" quando ci si riferisce a "qualcosa che si modifica" (con aderenza o meno sul percetto) e il suffisso "-nomos" a qualcosa che ha a che fare con una legge. Pertanto, nel primo caso, si conosce attraverso un linguaggio formale, nel secondo attraverso il logos e nell'ultimo si conosce attraverso leggi (Turchi, 2016). Si identificano come scienze a suffisso "-ica" e "-nomos" quelle discipline che si servono di un linguaggio proprio ed avulso a quello comunemente utilizzato nella comunità, ovvero un linguaggio prettamente tecnico e formalizzato, vettore di un valore simbolico stabilito per convenzione a priori (Turchi, 2009). Diversamente, le scienze a suffisso "-logos" non fondano un linguaggio proprio, bensì utilizzano il linguaggio ordinario, ossia quello utilizzato dalla comunità dei parlanti (Turchi, 2016).

A fronte di quanto delineato fino ad ora, si ritiene necessario evidenziare che, pur avvalendosi di linguaggi specifici, le tipologie di scienza sopracitate (-ica, -nomos, -logos) appartengono tutte all'alveo scientifico. Pertanto, al fine di distinguere un discorso di senso comune da un discorso di senso scientifico, la riflessione epistemologica consente di individuare dei criteri tali per cui diviene possibile vagliare tra le diverse modalità di conoscenza scientifica e le affermazioni di senso comune (Turchi, 2016).

I criteri di demarcazione si fondano sulla base del tipo di scienza, ossia l'oggetto che vanno ad indagare, e al tipo di linguaggio che utilizzano (ordinario o formale) per indagarlo, ovvero la "modalità" con cui generano la conoscenza su di esso (Turchi & Vendramini 2016). Infatti, per le scienze a suffisso -ica e -nomos, le quali fanno riferimento ad oggetti di conoscenza identificabili come enti fattuali e per questo passibili di rilevazione e quantificazione, i criteri di demarcazione risiedono nell'identificazione

dell'oggetto di conoscenza e nella precisione delle misurazioni che si applicano su esso (Turchi & Vendramini 2016).

Questo tipo di scienze, coerentemente con gli assunti conoscitivi esplicitati, si collocano entro un livello di realismo di tipo monista (si veda 2.1), in cui esiste un'unica realtà esterna e indipendente all'osservatore la quale viene indagata attraverso l'astrazione categoriale della causa che presenta quindi un ancoraggio al percepito. Dal momento in cui la forma dell'asserto (-ica e -nomos) fa riferimento alla nozione di causa (ossia l'astrazione categoriale) ed è esperito in forma di legge attraverso un linguaggio formale, la cornice paradigmatica entro cui albergano questo tipo di scienze si identifica con il cosiddetto Paradigma Meccanicistico (Turchi, 2016).

Questa cornice conoscitiva, come suggerisce l'attributo "meccanicistico", richiama, nel modo di generare conoscenza, esattamente un meccanismo (Turchi, 2009). Implica infatti che la conoscenza scientifica abbia come oggetto d'indagine un ente (predeterminato ed esistente di per sé) il quale viene indagato per mezzo di legami lineari di causa-effetto (nella quale ad una stessa causa si verificherà lo stesso effetto e l'assenza di effetto implica la non manifestazione della causa) e che questa venga espressa in forma di legge (Turchi, 2009).

In antitesi, per quanto concerne le scienze di tipo discorsivo identificate con il suffisso -logos, poiché l'oggetto di conoscenza non è riconducibile ad un ente fattuale ma risulta dipendente dalle categorie conoscitive messe in campo dall'osservatore, i criteri di demarcazione sono individuabili a partire dal rigore dell'argomentazione e dall'adeguatezza epistemologica del discorso rispetto all'oggetto di indagine posto dalla disciplina (Turchi, 2016). All'interno di quest'ultima branca si colloca la psicologia, in quanto "psico-logos" ossia "discorso sulla psiche" che, al fine di rispettare i criteri delineati poc'anzi quali la rigorosità argomentativa e l'adeguatezza epistemologica che la attestano ad uno statuto di tipo scientifico, richiede la precisa definizione dell'oggetto di conoscenza e del piano epistemologico entro cui si iscrive (Turchi, 2016).

Queste scienze, coerentemente con la forma dell'asserto testé esplicitata, si collocano entro un livello di tipo concettuale (Turchi, 2002) in cui l'oggetto di indagine sono i processi discorsivi utilizzati per generare una pluralità di realtà. Questi, si generano a partire dalla nozione centrale di "interazione" (che ne rappresenta l'astrazione categoriale) (Turchi, 2002). La cornice conoscitiva coerente con questi assunti si

identifica dunque con i Paradigmi Interazionistici in cui la forma dell'asserto viene espressa in forma di principio (e non più di legge). All'interno di questo paradigma trovano spazio le teorie in cui senza osservatore non si dispone di nessun osservato e quindi di nessuna conoscenza, in quanto questa si genera nel e dall'osservatore nel momento in cui adotta dei principi (Turchi, 2002).

Grazie all'emergere di tali Paradigmi il principio di "incertezza" entra a far parte del mondo della conoscenza diventandone un elemento fondante: "non si assume più l'esistenza di un'unica realtà esterna data e stabile che può essere "scoperta" e interpretata in diversi modi, ma le teorie e i sistemi di riferimento divengono la forma mentis che genera la realtà stessa, nominandola come tale" (Turchi, 2016). Secondo questa cornice conoscitiva, infatti, ciò che governa e genera l'universo diviene l'incertezza, e non più la causalità.

Per quanto concerne le scienze -logos, e nello specifico nell'ambito della psicologia clinica, la riflessione epistemologica fa emergere due tipi di criticità se si vuole offrire un contributo che rientri nell'alveo scientifico: come nasce e come si struttura la conoscenza, e quale rapporto esiste tra teoria e pratica all'interno di questa disciplina (Turchi, 2016).

Tali criticità si osservano a partire dallo sviluppo storico di alcune scienze definite "sociali" le quali non rientrano nella branca generale delle scienze cosiddette "esatte", e si identificano in criticità di ordine epistemologico, ossia nella produzione di teorie che non risultano adeguate alla cornice conoscitiva nella quale si inseriscono e, conseguentemente, nella mancata definizione di un metodo che possa tradurre tali teorie in un piano di tipo operativo (Turchi, 2009).

A partire da queste ragioni, si è posta l'impossibilità di usufruire di quanto prodotto dal piano conoscitivo delle scienze -logos in quanto, sia il senso comune che in parte quello scientifico, non ne riconoscono a pieno titolo né la rigosità scientifica né tanto meno l'utilizzo che queste scienze possono offrire alla Comunità (Turchi & Vendramini 2016).

Per entrare ulteriormente nel merito di quanto fino ad ora delineato, si pone la necessità di mettere in luce il legame di coerenza che si instaura tra l'oggetto di indagine ed il piano epistemologico in cui esso si colloca all'interno di una disciplina e, parallelamente, del paradigma di riferimento che delinea il campo d'azione di

quest'ultima. Infatti, affinché sia possibile generare conoscenza scientifica entro un livello di realismo concettuale, è necessario riferirsi ad una teoria adeguata alla cornice paradigmatica adottata e coerente con il piano epistemologico implicato. Nello specifico per il livello di realismo concettuale, il quale poggia su assunzioni epistemologiche altre rispetto a quelle del realismo monista, la cornice paradigmatica viene definita Narrativistica (la quale trova spazio all'interno dei Paradigmi Interazionistici) (Turchi, 2009).

Come verrà meglio approfondito nel paragrafo che segue, entro la posizione gnoseologica del sopracitato paradigma, il fondamento è rappresentato dai processi discorsivi: gli individui non vengono considerati come enti e la realtà viene costruita a partire dai discorsi che vengono prodotti, cioè in virtù dei processi di conoscenza che vengono generati. In conseguenza di ciò, il focus è rivolto all'analisi delle modalità di conoscenza messe in atto da colui che conosce, ovvero all'analisi dei processi discorsivi che generano ciò che viene considerato come "reale" a partire dall'uso del linguaggio ordinario. Inoltre, non essendo l'oggetto di conoscenza un ente fattuale, diviene possibile in questa sede far uso solo di nessi retorico-argomentativi per descrivere (e non spiegare) come viene generata discorsivamente la realtà a partire dal costrutto osservato (Turchi, 2009).

In conclusione, nel presente paragrafo è stato evidenziato come una disciplina, al fine di generare una conoscenza che possa distanziarsi da ciò che è stato definito senso comune e rientrare quindi nell'alveo del senso scientifico, non possa prescindere dall'utilizzare modalità di conoscenza adeguate rispetto alle assunzioni conoscitive dello statuto epistemologico entro cui si sceglie di collocare il proprio oggetto di indagine. In virtù di tale presupposto, coerentemente alla collocazione epistemologica degli oggetti di indagine, specifiche modalità di conoscenza risultano adeguate rispetto a certi ambiti di indagine ed oggetti di conoscenza, ma non rispetto ad altri.

A fronte di quanto argomentato sino ad ora, nel paragrafo che segue si proseguirà esplicitando i presupposti conoscitivi del Paradigma Narrativistico in cui si colloca il presente elaborato e successivamente verrà fornito l'inquadramento teorico che permetterà di descrivere la configurazione discorsiva del costrutto di recidiva in ambito carcerario.

## 2.2 Il linguaggio come assunto conoscitivo

Dopo aver affrontato la questione relativa all'importanza di collocare un contributo -che vuol essere di senso scientifico- entro una cornice conoscitiva coerente con i propri assunti, con il presente paragrafo si entrerà nel merito del Paradigma Narrativistico precedentemente citato, su cui si basa il fondamento epistemologico del presente elaborato.

Come si è detto, i Paradigmi Interazionistici (Turchi, 2016) si collocano entro un realismo di tipo concettuale, in cui l'oggetto di conoscenza si genera in e a partire dalle categorie conoscitive impiegate dai parlanti attraverso il linguaggio. Questa scelta conoscitiva presuppone già un'opzione in termini di conoscenza: "tutto ciò che si può dire non lo si può dire che attraverso il linguaggio e nel linguaggio" (Turchi, 2016, pp 116-117). In questa sede, con "linguaggio" si intende "un insieme di unità simboliche, ossia determinati segni, determinati elementi (che possono essere grafici, testuali, pittorici, etc.) ai quali si attribuisce convenzionalmente un certo valore, che dispone, utilizza per governarle/impiegarle, nel loro uso, regole esplicite e definite" (Turchi, 2016). Le due tipologie di linguaggio che abbiamo a disposizione in quanto parlanti, sono il linguaggio ordinario e i linguaggi formali. Questi ultimi sono plurali in virtù del fatto che si possano generare pressoché infinite regole da applicare alle unità simboliche che generano un linguaggio. I linguaggi formali, infatti, son tali dal momento in cui viene generata a priori la regola di applicazione che gestisce l'uso di un peculiare insieme di unità simboliche (Turchi, 2016).<sup>54</sup> Infatti, per linguaggio formale si intende il linguaggio in cui il valore delle unità simboliche che lo compongono e delle regole di applicazione che lo caratterizzano sono stabilite a priori, in modo che tale valore non cambi in virtù dell'utilizzo che ne viene fatto (Turchi, 2009). Ad esempio, l'unità simbolica "2" non

---

<sup>54</sup> Tra le scienze -ica si hanno scienze come la Meccanica, in cui l'osservato aderisce sul percetto (realismo monista) e scienze come la Chimica, in cui l'osservato è nell'osservatore e non si ha aderenza sul percetto (realismo concettuale). Perciò l'osservato nelle scienze -ica che utilizzano i linguaggi formali, può avere aderenza sul percetto ma può anche essere una pura entità teorica (come Informatica, Statistica, Chimica e Fisica Quantistica). Per quanto riguarda le scienze -logs invece, si distinguono scienze come la Biologia o lo Sociologia. La differenza tra queste è una questione di realismo: se nella prima il -logos definisce un oggetto di indagine che ha aderenza sul percetto (la cellula) siamo nel novero del realismo monista; se invece il -logos si fonda su un oggetto che non aderisce ad un percetto (come appunto Sociologia, Antropologia, Psicologia ecc) siamo in un realismo di tipo ipotetico (Turchi, 2005).



cambia il suo valore a seconda che sia utilizzata con la regola di “addizione” (2+2) o moltiplicazione (2x2). Nel linguaggio ordinario, invece, la regola d’uso è connessa all’uso stesso, cioè il valore delle unità simboliche (e le regole di applicazione) cambiano in virtù dell’uso che ne viene fatto (Turchi, 2009).

Il linguaggio ordinario invece, è singolare, e non si riferisce alle lingue, ossia agli idiomi che ne sono la sua manifestazione, bensì a ciò che le ha generate: il linguaggio (Turchi, 2016). Le lingue, infatti, sono organizzate attraverso regole quali la grammatica e la sintassi che forniscono una guida per gestire l’ostensione che caratterizza il linguaggio ordinario che, in ogni caso, continua incessantemente (con e dall’interazione) a generare “valore” d’uso (Turchi, 2016).

La regola d’uso è infatti la regola che contraddistingue il linguaggio ordinario il quale, non avendo regole formalizzate a priori (come i linguaggi formali), è governato dall’incertezza: il valore d’uso cambia nel e grazie all’interazione tra i parlanti in un dato momento. È quindi nell’uso del linguaggio stesso, ovvero nella sua manifestazione, che viene conferito un valore alle unità simboliche e alle regole di applicazione (grammatica e sintassi) che possono cambiare in virtù della regola d’uso (Turchi, 2016).

Ecco che l’esplicitazione del fondamento della conoscenza da parte del senso scientifico si basa sull’esplicitazione delle regole di applicazione in modo da far coincidere la regola d’uso con quelle di applicazione per evitare che incorrano nel continuo processo di cambiamento (l’ostensione) che caratterizza il linguaggio ordinario (Turchi, 2016).

Coerentemente con lo statuto epistemologico del realismo concettuale argomentato in precedenza, le scienze -logos incorrono necessariamente nella regola d’uso e quindi nella modificazione del valore dell’unità simbolica utilizzata per generare la conoscenza (Turchi, 2016). Ciò è dovuto al fatto che l’oggetto di conoscenza di queste scienze viene generato dal logos che non è separabile dal logos stesso in quanto nel momento in cui lo si genera si è comunque soggetti alla regola d’uso dell’utilizzo del linguaggio ordinario (cioè del logos). Queste scienze, infatti, non disponendo né di un’entità percepita, né di un’unità teorica<sup>55</sup>, l’unico modo che permette di conferire valore

---

<sup>55</sup> “Gli enti teorici (o unità teoriche) a differenza dei costrutti teorici, si avvalgono di definizioni puntuali che non variano entro il campo di applicazione, ossia entro la disciplina in cui nascono. Ciò accade in quanto il logos da cui prende avvio un linguaggio formale è regolamentato mediante l’applicazione della disciplina della logica, la quale conferisce regole di validità nell’utilizzo dei termini, definendo dunque “cosa sono” e “come possono essere usati”. Si tratta dunque di quel passaggio giacente ancora nel logos

alle unità simboliche sta nel considerarle come un costrutto, ossia “quella particolare unità simbolica del linguaggio ordinario utilizzata per generare una teoria nell’uso del -logos di ambito psicologico” (Turchi, 2016).

È grazie all’avvento dei Paradigmi Interazionistici che è divenuto possibile parlare di incertezza del prodotto, originata dal e nell’interazione attraverso l’uso del linguaggio ordinario, e di certezza del processo, scaturita dall’assunto fondante secondo cui ciò che regola l’interazione è proprio il principio di indeterminatezza (o di incertezza) (Turchi, 2016).

Per entrare maggiormente nel merito di ciò che si intende con “incertezza” si fa ricorso al passaggio conoscitivo formalizzato nel e dal Principio di Indeterminatezza di Heisenberg in cui realizza tutta la valenza processuale e generativa dello strumento di conoscenza del linguaggio. Procedendo infatti la conoscenza scientifica per Principio e non per “dato di fatto”, l’adozione teorica utilizzata dall’osservatore per comprendere la realtà è essa stessa un principio, ossia non è un dato osservativo indipendente dallo strumento conoscitivo utilizzato dal ricercatore. Infatti, come sostenuto da Salvini, la realtà in ambito scientifico cessa di essere un dato ontologico, risultando dunque impossibile riferirla ad una certezza empirica, assumendo quindi valore l’elemento dell’incertezza (Turchi, 2002). “Ciò che si conosce è certo nell’astrazione categoriale che contraddistingue l’atto conoscitivo, è completamente incerto nella sua fattualità, nel risultare indipendente dallo stesso atto”. Se la certezza sta nella conoscenza e non nella realtà, e quindi se questa non è un dato certo ma partecipa e contribuisce al fluire dell’incertezza, la conoscenza scientifica non può essere esplicativa, rispondendo alla domanda “perché”, bensì può descrivere “come” il mondo cambia e si modifica (con essa) (Turchi, 2002).

La conoscenza scientifica possiede attualmente due formulazioni che consentono alla stessa di partecipare alla generazione del fluire dell’incertezza (rispondendo quindi alla domanda “come”): il processo energetico ed il processo metabolico. Si parla di “processo” e non di “meccanismo” in virtù del fatto che il primo contempla l’incertezza, muovendosi dunque in un piano diacronico, mentre il secondo la “esclude”, muovendosi in questo modo su un piano sincronico (Turchi, 2002). Grazie al contributo della chimica

---

che consente poi di coniare simboli specifici, dunque unità simboliche dotate di valori e regole per applicarle (si vedano le definizioni di “linguaggio” e “linguaggi formali”). Tale passaggio rappresenta la costituzione o l’implementazione di un linguaggio formale (Turchi & Orrù, 2014).

si può asserire come l'interazione costituisca e costruisca il processo e, allo stesso tempo, l'elemento che lo rappresenta in quanto il processo genera e appartiene a più dimensioni contemporaneamente. In questo modo risulta quindi possibile coniugare l'incertezza della realtà (prodotto) con la certezza del processo (ossia la forma dell'asserto, la regola del processo) (Turchi, 2009). Allo stesso modo, anche in questa sede, il processo dialogico può essere descritto solo nel suo dipanarsi diacronico attraverso il linguaggio ordinario, dunque non in termini di spiegazione (non disponendo di un inizio ed una fine individuabili fattualmente, ma essendo un fluire). Infatti, coerentemente con l'assunto teorico di riferimento che pone la dimensione processuale come generativa della realtà, la certezza del processo scaturisce dall'assunzione dell'incertezza come elemento intrinseco del processo. La realtà si genera e sviluppa dal e nell'interazione veicolata dal linguaggio ordinario il quale, essendo regolato dall'ostensione (regola d'uso) non genera un'unica realtà data aprioristicamente, ma molteplici assetti (dimensioni) di configurazioni di realtà in cui diviene sempre possibile il cambiamento degli stessi, delineandosi in tal modo un'incertezza del prodotto (Turchi, 2009).

È a partire da qui, ossia dall'utilizzo del linguaggio ordinario, il Paradigma denominato Narrativistico -su cui si attesta il presente elaborato di ricerca- fonda i propri assunti conoscitivi. Passando per la nozione di interazione che si crea con e grazie all'uso del linguaggio ordinario, nasce l'interazione Dialogica, ossia l'interazione dei processi discorsivi utilizzati dalla Comunità rispetto ad un costrutto, in questo caso, il costrutto di recidiva.

### **2.3 Il fondamento teorico**

Nella cornice teorico-epistemologica di riferimento, si è esplicitato come il linguaggio venga considerato il processo costruttore di ciò che chiamiamo realtà, discorsivamente intesa, attraverso la sua valenza ostensiva, quindi attraverso i modi d'uso delle unità simboliche che caratterizzano il linguaggio ordinario (Turchi, 2009). Il modo in cui le unità simboliche sono veicolate attraverso linguaggio, consente di mettere in luce l'architettura delle produzioni discorsive, ossia le modalità con cui queste generano una configurazione di realtà (Turchi, 2016).

L'analisi del testo diviene quindi la strategia per accedere alla valenza ostensiva del linguaggio ordinario, e permette di osservare i modi in cui questo viene utilizzato dalla comunità dei parlanti. Questa strategia consente infatti di svincolarsi dalla dimensione contenutistica del linguaggio (convenzionalmente codificata attraverso l'analisi semantica, lessicale e sintattica) (Turchi, 2016), per focalizzarsi entro la dimensione processuale di generazione del valore d'uso del linguaggio, ossia nell'uso che le unità simboliche assumono nella configurazione discorsiva che concorrono a generare (Turchi, 2009).

Le differenti regole d'uso attraverso cui viene generata discorsivamente la realtà, che rappresentano la valenza ostensiva del linguaggio, vengono definiti "Repertori Discorsivi" (Turchi, 2016). Questi sono definiti in termini di "modalità finite di costruzione della realtà, linguisticamente intese, con valenza pragmatica, volta a generare (costruire)/mantenere una coerenza narrativa, tale per cui la forza retorica delle affermazioni non consente di generare contraddizione narrativa nel testo" (Turchi, 2009; Turchi & Orrù, 2014).

Attualmente, il progetto di ricerca della Dialogica ha portato alla formalizzazione di ventiquattro elementi discorsivi e quindici proprietà esprimibili da tali elementi denominati Repertori discorsivi, permettendo sia di definire e formalizzare degli oggetti conoscitivi peculiari (i Repertori), sia di costruire una teoria della misura dotata di proprie grandezze e unità (Turchi, 2007; 2009; Turchi & Orrù, 2014). La varietà delle modalità discorsive viene rappresentata dalla Scienza Dialogica con la "Tavola semi-radiale dei Repertori Discorsivi" che li differenzia in tre gruppi in base alla possibilità che il processo denominato ha di generare configurazioni differenti rispetto a quella che ha concorso a generare nel dato momento (Turchi, 2016). Questi si identificano in: Repertori Generativi, Repertori di Mantenimento e Repertori Ibridi.

Queste tre diciture si riferiscono al fatto che, nel momento in cui è affermata (o "detta"), ogni configurazione discorsiva diviene realtà e, in virtù del modo in cui viene costruita, rende conto della sua capacità di modificarsi, generando in tal modo configurazioni differenti che identificano altre realtà (Turchi, 2016). Entrando nel merito, i Repertori Generativi, come suggerisce il nome, rappresentano la possibilità di generare configurazioni di realtà diverse da quelle affermate in un dato momento. Ad esempio, "Può essere difficile per una persona che è stata in carcere riavvicinarsi alla vita della

propria comunità. Un modo per farlo può essere attraverso un percorso introspettivo di cambiamento e di assunzione delle proprie responsabilità.” In questo caso la coerenza narrativa non mantiene un’unica direzione, e il testo contempla la possibilità di cambiamento della realtà posta, specificando quale potrebbe essere un possibile sviluppo dello scenario futuro (“può essere attraverso un percorso introspettivo di cambiamento”).

Quando queste, invece, tendono a mantenersi uguali a loro stesse indipendentemente dalla varietà degli elementi che nel tempo altre produzioni discorsive possono offrire, vengono fatte rientrare nel gruppo denominato Repertori di Mantenimento (Turchi, 2016). Ad esempio, “Nessuno si fida di una persona che è stata in carcere” implica che la coerenza narrativa mantenga un’unica direzione di possibilità (che sancisce una sola realtà): se sei stato in carcere nessuno si fida di te. In questo caso non vengono contemplate realtà differenti da quella che viene sancita: non può che essere così.

In ultima analisi, i Repertori Ibridi identificano quel tipo di configurazioni discorsive che possono assumere un orientamento sia generativo che di mantenimento, non apportando né modifiche alla generazione di configurazioni diverse da quella affermata, né la possibilità del mantenimento di quanto si sta configurando. Essi agiscono in modo generativo o di mantenimento in base alla classe di appartenenza dei repertori con cui interagiscono per produrre la configurazione (Turchi, 2016). Ad esempio, “Nessuno si fida di una persona che è stata in carcere, forse solo se ti conoscono possono cambiare idea”. In questo caso la direzione della configurazione discorsiva mantiene la coerenza in una direzione “nessuno si fida di una persona che è stata in carcere”, ma contempla anche la possibilità che possa darsi diversamente “forse solo se ti conoscono possono cambiare idea”.

Ogni repertorio discorsivo è osservabile a partire da due proprietà che consentono di suddividere lo spazio discorsivo in cui si dipana la configurazione di realtà: la generatività e la dialogicità<sup>56</sup> (Turchi, 2016). A queste, viene attribuito un valore

---

<sup>56</sup> Ad oggi la teoria della misura dei Repertori discorsivi permette di rilevare due unità di grandezza: 1). la generatività che esprime, in termini di unità di grandezza, quanto i Repertori osservabili in una configurazione discorsiva contribuiscono nel potenziale di riconfigurazione della configurazione stessa. Questo indice numerico è espresso nell’unità di misura “Peso dialogico” (“Dw”) che descrive la variabilità degli elementi presenti in una configurazione discorsiva: più la variabilità dei repertori è elevata, più la configurazione tende al massimo grado di generatività (Turchi, 2019); 2. la dialogicità che esprime, in termini di unità di grandezza, il valore di legame tra Repertori discorsivi. Questo indice numerico è espresso nell’unità di misura “momento dialogico” (“Dm”), il quale descrive la forza dei legami potenziali di una

numerico in base all'interazione con le diverse proprietà processuali (di cui si parlerà nel terzo capitolo interamente dedicato alla metodologia).

A fronte delle argomentazioni avanzate fino a questo momento, siamo ora nella condizione di esplicitare la teoria di riferimento del presente elaborato, ossia la Teoria dell'Identità Dialogica, la quale, permette di descrivere il modo in cui le configurazioni discorsive possono trovare assetto (Turchi, 2002; 2009; 2016; Turchi & Orrù, 2014). Il nome della teoria si compone due termini: "identità" e "dialogica" (Turchi, 2016). Con il termine "identità", coerentemente con quanto esplicitato precedentemente, non ci si riferisce al concetto comune di "identità della persona" bensì all'aspetto di specificità che contraddistingue ogni impiego dell'unità simbolica la quale risulta essere unico e identico se non a sé stesso, nel momento in cui viene impiegata l'unità simbolica nel processo discorsivo. Allo stesso tempo, l'attributo "dialogica" evidenzia sia il fatto che il valore dell'unità simbolica risiede e si costituisce all'interno di un processo (dialogico) che cambia ogni qual volta il linguaggio ordinario utilizzi l'unità simbolica in una certa posizione, sia in quanto assume un valore medesimo a sé stesso che è (rende possibile) la costruzione di senso (Turchi & Vendramini, 2016).

L'identità è quindi generata dal e nell'interazione di produzioni discorsive all'interno di uno spazio dialogico (che verrà esplicitato in seguito) la quale assume uno specifico valore (di Peso e Momento) e, allo stesso tempo, nel suo incedere diacronico, procede incessantemente verso continue costruzioni di senso diverse tra loro (Turchi & Vendramini, 2016). La dizione di "Identità Dialogica" (Turchi, 2016) assume, infatti, che tutte le ostensioni di un'unità simbolica siano identiche (uniche) tra loro per il modo con cui prendono forma nello spazio discorsivo, ma che, contemporaneamente, risultino l'una diversa dall'altra in virtù dello specifico valore che assumono nel momento in cui vengono generate. Dunque, ogni impiego dell'unità simbolica in un dato momento, non potrà mai essere esattamente uguale a qualsiasi altra produzione discorsiva che dispone della medesima unità simbolica dal momento in cui l'origine di tale produzione risulta disporre di un valore differente rispetto a quello di cui si dispone in un altro momento del fluire narrativo (Turchi & Vendramini, 2016). Riprendendo una delle prime citazioni riferite alla teoria dell'Identità Dialogica: "Si potrebbe considerare l'identità come una

---

specifica configurazione, descrivendone in tal modo il potenziale di cambiamento (riconfigurazione) in ottica di intervento (Turchi, 2019).

modalità di esistenza che scaturisce da tre poli: le auto-attribuzioni, le etero-attribuzioni e la matrice collettiva. L'identità non è assimilabile a nessuno di questi tre vertici, ma si costruisce nella loro sempre mutevole interazione reciproca" (Marhaba, 2002).

Entrando nel merito, la Teoria dell'Identità Dialogica (da qui in avanti nel testo, TID) introduce il concetto di "spazio discorsivo"<sup>57</sup> ossia uno spazio teorico che concerne tutte le possibili configurazioni discorsive generate dal processo dialogico in cui le configurazioni rappresentano sue particolari ripartizioni (Turchi & Vendramini, 2016). Essa si compone nell'interazione di cinque dimensioni: tre polarità che "contengono" i Repertori discorsivi e due proprietà. Le tre polarità possono essere descritte come "agglomerati" di Repertori discorsivi ognuna caratterizzata da specifiche modalità di generare/occupare lo spazio discorsivo (Turchi, 2002; 2009; 2016; Turchi & Orrù, 2014).

In merito a quanto argomentato fino ad ora, si procederà quindi con la descrizione delle polarità che concorrono alla costruzione l'Identità Dialogica e, successivamente, alla descrizione delle proprietà che regolano l'interazione tra queste. Con lo scopo di agevolare la comprensione di quanto si andrà ad offrire, di seguito verrà esplicitata la Teoria in termini iconografici (Turchi, 2016).

---

<sup>57</sup> In tale spazio, pertanto, non trovano collocazione i "parlanti", ma solo i modi con cui le unità simboliche del linguaggio ordinario si aggregano (interagiscono) tra di loro (Turchi & Vendramini, 2016).




Figura 2.1 Rappresentazione grafica della Teoria dell'Identità Dialogica.

La polarità Personalis (Ps) genera/occupa lo spazio discorsivo in forma di auto-attribuzione ovvero in termini di resoconto che si caratterizza per l'uso di testi declinati in prima e terza persona singolare e plurale in una dimensione temporale che prevede passato presente e futuro (Turchi & Vendramini, 2016). La seconda polarità Alter (Ar) genera/occupa lo spazio discorsivo in forma di etero-attribuzione, ossia in termini di narrazione caratterizzata per l'utilizzo di testi posti in seconda persona personale e plurale in termini retrospettivi, attuali o futuribili (Turchi & Vendramini, 2016). La terza polarità chiamata Propter Omnia/ Omnes (PO), genera/occupa lo spazio discorsivo nei termini di matrice collettiva e fungendo da "contenitore teorico" di tutti i testi disponibili e futuribili cui le altre due polarità possono attingere (Turchi & Vendramini, 2016).

Infine, sono presenti le due proprietà: il Kairòs (Ka), ossia il tempo discorsivo, il quale descrive la diacronicità delle interazioni tra le polarità e che permette, in prospettiva di ricerca e operatività, di disporre testi con differenti valori di tempo discorsivo (Kairòs) raccolti in un medesimo tempo cronologico (kronos) e la Coerenza narrativa (Cn), la quale permette di "tenere assieme" i testi sia all'interno di una polarità che



nell'interazione tra di esse (Turchi & Vendramini, 2016). È l'intersezione di questi tre vertici che genera l'identità dialogica, che non appartiene quindi a nessuna persona intesa fisicamente, ma origina dall'intersezione dei livelli discorsivi descritti (Turchi & Vendramini, 2016).

In virtù di ciò, l'identità dialogica può essere rappresentata da una piramide equilatera con i vertici che, non trovandosi sullo stesso piano, rappresentano “tempi dialogici” differenti. Conseguentemente, si ritiene impossibile considerare contemporaneamente in termini di narrazione ciò che si riferisce a un discorso in termini di resoconto. Per definizione, infatti, le due polarità (ovvero le due produzioni discorsive) sono necessariamente differenti (Turchi & Vendramini, 2016). Questo è l'aspetto diacronico che caratterizza la dimensione del processo: le tre polarità sono interconnesse e contemporaneamente interdipendenti tra di loro e generano (diacronicamente) dimensioni processuali chiamate “identità dialogiche” (Turchi & Orrù, 2014). Queste, sono costrutti teorici che definiscono configurazioni discorsive in costante mutamento. Infatti, coerentemente con la teoria di riferimento, si assume che le la “salute”, la “recidiva”, i “disturbi mentali” non facciano riferimento ad entità fattuali (a persone), bensì sono considerate esse stesse identità dialogiche, ossia configurazioni discorsive che si generano nell'interazione tra parlanti all'interno dello spazio discorsivo (Turchi & Orrù, 2014).

L'identità è infatti “dialogica” in virtù del fatto che si genera come flusso diacronico tra le tre polarità discorsive (*personalis*, *alter*, *propter omnia*) ed è costantemente in trasformazione in quanto dialogo, ossia interazione del processo *dialogos*. Inoltre, in ogni polarità sono configurabili infinite identità dialogiche che interagiscono tra di loro e con l'intero spazio discorsivo, il quale racchiude tutte le possibili (infinite) modalità dell'uso del linguaggio ordinario (Turchi & Orrù, 2014). Sulla scorta di quanto appena argomentato, il tempo narrativo (*kairos*) in cui si esplica “*personalis*” è discorsivamente (ma non necessariamente in termini cronologici) diverso dal tempo della polarità *alter*; in caso contrario si avrebbe una sovrapposizione di tempi discorsivi (Turchi, 2009). Allo stesso modo, quando si genera un'identità dialogica, ogni polarità è caratterizzata dalla propria coerenza narrativa, la quale interagisce a sua volta con tutta l'identità dialogica. In questo modo, ogni polarità è regolata dalla reciproca interazione tra il vertice e quelli delle polarità, assicurandole la forma tridimensionale di

cui si caratterizza. Pertanto, anche lo spazio discorsivo non è unico ma plurimo: per una configurazione discorsiva, generare (e occupare) lo spazio discorsivo in un punto implica la possibilità di generarlo e occuparlo allo stesso modo contemporaneamente in altri punti della configurazione (Turchi, 2009).

“Ciò rende possibile che qualunque processo discorsivo appartenga al “tutto” e il “tutto” (lo spazio discorsivo) stia in qualunque processo discorsivo. A livello metodologico ed operativo la possibilità di attuare un intervento è dunque data in ogni momento, in quanto agire in termini trasformativi su una configurazione discorsiva consente, in termini di possibilità, di avere accesso al “tutto”, e da qualsiasi punto di configurazione diviene possibile accedere, pervenire al tutto” (Turchi, 2009). A seconda della distanza che intercorre tra le polarità discorsive rilevate attraverso misurazione dei valori di Peso e Momento dialogico, risulta infine possibile distinguere configurazioni che possiedono differenti gradi di plasticità o staticità degli assetti interattivi (Turchi, 2009).

Nell’alveo delle infinite possibilità discorsive che possono generare realtà, quella che metodologicamente è attenzionata nel presente elaborato è un particolare assetto discorsivo in cui può prendere forma l’Identità Dialogica denominato “Processo di Tipizzazione dell’Identità Dialogica” (che verrà ripreso più approfonditamente dal punto di vista metodologico nel capitolo successivo) (Turchi & Vendramini, 2016). Può accadere che, nel procedere del fluire dialogico, le polarità si possano caratterizzare per una convergenza in termini di impiego delle stesse modalità discorsive (e degli stessi contenuti). Ciò si traduce nella situazione in cui “ciò che si genera discorsivamente come resoconto” e “ciò che si genera come narrazione” si configurino come un punto unico<sup>58</sup> (facendo perdere tridimensionalità alla piramide dialogica) a cui le polarità discorsive si uniformano (senza quindi differenziarsi rispetto alle loro specificità discorsive). Pertanto, tra le infinite possibilità che il linguaggio ordinario mette a disposizione al dispiegarsi dell’Identità Dialogica, viene mantenuta la congruenza e l’integrità in un’unica direzione discorsiva (o coerenza narrativa) esaurendo così “ciò di cui si parla” soltanto ad una

---

<sup>58</sup> “Con “punto” si intende un luogo di interazione, non un luogo “fisico”. Analogamente a quanto postulato da Higgs, con la dizione “campo” lo spazio discorsivo si presenta come un luogo di interazione in cui le ostensioni delle unità simboliche si generano costantemente nell’interazione delle produzioni discorsive e assumono, sono caratterizzate, da una certa coerenza narrativa [...] che costruisce/alimenta la coagulazione, la convergenza delle ostensioni in certe direzioni piuttosto che altre, le quali risultano essere in ogni momento passibili di “interferenze” e “cambi di direzione” (Turchi & Vendramini, 2016).

possibilità discorsivamente intesa (Turchi & Vendramini, 2016). In tal modo, il senso discorsivo che si genera nelle e dalle produzioni discorsive, viene posto costantemente identico a sé stesso, in termini attuali, retrospettivi ed anche anticipatori. In termini esemplificativi, si consideri l'unità simbolica "detenuto" come Identità Dialogica oggetto di analisi. Si consideri ora, come contributo offerto dalle polarità Personalis e Alter, le seguenti produzioni discorsive: "Nessuno darà mai lavoro ad un detenuto una volta in libertà", "Sono stato in carcere, quindi nessuno mi darà mai lavoro". Nei testi si decreta la causa del non trovare un lavoro: essere stato in carcere. In questo modo la configurazione di realtà assume una forma incontrovertibile in quanto "non può che darsi così". Così facendo, tra le infinite possibilità messe a disposizione del linguaggio ordinario che concorrono alla formazione dell'Identità Dialogica, viene mantenuta l'integrità e la congruenza (coerenza narrativa) rispetto ad un'unica possibilità (quella di non trovare lavoro in quanto detenuto). Sulla scorta di quanto appena esplicitato, il senso che si genera nelle e dalle produzioni discorsive delle polarità, viene posto identico a sé stesso, sia in termini attuali che retrospettivi che anticipatori. La traiettoria discorsiva che si genera, infatti, non contempla la possibilità che accada qualcosa di diverso, ad esempio che la persona che è stata in carcere abbia affrontato un percorso di cambiamento, o che a un possibile datore di lavoro non incida nella scelta del personale il fatto che la persona ha avuto contatti con il carcere. L'unica traiettoria discorsiva a disposizione "blinda" le possibilità del soggetto al fatto che "è stato un detenuto" e per questo non troverà mai un lavoro.

La traiettoria discorsiva che si genera, infatti, non contempla la possibilità che accada qualcosa di diverso sulla scorta dell'interazione delle polarità discorsive, in quanto, l'impiego delle unità simboliche nelle due polarità tende ad essere il medesimo, riducendo in questo modo altre opzioni di configurazione discorsiva (Turchi & Vendramini, 2016). Nel processo di tipizzazione, dunque, ciò che viene affermato in prima persona (personalis) utilizza i medesimi repertori discorsivi della narrazione in seconda persona (alter) e viceversa.

In questo modo, l'interazione tra le coerenze narrative delle polarità genera un "gioco linguistico" in cui le unità simboliche vengono utilizzate come "prove" che sostengono ciò che si sta affermando attraverso il mantenimento di una concordanza con la realtà. Da un punto di vista teorico, i due assetti discorsivi delineati possono essere

collocati lungo un continuum teorico che ha come estremi la “certezza” e “l’incertezza” rispetto all’oggetto del discorso. Nel primo assetto (certezza), la convergenza delle coerenze generate dalle produzioni discorsive in Personalis e Alter, vede un movimento delle polarità verso l’attestare “ciò di cui si parla” come certo, un “dato di fatto” cui ruota attorno l’Identità dialogica (e la relativa coerenza narrativa). Nel secondo assetto (incertezza), invece, l’interazione delle polarità discorsive contempla che “l’oggetto del discorso” non sia per forza dato in un certo modo, ma possa darsi diversamente, rappresentando così una delle possibili alternative di configurazione del senso di realtà attorno a cui ruota la coerenza narrativa dell’Identità Dialogica. Questo caso offre la possibilità di vagliare maggiori elementi (rispetto al primo assetto) per anticipare un “cambio di direzione” dell’Identità Dialogica stessa e quindi della coerenza narrativa generata (Turchi & Vendramini, 2016).

Semplificando in termini figurativi, il “movimento discorsivo”, il generare un cambiamento di modalità di costruzione della realtà, può essere rappresentato attraverso una traslazione dei vertici a cui corrispondono le polarità dell’Identità Dialogica: quando questi punti si avvicinano tra loro, la coerenza narrativa delle polarità converge nell’ostensione delle stesse modalità discorsive, tendendo in questo modo alla “tipizzazione” delle polarità e quindi ponendosi all’estremo del continuum che pone la “certezza”. Al contrario, quando i vertici delle polarità si allontanano (conferendo quindi tridimensionalità alla piramide), la coerenza narrativa dell’Identità Dialogica non concede un’unica direzione al fluire dialogico, permettendo così di rilevare l’ostensione di modalità discorsive differenti che aprono verso l’estremo dell’incertezza diverse possibilità discorsive dell’oggetto del discorso” (Turchi & Vendramini, 2016).




Figura 2.2 Rappresentazione del movimento di avvicinamento (da sinistra verso destra) delle polarità dialogiche Resoconto e Narrazione nel continuum che vede come estremi l'incertezza e la certezza presso i quali la piramide dell'Identità Dialogica si presenta geometricamente "espansa" oppure "contratta".

Un ultimo passaggio in termini teorici riguarda il continuum preso in esame caratterizzato dagli estremi "incertezza" e "certezza" (Turchi, Romanelli, & Ferri, 2013). Esso genera, in termini discorsivi, nel primo caso (nel polo "incertezza") la cosiddetta "biografia", intesa come "l'insieme delle produzioni discorsive poste in termini attuali, di anticipazione (futuri) o retrospettivi (passato) che caratterizzano il resoconto e che aprono a possibilità differenti da quelle elicitate nella narrazione non anticipabili in virtù dell'attuale posizionamento di ruolo dell'individuo" (Turchi & Vendramini, 2016). Nel secondo caso (nel polo "certezza"), genera configurazioni denominate "carriere biografiche", le quali si riferiscono alla "trama di produzioni discorsive (poste in termini attuali e in anticipazione, proiezione futura) che caratterizzano il livello di come le persone si narrano e di come sono narrate e che assumono carattere (retorico/discorsivo) di previsioni e/o spiegazioni al comportamento attuale/passato - e che vengono generate attorno a nuclei discorsivi, tra gli altri, del "tossico", del "criminale", della "malattia" (Turchi et al., 2013).

Ciò per asserire che, coerentemente con gli assunti conoscitivi della Scienza Dialogica, l'avvio e il mantenimento di una carriera biografica (Turchi & Orrù, 2014) per es. "delinquente", sostanzierebbe l'identità degli individui coinvolti sino a renderla

coincidente con il mero ruolo di “reo” o “tossicodipendente” (DeLeo & Patrizi, 2002) limitando in tal modo la costruzione di configurazioni discorsive (di auto-attribuzione ed etero-attribuzione) che orienterebbero l’individuo a pensare ed agire in direzioni diverse da quelle che concernono le configurazioni del “delinquente” o del “tossicodipendente”.

In conclusione, nel prossimo (ed ultimo) paragrafo del presente capitolo, si procederà a mettere in luce come il costrutto oggetto d’indagine dell’elaborato, ossia il costrutto di recidiva in ambito carcerario, si declina rispetto all’assetto interattivo caratterizzato dal processo di tipizzazione appena descritto.

#### **2.4 La declinazione del costrutto di recidiva attraverso il processo di Tipizzazione**

Dalle argomentazioni vagliate nei paragrafi precedenti, si è visto come il processo di tipizzazione orienti una parte della Comunità a definire altre parti della Comunità attraverso interpretazioni personali circa ciò che “gli altri” vogliono, fanno o dicono attraverso “ruoli sociali” statici e definitivi (Turchi & Vendramini, 2021). In altri termini, utilizzando le parole del Professor Turchi, “all’altro si attribuiscono caratteristiche definitorie che non consentono di configurarlo come interlocutore con cui costruire campi di possibilità comuni ma come esaurito nell’astrazione categoriale che lo identifica” (Turchi & Vendramini, 2021).

Sulla scorta di quanto argomentato sino ad ora, l’obiettivo del contributo scientifico che si vuole offrire in questa sede si sviluppa sulle tracce della nuova riforma dell’ordinamento penitenziario, la c.d. “Riforma Orlando”. Entrata in vigore con la Legge del 23 giugno 2017 n.103 e atta ad apportare “Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”, prevede all’art.1, comma 85 punto D “una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà”.

Alla luce degli assunti conoscitivi descritti in precedenza circa il Paradigma Narrativistico e la Scienza Dialogica, i quali considerano la realtà una configurazione discorsiva che si origina nell’interazione tra i parlanti, anche il costrutto di “personalità” sarà osservato in qualità di configurazione discorsiva, ossia attraverso le modalità

interattive<sup>59</sup> impiegate dalle persone per generare la “realtà” attraverso l’uso del linguaggio ordinario.

L’esigenza che intende ottemperare lo strumento offerto in questa sede (che sarà presentato nel capitolo successivo) è quella di disporre di uno strumento, scientificamente fondato, che permetta rilevare le modalità interattive messe in atto dalla persona autore di reato e che restituisca un dato relativo al grado di possibilità di recidiva della persona, così come richiesto dalla normativa vigente.

A fronte di ciò, l’obiettivo dello strumento è quello di valutare e misurare l’esposizione al grado di recidiva nei termini di pervasività dell’evento di reato e delle interazioni che si generano rispetto ad esso sulla traccia biografica del rispondente.

Entrando nel merito della definizione testé offerta, per poter descrivere le modalità interattive esperite dalla persona autore di reato sono stati utilizzati i costrutti di “carriera biografica” e “biografia” (Turchi & Orrù, 2014) argomentati in precedenza. Tali costrutti fanno riferimento alla coerenza narrativa delle configurazioni discorsive raccolte dalla persona autore di reato circa l’evento di reato commesso. Nel caso in cui le modalità discorsive raccolte afferiscano al costrutto di “biografia” (Turchi & Orrù, 2014), queste possono consentire alla persona di descriversi in termini di narrazione e resoconto che contemplano alternative di condotta differenti da quelle legate all’identità dialogica tipizzata “autore di reato”. Al contrario, nel caso in cui le modalità raccolte afferiscano ad una “carriera biografica” (Turchi & Orrù, 2014), la coerenza narrativa della persona risulta vincolata in termini di narrazione (in prospettiva temporale presente, passata e futura) attorno all’unica identità disponibile, cioè quella di “autore di reato”. Da qui il termine di “carriera” (Turchi & Orrù, 2014) per evidenziare come il processo di tipizzazione può costringere e pervadere la narrazione biografica della persona sino a chiuderne le possibilità di cambiamento, orientando le modalità con cui rappresenta sé stessa ed interagisce (e dunque con implicazioni anche sul piano di ciò che la persona sceglie e agisce pragmaticamente).

In virtù di ciò, l’assunzione di responsabilità della propria condotta sulla comunità e la possibilità di riconoscersi in ruoli diversi da quelli del “colpevole” o “deviante” (Turchi et al., 2019), sono fattori che consentirebbero di aprire le possibilità biografiche

---

<sup>59</sup> Con “modalità interattive” si intendono le modalità d’uso del linguaggio ordinario operazionalizzate dalla Dialogica nei repertori discorsivi (Turchi & Orrù, 2014).

ed anticipare una diminuzione dei livelli di recidiva, la quale comporterebbe benefici per la Comunità in termini di sicurezza percepita, partecipazione attiva e fiducia (Cabras, 2017).

In conclusione, nel successivo capitolo si entrerà nel merito della metodologia dello strumento proposto, atto a valutare e misurare il grado di possibilità di recidiva, che è stato somministrato nel corso della ricerca alle persone detenute nel carcere Due Palazzi di Padova.



### **CAPITOLO 3: METODOLOGIA DEL PROGETTO DI RICERCA SVOLTO ALL'INTERNO DELL' ISTITUTO DI DETENZIONE DI PADOVA "DUE PALAZZI"**

Nei due capitoli precedenti sono stati descritti la cornice storico-normativa all'interno della quale nasce il costrutto di recidiva e il fondamento teorico su cui poggia l'impianto della presente ricerca. In un primo momento si è visto come il c.d. "fenomeno" della recidiva costituisca da tempi lontani terreno fertile di dibattiti circa la sua *ratio* tra discipline giuridiche e sociopsicologiche e di come la sua natura non possa che variare a seconda dei principi a cui si orienta la lotta alla criminalità in un determinato periodo storico. È stato messo in luce come le criticità descritte nell'inquadramento dottrinale si riflettono concretamente anche nella gestione del fenomeno a livello nazionale che vede l'Italia come uno degli Stati che investe maggiori risorse economiche per il mantenimento degli istituti penitenziari. Ciò anche in virtù di problematiche definite "strutturali" quali gli alti tassi di recidiva e sovraffollamento che delineano condizioni critiche nella gestione delle carceri e nel processo di re-orientamento del detenuto verso i valori della socialità e della legalità.

Inoltre, si è visto come a fronte dell'eterogeneità delle definizioni presenti in dottrina e della scarsità e frammentarietà delle ricerche effettuate in Italia, lo studio della recidiva ha confluato in diverse metodologie di indagine e quindi ad una difformità di risultati. In merito a ciò, si è fatto riferimento a come discipline in ambito forense e sociopsicologico si siano mosse alla ricerca di spiegazioni per studiare il fenomeno del recidivismo, attestandosi in questo modo ad un livello conoscitivo meccanicistico, che considera quindi la recidiva come un ente statico e determinato da peculiari fattori sociali e di personalità che portano il soggetto a ricadere nella condotta delittuosa.

A partire da ciò, in un secondo momento si è proceduto a descrivere come in questa sede ci si discosti dal fornire spiegazioni di tipo causale circa il costrutto d'indagine ma, antinomicamente, ci si collochi in un livello conoscitivo di tipo interazionistico, in cui la realtà che si intende osservare si costituisce nel processo di interazione tra esseri umani e, nello specifico, nell'interazione dialogica.

Si è quindi descritta la teoria di riferimento dell'elaborato quale Teoria dell'Identità Dialogica che assume come oggetto d'indagine i modi in cui il linguaggio ordinario veicola l'interazione tra i parlanti all'interno della Comunità attraverso assetti di configurazioni discorsive.

In particolare, si è attenzionato un peculiare assetto che possono assumere le configurazioni discorsive, ossia il processo di Tipizzazione dell'Identità Dialogica, descritto attraverso l'ausilio di due costrutti quali quello di "biografia" e "carriera biografica", declinando successivamente il Processo di Tipizzazione al costrutto di recidiva nei termini di configurazione discorsiva tipizzata.

A fronte di quanto argomentato sino ad ora e, parallelamente alle necessità di riforma in ambito penitenziario avanzate dalla c.d. Riforma Orlando<sup>60</sup>, l'esigenza che intende assolvere la proposta che verrà offerto in questa sede è quella di disporre di uno strumento fondato scientificamente che permetta di osservare le modalità interattive utilizzate dalla persona autore di reato e quindi di disporre di un dato testuale circa il grado di possibilità di recidiva del soggetto.

Al fine di offrire quanto detto, il terzo capitolo affronterà il discorso circa la metodologia dello strumento: in primo luogo verrà descritto tutto ciò che concerne l'impianto di ricerca, ossia gli obiettivi, le strategie e gli strumenti adottati; successivamente si offrirà la metodologia legata all'applicazione dello strumento proposto alle persone detenute nella casa di reclusione Due Palazzi di Padova.

### **3.1 La sperimentazione al "Due Palazzi": obiettivi, strategie e strumenti adottati**

L'obiettivo che ha mosso il presente elaborato di tesi alla sperimentazione all'interno della Casa Circondariale e della Casa di Reclusione di Padova è quello di proporre uno strumento metodologicamente rigoroso che permetta di rilevare le modalità interattive messe in atto dalla persona autore di reato e quindi di offrire un dato circa la possibilità di ricaduta nella condotta delittuosa del reo. Ciò, per assolvere un'esigenza

---

<sup>60</sup> Riforma dell'Ordinamento Penitenziario, entrata in vigore con la Legge 23 giugno 2017, n. 103 ("Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario"), la quale fa riferimento a una "necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà" (art. 1 comma 85, punto D).

nata nell'alveo giuridico circa il percorso rieducativo da presentare alla persona autore di reato che possa essere fruibile dagli operatori all'interno del contesto di reclusione.

Alla luce di ciò, l'obiettivo definito per lo strumento è quello di valutare e misurare il grado di possibilità di recidiva a fronte dell'evento di reato attraverso le modalità d'uso del linguaggio ordinario.

La strategia adottata in questa sede per perseguire l'obiettivo fa riferimento alla raccolta del testo, ossia un'operazione in cui, coerentemente con gli assunti conoscitivi della teoria di riferimento, attraverso la somministrazione dello strumento costruito ad hoc, si raccolgono dati di natura esclusivamente testuale al fine di descrivere la configurazione di realtà prodotta dal testo circa il costrutto.

Nello specifico, al fine di indagare il costrutto di recidiva, è stato utilizzato un protocollo costituito da 8 domande dialogiche (che verrà illustrato nel prossimo paragrafo) somministrato ad un campione di 204 persone detenute alla Casa di Reclusione di Padova in un periodo che va da settembre a novembre 2020. Nello specifico, il protocollo è stato offerto a un campione composto da persone esclusivamente di sesso maschile, di cui 50 residenti alla Casa Circondariale e 154 residenti alla Casa di Reclusione, ad esclusione di coloro che erano in possesso di una pena detentiva maggiore di 7 anni. Previo consenso informato, la somministrazione è avvenuta singolarmente per le persone straniere che necessitavano di un ausilio a livello di traduzione del protocollo e in forma grupppale (con un massimo di 4 persone) nel caso in cui non ci fossero problemi di comprensione della lingua italiana. In virtù di ciò, la durata della somministrazione variava dai 15 ai 30 minuti a persona.

### **3.2 La valutazione del rischio di recidiva**

A partire dai riferimenti conoscitivi del Paradigma Narrativistico e della Scienza Dialogica (Turchi & Orrù, 2014) i quali studiano la realtà come una configurazione discorsiva, il costrutto di recidiva risulta generato a partire dalle modalità interattive esplicate dagli esseri umani attraverso l'uso del linguaggio. Se da parte del senso comune la domanda è "chi sei", all'interno del Paradigma Narrativistico è "come ti muovi nel mondo, secondo quali modalità" (Turchi, 2009) e tali modalità sono osservabili a partire

da quanto postulato dalla teoria e metodologia di riferimento (si veda il capitolo 2 paragrafo 2.3).

Riprendendo quanto descritto nel capitolo precedente, per poter descrivere le modalità interattive messe in atto dalla persona autore di reato, sono stati utilizzati i costrutti teorici di “carriera biografica”<sup>61</sup> e “biografia”<sup>62</sup> (Turchi & Vendramini, 2016) i quali fanno riferimento alla coerenza delle produzioni discorsive raccolte dalla persona autore di reato in relazione al reato commesso.

Nel momento in cui le modalità interattive fanno riferimento ad una “carriera biografica”, la persona offrirà narrazioni in prospettiva temporale passata, attuale e futura che contribuiscono a mantenere condotte che contemplan scenari legati esclusivamente all’identità dialogica tipizzata di “autore di reato” (“sono fatto così”; “non ho mai saputo rispettare le regole”; “questo evento segnerà per sempre la mia vita”). Da qui il termine “carriera” fa infatti riferimento alla coerenza narrativa esercitata dall’evento biografico del reato da cui la persona ne sviluppa una carriera rispetto alla quale mantiene un’identificazione stabile.

Diversamente, se le modalità interattive concernono al costrutto di “biografia”, la persona offrirà narrazioni in prospettiva passata, attuale e futura che contemplan in anticipazione molteplici scenari possibili di condotte che non riguardano esclusivamente quelle legate all’identità dialogica tipizzata<sup>63</sup>.

I due costrutti, coerentemente con l’obiettivo dello strumento, sono stati posti alle estremità di un continuum entro cui posizionare i differenti valori di PD che corrispondono alla misura del grado di recidiva. Infatti, la misurazione delle modalità discorsive consente di ottenere un indice di misurazione relativo ai Pesi Dialogici, ossia l’unità di misura che consente di stabilire un valore relativamente alle modalità interattive utilizzate (in questo caso, dalla persona autore di reato). Il Peso Dialogico, indicato con

---

<sup>61</sup> La trama di produzioni discorsive poste in termini attuali e in anticipazione (proiezione futura), che caratterizzano sia il livello di resoconto personale che di narrazione da parte di terzi (anche istituzionale) e che assumono carattere di previsioni e/o di spiegazioni rispetto al comportamento attuale e/o passato (Turchi, Vendramini 2016).

<sup>62</sup> L’insieme di produzioni discorsive che configurano l’intero spettro degli eventi che si sono descritti, e che contemplan l’anticipazione degli scenari possibili a partire da un punto della traccia biografica, che altrimenti genererebbero l’innesco di configurazioni discorsive ascrivibili ad un processo di “carriera biografica” (Turchi, Vendramini 2016).

<sup>63</sup> Per ciò che riguarda i “processi di tipizzazione” si faccia riferimento al paragrafo 2.3. del capitolo 2.

“Dw”, offre un indice numerico rispetto a quanto la persona utilizza modalità interattive in riferimento alla carriera biografica di autore di reato o di biografia.

Pertanto, qualora si rilevi un valore tendente al massimo del continuum, pari a 9,90 Dw, si anticipa che la configurazione discorsiva tenda ad aprire lo spazio di possibilità per l’esercizio di condotte alternative all’infrazione della norma. Si rileva in questo modo un assetto di biografia, il quale anticipa un basso grado di rischio di recidiva.

Qualora invece si rilevi un valore tendente al minimo del continuum, pari a 0,10 Dw, si anticipa che la configurazione discorsiva tenda a non aprire a possibilità per l’esercizio di condotte alternative all’infrazione della norma. In questo caso si rileva una carriera biografica, anticipando così un alto grado di rischio di recidiva.

Inoltre, all’interno del range incluso tra le due estremità, sono stati definiti cinque gradi intermedi: alta, medio-alta, media, medio-bassa, bassa.




Figura 3.1 Continuum del grado di rischio di recidiva con indicate le due polarità, i range di valutazione e gli indici numerici espressi in peso dialogico.

A fronte degli elementi testé descritti, si è costruito un protocollo in forma di questionario cartaceo da consegnare all’utenza formato da 8 domande che descrivono all’utente uno scenario per il quale è possibile rispondere attraverso 5 opzioni. Ognuna di queste descrive delle peculiari modalità d’uso del linguaggio ordinario, ossia dei repertori discorsivi, che si rifanno ad un segmento del continuum. Vi saranno infatti modalità che afferiranno maggiormente al costrutto di carriera biografica e altre al costrutto di biografia.

Le 8 domande dialogiche che ruotano attorno al contenuto “reato” sono suddivise in due ambiti:

- “Infrazione della norma”: 4 domande attraverso cui si raccolgono le modalità d’uso del linguaggio ordinario attraverso cui l’utente descrive l’evento di reato e la pervasività dello stesso nella trama di narrazioni che offre;
- “Le interazioni nella Comunità”: 4 domande per rilevare le modalità d’uso con le quali la persona e la Comunità in cui vive interagiscono considerando la pervasività dell’evento di reato su tali interazioni.

I due ambiti sono suddivisi a loro volta in due differenti prospettive temporali: 2 domande si collocano in prospettiva attuale T1, 2 domande in prospettiva futura T2. Ciò permette, grazie alla proprietà del kairòs<sup>64</sup>, di poter raccogliere e descrivere nello stesso tempo cronologico eventuali modificazioni della coerenza della configurazione discorsiva. In virtù di ciò è possibile, per esempio, rilevare un basso grado di rischio di recidiva nell’arco del breve periodo ma, allo stesso tempo, una possibile modificazione dello stesso verso modalità di alto rischio nel lungo periodo.

Per concludere, le 8 domande sollecitano in modo alternato le polarità della TID (*personalis* e *alter*) le quali consentono di descrivere il grado di tipizzazione della configurazione, ossia la polarizzazione verso un’estremità specifica del continuum.

Nella sezione degli allegati si riporta la struttura del protocollo, mentre nella tabella 3 viene offerto: le 8 domande con le relative 5 opzioni di risposta, la distinzione fra i due ambiti (infrazione della norma e interazioni con la Comunità), le due prospettive temporali (T1 e T2), le due polarità della TID (personali e alter) e le modalità discorsive (repertori discorsivi) che permettono la misura.

---

<sup>64</sup> Per il concetto di Kairòs, il tempo discorsivo, si faccia riferimento alla descrizione della Teoria dell’Identità Dialogica contenuta nel paragrafo 2.3. del capitolo 2

AMBITO	DOMANDE	POLARITÀ	PROSPETTIVA TEMPORALE
Infrazione della norma	D1	<i>Personalis</i>	T1
	D2	<i>Alter</i>	
	D3	<i>Personalis</i>	T2
	D4	<i>Alter</i>	
Interazioni con la Comunità	D5	<i>Personalis</i>	T1
	D6	<i>Alter</i>	
	D7	<i>Personalis</i>	T2
	D8	<i>Alter</i>	

Tabella 3.1. Struttura del protocollo a domande dialogiche per la valutazione del grado di rischio di recidiva

Gli output numerici inseriti nel range per la valutazione del grado di rischio di recidiva si strutturano come mostrato in tabella 4.

<b>RECIDIVA BASSA</b>	<b>RECIDIVA MEDIO BASSA</b>	<b>RECIDIVA MEDIA</b>	<b>RECIDIVA MEDIO ALTA</b>	<b>RECIDIVA ALTA</b>
$7,95 \leq x \leq 9,90 \text{ Dw}$	$5,99 \leq x \leq 7,94 \text{ Dw}$	$4,03 \leq x \leq 5,98 \text{ Dw}$	$2,61 \leq x \leq 4,02 \text{ Dw}$	$0,10 \leq x \leq 2,60 \text{ Dw}$

Tabella 3.4. Range per la valutazione del grado di rischio di recidiva.

In riferimento alla tabella n.3.4, il Peso Dialogico (Dw) misurato dallo strumento a fronte delle risposte offerte dal rispondente, rende conto delle modalità interattive utilizzate da quest'ultimo in riferimento ai due ambiti descritti in precedenza, quello del reato e quello delle interazioni con la Comunità, a fronte dell'evento di reato.

Per esempio, a fronte della domanda numero 1 che recita: "Provi ad immaginare di parlare con una persona che non vede da anni. Mentre chiacchierate, lei finisce con

l'aggiornarla delle cose accadute di cui non è a conoscenza. Come si inserirebbe il motivo per cui Lei adesso è qui all'interno di questa storia?"

Nel momento in cui il rispondente seleziona la risposta numero 1, ossia "Purtroppo le cose sono andate così. Non era sicuramente quello che avevo immaginato per il mio futuro, però mi auguro che le cose possano migliorare.", il PD misurato dallo strumento si inserirà all'interno del range che indica un grado di recidiva alta. Ciò in quanto la produzione discorsiva fa riferimento a una configurazione che mantiene o "conferma" la propria posizione discorsiva (rispetto alla polarità personalis) anziché contribuire al cambiamento costituendo un'"alternativa". Tali modalità configurano un unico scenario in cui vi è la possibilità che il rispondente, una volta scontata la pena, si trovi nuovamente a commettere un reato. Nella narrazione scelta, la persona si "augura che le cose possano migliorare", senza entrare nel merito del come questo potrebbe accadere e di quale potrebbe essere il suo contributo. Pertanto, si anticipa un livello alto di recidiva.

Al contrario, prendendo come esempio sempre la domanda 1 ma selezionando l'alternativa di risposta 5, ossia "Considerando quello che ho fatto, adesso probabilmente dovrò spendermi per la comunità, e successivamente potrò tornare a realizzare i miei progetti: potrei intanto riprendere i contatti persi e informarmi su che possibilità ci sono nonostante il reato", il Peso Dialogico misurato dallo strumento si colloca all'interno del range di recidiva bassa, in quanto le modalità discorsive contemplano altre possibilità che non vanno a mantenere la coerenza narrativa del polo personalis, (ossia la polarità che si intende sollecitare attraverso questa domanda) bensì si configurano come uno "scarto", ossia come innesco di trasformazione (Turchi & Orrù, 2014). In questo caso ci si anticipa che le modalità interattive offerte dal rispondente gli consentano di agire possibilità di comportamento diverse dalla condotta delittuosa una volta scontata la pena.



## CAPITOLO 4: L'ANALISI DEI DATI

Lo strumento operativo presentato nel capitolo precedente, con l'obiettivo di *valutare e misurare il grado di esposizione al rischio di recidività a fronte dell'evento di reato attraverso le modalità d'uso del linguaggio ordinario*, è stato somministrato nei mesi da settembre a novembre 2020, rispettivamente a 62 utenti residenti alla Casa Circondariale e 142 utenti residenti alla Casa di Reclusione di Padova, coprendo un campione complessivo pari a 204 somministrazioni.

Attraverso la collaborazione con un'educatrice parte dell'équipe trattamentale, è stato possibile individuare i detenuti il cui residuo di pena fosse inferiore ai 7 anni di detenzione (a esclusione dei detenuti ergastolani) – tenendo dunque in considerazione la possibilità per un ulteriore sviluppo della presente ricerca in termini di follow-up.

La distinzione di somministrazione nei due istituti ha portato ad una differenziazione circa la descrizione dei risultati e quindi di restituzione dei dati emersi. La scelta di distinguere i due istituti si fonda sul fatto per cui il nostro sistema penale riconosce delle differenze circa l'iter detentivo: la Casa Circondariale ospita persone detenute in attesa di giudizio o quelle condannate a pene inferiori ai cinque anni (o con un residuo di pena inferiore ai cinque anni), mentre la Casa di Reclusione è il vero e proprio istituto adibito all'espiazione di pene relative a reati più gravi<sup>65</sup>. Infatti, la reclusione all'interno di questo istituto prevede la privazione della libertà a tempo determinato, a seguito della commissione di un reato a tempo indeterminato in caso di ergastolo e la pena può estendersi in un arco temporale che va da quindici giorni a ventiquattro anni.

Previo consenso informato e adesione volontaria, la somministrazione è avvenuta singolarmente per le persone straniere che necessitavano di un ausilio a livello di traduzione del protocollo e in forma grupale (con un massimo di 4 persone) nel caso in cui non ci fossero problemi di comprensione della lingua italiana. In virtù di ciò, la durata della somministrazione variava dai 15 ai 30 minuti a persona.

Per questioni di privacy l'amministrazione dell'Istituto ha valutato opportuno che il ricercatore non fosse a conoscenza di reati e condanne degli utenti. Inoltre, non tutti i

---

<sup>65</sup> Art. 59-91 Legge sull'ordinamento penitenziario (L.26 luglio 1975 n.354 Istituti custodia preventiva) Titolo II, disposizioni relative alla organizzazione penitenziaria, Capo I Istituti penitenziari. <https://www.brocardi.it/legge-ordinamento-penitenziario/titolo-ii/capo-i/art59.html>

ristretti hanno ritenuto di inserire la propria età, stante questo, il dato anagrafico sull'età copre 140 utenti su 204 totali<sup>66</sup>.

#### **4.1 Descrizione dei risultati**

Per perseguire l'obiettivo generale sono stati individuati due sotto-obiettivi specifici dello strumento che fanno riferimento ai due ambiti peculiari che compongono lo strumento (si veda Capitolo 3): a) infrazione della norma; b) interazioni con la Comunità. La distinzione nei due ambiti che caratterizza lo strumento si fonda sul presupposto teorico-metodologico tale per cui le implicazioni di un evento di reato e la loro gestione riguardano sia l'autore di reato, sia la Comunità in cui egli interagisce.

Gli obiettivi specifici a cui si fa riferimento sono:

1. Raccogliere le modalità d'uso del linguaggio ordinario tramite cui l'utente configura l'evento di reato e la descrizione della pervasività dello stesso all'interno della sua biografia;
2. Descrivere le modalità d'uso del linguaggio ordinario tramite cui l'utente e la Comunità interagiscono contemplando la pervasività dell'evento di reato su tali interazioni (che caratterizzano la biografia dell'utente).

Per ogni obiettivo si è proceduto alla descrizione delle modalità interattive utilizzate dall'autore di reato attraverso i costrutti teorici di "carriera biografica" e "biografia" i quali, ponendosi ognuno all'estremità di un continuum, fanno riferimento alla coerenza delle produzioni discorsive raccolte dalla persona autore di reato in relazione al reato commesso.

I due costrutti, coerentemente con l'obiettivo dello strumento, sono posti alle estremità di un continuum e, tramite al riferimento a differenti valori di Peso Dialogico, mettono a disposizione cinque gradi di valutazione che per l'esposizione al rischio di

---

<sup>66</sup> Come verrà presentato più avanti nel testo, tale sotto-campione di 140 utenti (età media 43 anni) è stato suddiviso in 9 fasce d'età secondo i criteri utilizzati dall'ISTAT. Le fasce d'età individuate sono: 21-24 (3,57%); 25-29 (12,86%); 30-34 (10,00%); 35-39 (15,71%); 40-44 (12,86%); 45-49 (12,86%); 50-59 (21,43%); 60-69 (8,57%); >70 (2,14%).

recidiva (alta, medio-alta, media, medio-bassa, bassa). Infatti, la misurazione delle modalità discorsive consente di ottenere un indice di misurazione relativo ai Peso Dialogico, ossia l'unità di misura che consente di attribuire un valore numerico alle modalità interattive utilizzate (in questo caso, dalla persona autore di reato) e al contributo di modalità rispetto al mantenere, incrementare o ridurre la possibilità di reiterare la violazione della norma. Il Peso Dialogico, indicato con "Dw", offre così un indice numerico rispetto a quanto il rispondente utilizza modalità interattive che collocano la configurazione verso l'estremo di carriera biografica di autore di reato o l'estremo di biografia. Qualora si rilevi un valore tendente al minimo del continuum, pari a 0,10 Dw, si anticipa che la configurazione discorsiva tenda a ridurre la possibilità dell'esercizio di condotte alternative all'infrazione della norma. In questo caso si rileva una carriera biografica, anticipando così un alto grado di rischio di recidiva. Dunque, i resoconti e le narrazioni in prospettiva temporale passata, attuale e futura tenderanno al mantenimento di modalità interattive che contemplano scenari legati esclusivamente all'identità dialogica tipizzata di "autore di reato". Ciò implica che la possibilità di esercitare altri ruoli all'interno della Comunità venga assorbita dall'identità di "autore di reato" la quale, tipizzandosi, orienta le modalità interattive a mantenere la possibilità di reiterare la violazione della norma.

Al contrario, nel momento in cui si rilevi un valore tendente al massimo del continuum, pari a 9,90 Dw, si anticipa che la configurazione discorsiva tenda ad aprire lo spazio di possibilità per l'esercizio di condotte alternative all'infrazione della norma. Si rileva in questo modo un assetto di biografia, il quale, anticipa un basso grado di rischio di recidiva. In questo caso, i resoconti e le narrazioni in prospettiva passata, attuale e futura tenderanno a considerare in anticipazione molteplici scenari possibili di condotte alternative alla reiterazione dell'illecito. In questo caso, l'identità di "autore di reato" si pone come uno dei possibili ruoli (ad esempio come quello di cittadino, lavoratore, padre di famiglia, atleta etc.) esercitati dall'utente all'interno della Comunità, aprendo alla possibilità di padroneggiare modalità interattive che consentono di configurare e agire condotte alternative alla violazione della norma in riferimento ai propri obiettivi biografici (ad esempio avere un lavoro, costruire una famiglia, partecipare a competizioni sportive).

#### 4.2.1 Output recidiva generale

Il primo dato che si mette in luce riguarda la media statistica degli output del campione generale di 204 detenuti. Questo dato offre un riscontro rispetto al valore medio relativo alla distribuzione delle risposte scelte dai soggetti che, come si può notare dalla tabella 5, fa emergere come il grado di esposizione al rischio di recidività si attesti ad un livello MEDIO (4,8 Dw).

Di seguito un'indicazione grafica (figura 2) relativa alla posizione della configurazione nel continuum teorico sotteso allo strumento che ha come estremi i costrutti della carriera biografica e della biografia.




Figura 2. Continuum del grado di rischio di recidiva con indicate le due polarità, i range di valutazione e gli indici numerici espressi in peso dialogico.

Output medio generale							
Area	Domanda (D)	Tempo generale (T)	Misura D	Tempo specifico	Misura T	Valutazione	Misura tot
Infrazione della norma	D1	T1	4,1 Dw	T1	4,5 Dw	MEDIA	4,9 Dw
	D2	T1	4,8 Dw				

	D3	T2	4,5 Dw	T2	5,3 Dw		
	D4	T2	6,1 Dw				
Interazioni comunità	D5	T1	5,5 Dw	T1	5,00 Dw	MEDIA	4,7 Dw
	D6	T1	4,5 Dw				
	D7	T2	4,1 Dw	T2	4,4 Dw		
	D8	T2	4,7 Dw				

Tabella 5. Output medio del campione generale per la valutazione del grado di rischio di recidiva.

<b>Output media generale</b>	<b>4,8</b>
<b>T1 generale</b>	<b>4,8</b>
<b>T2 generale</b>	<b>4,9</b>

Entrando nel merito, si osserva come per entrambe le aree indagate dallo strumento (infrazione della norma e interazioni con la comunità, recidività MEDIA 4,9 Dw e 4,7 Dw) la pervasività dell'evento di reato nella biografia dei soggetti sia tale da configurare il grado di massima incertezza sia in prospettiva attuale (T1 generale, recidività MEDIA 4,8 Dw) che in prospettiva futura (T2 generale, recidività MEDIA 4,9 Dw) rispetto alle modalità con cui i ristretti configurano l'evento di reato e interagiscono con la Comunità a fronte di questo. Il dato indica che, laddove non vi fosse alcun intervento dedicato, l'orientamento dell'assetto complessivo verrebbe lasciato alla casualità. Stante questo, si può anticipare che laddove vi fossero accadimenti critici all'interno dell'Istituto l'assetto interattivo generale esporrebbe il contesto dell'Istituto a situazioni di tensione o sfociare in conflitti e rivolte.

Inoltre, coerentemente ai riferimenti teorici esplicitati nel capitolo 2, le configurazioni tendono al mantenimento, dunque, in un assetto in cui il dato emerso è medio, laddove non si intervenga ci si anticipa che questo si orienti verso un grado di rischio medio-alto/alto.

Immaginando che l'output medio avesse restituito un indice di recidività alto (la tabella risulterebbe rossa e arancione), si delineerebbe una situazione critica per cui avanzare una proposta di valutazione circa grado di emergenza utile progettare un intervento.

Al contrario, immaginando che l'output medio avesse fatto emergere un indice di recidività basso o medio basso (per cui la tabella risulterebbe verde e verde chiaro), si delineerebbe una situazione di stabilità che tenderebbe ad anticipare l'esercizio di condotte che esulano dalla ricaduta nel reato. Questa occorrenza, stante i dati storici sull'assetto carcerario, meriterebbe un approfondimento.

Per esempio, al fine di commentare il dato alla luce di un quadro più ampio entro cui le condizioni degli istituti di pena si trovano nel periodo storico corrente, oltre alle criticità definite croniche della gestione degli istituti di pena come il sovraffollamento e le conseguenti condizioni sanitarie considerate incompatibili con la nostra Costituzione (dai provvedimenti seguiti alla sentenza pronunciata dalla Corte Edu sul caso *Torreggiani* contro Italia del 2013<sup>67</sup>), anche il mondo penitenziario ha subito gli effetti della pandemia e ha dovuto adeguarsi a nuove condizioni di vita che hanno previsto la chiusura al mondo esterno e un isolamento ancora più marcato delle persone detenute. Come rilevato dal rapporto di Antigone del 2020, le già difficili condizioni di vita in cui si trovavano i detenuti sono state messe nuovamente alla prova dall'attuazione delle restrizioni a scopo di contenimento del contagio per cui il DAP ha iniziato a sospendere ingressi, attività, permessi e colloqui che di diritto spettano alle persone reclusi. Le condizioni di incertezza – già insite nella vita quotidiana all'interno dell'istituto – scaturite dalle nuove misure di isolamento adottate, sono quindi sfociate in situazioni di tensione, confusione e panico che hanno fatto scoppiare rivolte e proteste in tutta Italia. Tensioni accompagnate da

---

<sup>67</sup> C. Eur. Dir. Uomo, sentenza dell'8 gennaio 2013, nel caso *Torreggiani* e altri c. in Italia. In questa sede la corte ha ingiunto all'Italia, per il lungo periodo, di adottare, entro un anno, misure individuali e generali a carattere compensativo per cessare la situazione di violazione dei diritti umani accertata nelle carceri e un equo risarcimento per coloro che hanno visto violata la propria dignità.

diverse segnalazioni di presunte violenze e torture che, come cita sempre il rapporto di Antigone 2020, sarebbero state compiute da alcuni agenti di polizia penitenziaria a fronte di rivolte già concluse.

Si ritiene dunque importante mettere in luce come il quadro che emerge sia relativo e strettamente legato al campione oggetto d'esame in quanto la popolazione che abita il penitenziario è estremamente varia come lo sono le dinamiche della vita detentiva. Le condizioni in cui i soggetti si trovano, infatti, sia in termini sanitari che di gestione della vita intramurale, cambiano notevolmente in base all'istituto di detenzione e al momento in cui viene fatta la somministrazione.

Ne esce un quadro articolato e differenziato da istituto a istituto che delinea come il dato emerso circa il grado di esposizione al rischio di recidività anticipi un contesto in cui la gestione delle condizioni di vita intramurale risultino precarie, incerte, in balia del prossimo evento che rischia di generare la tensione in possibili episodi di conflitto.

Avere a disposizione un output medio, se da un lato offre la possibilità di osservare mediamente in che grado l'utente pratica modalità interattive volte al perseguimento dei propri obiettivi che si pongono in contrapposizione o in anticipazione rispetto alla normativa, dall'altro avendo a disposizione un numero cospicuo di soggetti, tende ad "appiattire" il dato, restituendo un dato generale ad un livello di recidività MEDIO.

Pertanto, per incrementare la valenza del dato si è passati ad osservare l'andamento della configurazione relativo alle risposte più selezionate dei ristretti, ovvero la moda, in quanto offre un quadro valutativo più specifico e dettagliato relativamente a come si distribuisce la scelta del rispondente in relazione all'ambito indagato dallo strumento.

<b>Output moda generale</b>				
Area	Domanda (D)	Tempo generale (T)	Tempo specifico	Valutazione
Infrazione della norma	D1 4,2 Dw	T1	T1 5,1	MEDIA
	D2 6 Dw	T2		
	D3 4,1 Dw	T1	T2 6,7	5,9
	D4 9,3 Dw	T2		

Interazioni con la comunità	D5 9,2 Dw	T1	T1 4,9	MEDIO-ALTA 2,8
	D6 0,5 Dw	T2		
	D7 0,7 Dw	T1	T2 0,7	
	D8 0,7 Dw	T2		

Tabella 6. Output moda del campione generale per la valutazione del grado di rischio di recidiva.

<b>Output moda generale</b>	<b>4,4</b>
-----------------------------	------------

<b>T1 generale</b>	<b>5,0</b>
--------------------	------------

<b>T2 generale</b>	<b>3,7</b>
--------------------	------------




Figura 3. Continuum del grado di rischio di recidiva con indicate le due polarità, i range di valutazione e gli indici numerici espressi in peso dialogico.

Entrando nel merito, come si evince dalla tabella 6, l'output relativo alla moda generale è MEDIO (recidività 4,4 Dw) e benché coerente con la media vista poco fa, il cambio di parametro permette di circoscrivere in modo più preciso i punti di forza e gli aspetti critici emersi che vanno a generare il dato medio.

Osservando l'output del T1 generale che indaga in prospettiva attuale entrambe le aree (recidività MEDIA 5,0 Dw) si rileva il massimo grado di incertezza tale per cui in assenza di intervento l'esito sarebbe lasciato al caso; mentre in prospettiva futura T2



generale (recidività MEDIO-ALTA 3,7 Dw) si rileva un assetto che orienta le modalità interattive verso il mantenimento dell'esercizio di condotte orientate verso l'infrazione della norma. Pertanto, considerando l'interazione tra T1 e T2, si osserva come l'orientamento futuro della configurazione vada verso un potenziale incremento del rischio di recidività. Tale dato permette di anticipare che l'esposizione generale rilevata (esposizione MEDIA) si orienti verso un incremento dell'esposizione al rischio.

Nell'ambito relativo all'infrazione della norma, si osserva come la pervasività dell'evento di reato nella biografia dei soggetti relativo alle strategie messe in campo per il raggiungimento dei propri obiettivi biografici (recidività MEDIA 5,1 Dw) sia tale da configurare "ad oggi" la massima incertezza per cui si anticipa come possibile tanto l'esercizio di infrazione della norma quanto di rispetto. In prospettiva futura (recidività MEDIO-BASSA 6,7 Dw) si nota un riassorbimento tale da orientare le modalità interattive a configurare e agire condotte alternative alla violazione di una norma in riferimento ai propri obiettivi biografici all'interno della Comunità – al netto del riassorbimento, stante il valore di esposizione MEDIO-ALTA dell'area delle interazioni con la Comunità si anticipa comunque una "tenuta" relativamente debole del potenziale di riassorbimento dello stesso.

Nell'ambito rilevato dallo strumento dell'interazione con la comunità, si osserva come le modalità con cui i soggetti perseguono i propri obiettivi biografici a fronte della pervasività dell'evento di reato in prospettiva attuale (recidività MEDIA 4,9 Dw), tendano tanto all'esercizio di condotte orientate all'infrazione della norma quanto di condotte che la rispettano. Per ciò che riguarda la prospettiva futura (recidività ALTA 0,7 Dw), invece, si rilevano modalità di interazione che mantengono condotte di infrazione della norma configurando la Comunità come un elemento di contrapposizione al perseguimento dei propri obiettivi biografici. Si anticipa pertanto che laddove non si intervenga, il grado di massima incertezza rilevato (T1) si orienti verso un assetto di mantenimento circa la possibilità di violare nuovamente la norma (T2), e dunque verso l'incremento del grado di esposizione al rischio di recidività.

Stante quanto finora messo in evidenza dallo strumento, il dato generale permette di:

a) osservare come l'ambito più critico del campione sia quello delle interazioni con la Comunità, mettendo dunque a disposizione un'indicazione rispetto alla tipologia di tematiche e "taglio" da poter dare agli interventi (ovvero le modalità che i soggetti si anticipano di mettere in campo nel momento in cui si trovano e troveranno a interagire con la Comunità territoriale);

b) permette di per definire un ordine di priorità rispetto al trattamento e dunque consentire a chi ha in capo la progettazione trattamentale di poter orientare investimenti e interventi su una specifica porzione del campione (quello con maggior esposizione al rischio). A fronte di ciò si offre un ulteriore dato circa l'output di distribuzione di frequenze del grado di esposizione al rischio di recidività (figura 7) con la relativa tabella di valutazione del rischio (tabella 8).




Tabella 7. Output distribuzione di frequenza rischio di esposizione alla recidività.

RECIDIVA BASSA	RECIDIVA MEDIO BASSA	RECIDIVA MEDIA	RECIDIVA MEDIO ALTA	RECIDIVA ALTA
$7,95 \leq x \leq 9,90$ Dw	$5,99 \leq x \leq 7,94$ Dw	$4,03 \leq x \leq 5,98$ Dw	$2,61 \leq x \leq 4,02$ dw	$0,10 \leq x \leq 2,60$ Dw

Tabella 8. Range per la valutazione del grado di rischio di recidiva.

Prendendo in considerazione i singoli soggetti che compongono il campione (tabella 7), emerge come lo strumento rilevi rispettivamente 103 soggetti che si attestano ad un grado di esposizione al rischio di recidività medio, 45 ad un grado di rischio medio-alto, 42 medio-basso, 13 alto e 1 basso.

Da qui si osserva come la pervasività dell'evento di reato all'interno della biografia dell'utente sia tale da mantenere la direzione delle modalità interattive verso il mantenimento della carriera biografica "autore di reato", contribuendo a sostenere l'esercizio di condotte che contemplano scenari legati esclusivamente all'identità dialogica tipizzata. Allo stesso modo si osservano come anche le modalità interattive messe in campo nell'interazione con la comunità tendano al mantenimento di teorie che configurano la comunità e l'interazione con i suoi membri come snodo critico che concorre all'incremento dell'esposizione al rischio di recidività.

A fronte dell'analisi offerta relativa alla distribuzione del grado di esposizione al rischio di recidività all'interno del campione, il dato presentato si configura come utile alla valutazione delle condizioni di priorità nei confronti di detenuti esposti a un alto grado di rischio alla recidività rispetto al tipo di percorso di reinserimento e alle attività gruppali che ad oggi è possibile attuare nel contesto carcerario.

Rispetto a quest'ultimo punto, si offrono alcune considerazioni. Attualmente la formazione di attività di gruppo all'interno della dimensione detentiva è una delle strategie maggiormente perseguite in quanto, contrapponendosi alla logica dell'isolamento e contribuendo all'incrementando la valenza delle interazioni tra ristretti, rappresenta uno strumento utile al raggiungimento di diversi obiettivi trattamentali: rappresenta così una "palestra" per incrementare competenze interattive, sperimentare il confronto con l'altro, sviluppare una comunicazione efficace e fungere in tal modo da veicolo di apprendimento reciproco. Allo stesso tempo, una delle criticità che si incontra maggiormente nel perseguire gli obiettivi di attività gruppali è rappresentata dall'eterogeneità di formazione degli operatori che vi possono accedere: da figure provenienti da servizi territoriali per le tossicodipendenze, a operatori penitenziari in senso stretto (psicologi, psichiatri, educatori) a operatori del Terzo Settore (volontariato organizzato o agenzie sociali no-profit). Questa eterogeneità talvolta pone ostacoli relativi al perseguimento degli obiettivi e alle metodologie utilizzate per condurre attività

gruppali all'interno dei istituti di detenzione, che, sommandosi ad altre difficoltà peculiari di questo ambiente come la frammentazione e la diluizione delle attività stesse, non permettono di portare avanti progetti di gruppo con continuità e obiettivi volti nella medesima direzione. Lo strumento proposto in questa sede si inserirebbe in questo contesto incrementando la precisione degli investimenti e dando un orientamento sulle esigenze attraverso la condivisione di criteri espliciti che: 1) consentirebbero la selezione mirata dei partecipanti ai gruppi; 2) metterebbero a disposizione degli elementi e trasversali per l'operato delle varie figure professionali (es. dedicare l'attenzione alle modalità interattivo-comunicative in situazioni informali).

Lo strumento, infatti, offre un'indicazione di priorità nel "qui ed ora" circa le persone detenute con maggiore grado di esposizione al rischio di recidività da un punto di vista temporale attuale e futuro, ossia coloro che esperiscono modalità di interazione atte a mantenere resoconti e narrazioni come autori di reato e a configurare la comunità come un ostacolo ad un possibile innesco di cambiamento.

Non solo, lo strumento si propone anche di offrire un dato circa l'ambito in cui c'è maggior priorità di intervento laddove si rilevasse un alto grado di rischio di esposizione alla recidività in virtù delle due aree indagate dallo stesso: l'infrazione della norma e le interazioni con la comunità – quest'ultimo, come posto poco sopra, ambito portato all'attenzione dallo strumento in quanto maggiormente critico, mentre il secondo comunque critico stante il grado di elevata incertezza.

Gli indicatori appena descritti offrono quindi un'indicazione circoscritta all'ambito in cui c'è più priorità di intervento allo scopo di progettare percorsi di reinserimento fondati su criteri di selezione espliciti e condivisibili tra più professionisti, facilitando inoltre il processo decisionale circa lo stanziamento di fondi.

#### **4.2.2 Il grado di esposizione al rischio di recidività all'interno dei due istituti: la Casa Circondariale e la Casa di Reclusione**

Riprendendo quanto anticipato nell'introduzione del capitolo, la scelta di suddividere nei rispettivi istituti di detenzione la popolazione del campione, fa riferimento alle differenze circa la gravità del reato e quindi l'iter detentivo regolamentato dal nostro

sistema penale. La distinzione, dunque, viene attuata con un fine amministrativo dei diversi istituti di pena e in base a criteri di differenziazione della persona autrice di reato che saranno esplicitati in seguito.

La differenza sostanziale che riconosce la distinzione dei due istituti è la seguente<sup>68</sup>:

1. la Casa Circondariale è un Istituto di custodia preventiva (presente in ogni città che ospita un tribunale), ossia è l'istituto preposto alla detenzione delle persone in attesa di giudizio o per chi riceve una condanna inferiore ai cinque anni. Alle volte in queste case si trova anche chi ha un residuo pena inferiore ai cinque anni. Le case circondariali assicurano anche la custodia dei detenuti e degli internati in transito, nonché delle persone fermate o arrestate nei casi previsti dalla legge in relazione all'avvio di un procedimento penale. In particolare, la Casa Circondariale di Padova ospita al suo interno una sezione istituita alla custodia attenuata per il trattamento dei Tossicodipendenti (I.C.A.T.T.), ossia istituti nati in virtù delle disposizioni contenute nel Testo Unico sugli stupefacenti del 1990. Le persone reclusi in questi istituti svolgono diverse attività per la riabilitazione fisica e psichica dalla sostanza che crea dipendenza.

2. La Casa di Reclusione è l'istituto adibito all'espiazione della pena in cui al suo interno alloggiano detenuti che hanno ricevuto una condanna definitiva non inferiore ai cinque anni.

Relativamente ai criteri di differenziazione, di seguito sono esplicitati i punti salienti dell'art.8 circa il Codice di procedura penale (uniforme all'attuale art.64):

La distribuzione delle persone negli istituti o sezioni avviene:

a) con riferimento al diverso livello di sorveglianza che le stesse richiedono, distinguendo fra una sorveglianza elevata, una sorveglianza media e una sorveglianza attenuata;

b) con riferimento alle difficoltà di convivenza di singole persone con la restante popolazione detenuta a seguito della tipologia del reato commesso da tali persone

---

<sup>68</sup> Art. 59-91 Legge sull'ordinamento penitenziario (L.26 luglio 1975 n.354 Istituti custodia preventiva) Titolo II, disposizioni relative alla organizzazione penitenziaria, Capo I Istituti penitenziari. <https://www.brocardi.it/legge-ordinamento-penitenziario/titolo-ii/capo-i/art59.html>

o dei comportamenti tenuti dalle stesse nel corso dei processi sostenuti o della detenzione sofferta;

c) con riferimento alle situazioni delle persone affette da infermità fisica in situazione di cronicità o da minorazione fisica.

Quanto detto fin ora, fa emergere come anche i percorsi riabilitativi di reinserimento, trattamentali e le attività che vengono svolte negli istituti citati siano tra loro molto differenti. In primis per quanto riguarda la sostanziale differenza sia a livello di iter giuridico che sanitario per quanto concerne le tossicodipendenze<sup>69</sup>, sia per quanto riguarda i tipi di percorso e la durata di questi circa i detenuti che abitano la Casa di reclusione che prevedono iter detentivi più dilatati nel tempo.

Rispetto a quanto detto fino a qui, in questa sede si è proceduto quindi a rendere visibile il dato relativo alla moda dei due istituti costruendo in tal modo considerazioni specifiche per ognuno di essi.

<b>Output moda Casa Circondariale</b>				
Area	Domanda (D)	Tempo generale (T)	Tempo specifico	Valutazione
Infrazione della norma	D1 2,2 Dw	T1	T1 3,2	MEDIA 5,5
	D2 6 Dw	T2		
	D3 4,1 Dw	T1	T2 7,7	
	D4 9,3 Dw	T2		

<sup>69</sup> L'ordinamento Penitenziario ha previsto delle modalità di esecuzione penale esterna specifiche per tossicodipendenti/alcolodipendenti (art.94 DPR 309/90). Custodie attenuate: sono destinate alla permanenza di persone con diagnosi medica di alcoltossicodipendenza in fase di divezzamento avanzato dall'uso di sostanze stupefacenti e possono occupare un intero istituto ("I.C.A.T.T.": Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti) o una o più sezioni ("Se. A.T.T.": Sezioni Attenuate per il Trattamento dei Tossicodipendenti) all'interno di istituti penitenziari di grandi dimensioni. L'istituto o la sezione di custodia attenuata, avvalendosi anche del personale del Ser.T. territoriale e, se necessario, del D.S.M., svolge attività di prevenzione, riduzione del danno, attualizzazione diagnostica, trattamento riabilitativo e reinserimento sociale delle persone alcol-tossicodipendenti che aderiscono volontariamente al programma. È auspicabile la presenza di un Istituto interamente dedicato almeno per ogni regione. L'intervento specialistico dei Ser.T. dovrà essere tale da fornire i richiesti interventi coordinati nell'ambito di uno specifico regolamento di Presidio Medico multiprofessionale integrato con unità dedicate e specializzate, dotato di precisi criteri di accesso, esclusione, permanenza e che favorisca anche l'avviamento alle misure alternative. La medicina di base, la medicina specialistica, la guardia medica ed il coordinamento tecnico-funzionale degli interventi sono garantiti dal Presidio sanitario dell'istituto. Per la diagnosi, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza si applicano il D.M. n. 444/90, la L. 45/99 ed il D.P.R. 309/90 e sue modifiche ed integrazioni. <https://www.politicheantidroga.gov.it/media/1732/parte-iii-cap-2-integrazioni.pdf>

Interazioni con la comunità	D5 9,2 Dw	T1	T1 5,0	MEDIO-ALTA 2,8
	D6 0,5 Dw	T2		
	D7 0,7 Dw	T1	T2 0,6	
	D8 0,7 Dw	T2		

Tabella 9. Output moda del campione CC per la valutazione del grado di rischio di recidiva.

<b>T1 generale</b>	<b>4,1</b>
<b>T2 generale</b>	<b>4,2</b>

<b>Output media configurazione</b>	<b>4,2</b>
------------------------------------	------------

Dall'output medio della configurazione rilevato dallo strumento relativo alla somministrazione nell'istituto della Casa Circondariale di Padova (da qui in avanti CC), emerge come questo si attesti ad un grado di esposizione al rischio di recidività MEDIA (4,2 Dw), dunque, come già argomentato nella sezione precedente, un assetto fortemente incerto. Applicare il parametro della moda consente di osservare quali ambiti concorrano a generare tale assetto.

Per quanto concerne gli output della moda rilevati dallo strumento all'interno dell'istituto della CC, si osserva come sia dall'output del T1 generale che indaga in prospettiva attuale entrambe le aree (recidività MEDIA 4,1 Dw), sia in anticipazione al T2 generale (recidività MEDIA 4,2 Dw) configurino un massimo grado di incertezza tale per cui in assenza di intervento si lascerebbe al caso la gestione dell'incremento o decremento dell'esposizione al rischio di recidività – per quanto si vedrà nelle prossime righe l'anticipazione è di incremento del grado.

Nell'area specifica dell'infrazione della norma, si osserva come la pervasività dell'evento di reato “ad oggi” (recidività T1 MEDIO-ALTA 3,2 Dw) sia tale da configurare scenari che mantengono la possibilità di condotte di infrazione della norma; mentre, in prospettiva futura (recidività T2 MEDIO-BASSA 7,7 Dw), si osserva come l'utente padroneggi modalità interattive volte a ridurre la possibilità di ricaduta nel reato, contemplando in un'ottica futura l'esercizio di ruoli diversi da quello di “autore di reato”. Stante l'incertezza evidenziata dal dato generale e il grado di rischio medio-alto rilevato

in T1, l'anticipazione è che laddove non si intervenga il rischio attuale (T1) si trasponga in prospettiva futura (T2) incrementando l'esposizione al rischio.

Nell'area delle interazioni con la Comunità, si osserva come la pervasività dell'evento di reato nella biografia dei ristretti in prospettiva attuale (recidività MEDIA 5,0 Dw) sia tale da configurare un assetto di massima incertezza; in prospettiva futura (recidività ALTA 0,6 Dw) si osserva come le strategie attuate dai ristretti per perseguire obiettivi biografici configurino gli stessi e la comunità territoriale e le possibili interazioni all'interno della stessa come elemento di contrapposizione al perseguimento di questi, aprendo così alla possibilità di scenari in cui c'è il rischio che le peculiari interazioni con la Comunità concorrano a mettere in campo condotte orientate all'infrazione della norma. Mettendo in relazione T1 e T2 si anticipa che laddove non si intervenisse si configurerebbe un alto rischio di ricaduta nel reato.

Considerato quanto fino ad ora messo in luce dallo strumento, il dato della moda rilevato nell'istituto della Casa Circondariale permette di:

a) osservare come il T1 specifico dell'area dell'infrazione della norma risulti critico in termini attuali offrendo un ordine di priorità temporale tale per cui l'indicazione è quella di progettare interventi dedicati all'istituto della CC. Laddove non si intervenga si anticipa un incremento del rischio di recidiva anche in prospettiva futura T2;

b) osservare come l'ambito più critico rilevato dallo strumento sia quello delle interazioni con la Comunità. Pertanto, l'indicazione è quella di promuovere interventi in linea con attività che "allenano" la gestione delle interazioni con la Comunità rispetto ai propri obiettivi biografici attraverso la simulazione di situazioni che potrebbero verificarsi una volta terminato il percorso di detenzione.

<b>Output moda Casa di Reclusione</b>				
Area	Domanda (D)	Tempo generale (T)	Tempo specifico	Valutazione
Infrazione della norma	D1 4,2 dw	T1	T1 4,2	MEDIO-BASSA 6,0
	D2 6 Dw	T2		
	D3 4,1 Dw	T1	T2 7,7	
	D4 9,3 Dw	T2		
	D5 9,2 Dw	T1	T1 5,0	MEDIA



Interazioni con la comunità	D6 9,2 Dw	T2	T2 5,7	5,4
	D7 0,7 Dw	T1		
	D8 2,1 Dw	T2		

Tabella 10. Output moda del campione CR per la valutazione del grado di rischio di recidiva.

<b>T1 generale</b>	<b>4,6</b>
<b>T2 generale</b>	<b>6,7</b>

<b>Output media configurazione</b>	<b>5,7</b>
------------------------------------	------------

Dall'output medio della configurazione rilevato dallo strumento relativo alla somministrazione nell'istituto della Casa di Reclusione di Padova (da qui in avanti CR), emerge come questo si attesti ad un grado di esposizione al rischio di recidività MEDIO (5,7 Dw), configurando il massimo grado di incertezza.

Per quanto concerne gli output della moda rilevati dallo strumento all'interno dell'istituto della CR, si osserva come al T1 generale relativo alle due aree indagate (recidività MEDIA 4,6 Dw), la pervasività dell'evento di reato è tale da rilevare il massimo grado di incertezza. Osservando l'output del T2 generale (recidività MEDIO-BASSA 6,7 Dw), si rileva come il grado della pervasività dell'evento di reato nella biografia dei soggetti per perseguire i propri obiettivi biografici all'interno della Comunità sia tale da anticipare il rispetto della normativa. Ponendo in interazione T1 e T2 generali si rileva un potenziale riassorbimento del grado di rischio (dal T1 al T2) il quale, stante l'incertezza evidenziata dal dato generale, porta ad anticipare che laddove non si intervenga il rischio attuale (T1) si trasponga e pervada anche la prospettiva futura (T2), incrementando dunque il grado di esposizione al rischio di recidiva.

Entrando nel merito dell'area dell'infrazione della norma, si osserva come al T1 specifico (recidività MEDIA 4,2 Dw) si rilevi il massimo grado di incertezza tale per cui attualmente ci sia pari possibilità dell'esercizio di condotte nel rispetto della normativa quanto nell'infrazione della stessa; al T2 specifico (recidività MEDIO-BASSA 7,7 Dw) la pervasività dell'evento di reato è tale da contemplare in anticipazione l'uso di modalità interattive orientate al rispetto della norma. Mettendo in relazione T1 e T2, si rileva un potenziale riassorbimento del grado di rischio (da T1 a T2) tale per cui, come per il dato generale emerso, si anticipa che qualora non si intervenisse il rischio attuale (T1) si

trasferisca anche alla prospettiva futura (T2). A fronte di ciò si anticipa come gli interventi da mettere in campo rimangano orientati verso l'area dell'infrazione della norma.

Analizzando la seconda area indagata dallo strumento, le interazioni con la comunità, si osserva invece come sia al tempo specifico T1 (recidività MEDIA 5,0 Dw) che al T2 (recidività MEDIA 5,7 Dw) la pervasività dell'evento di reato sia tale da configurare in prospettiva attuale e futura un assetto di totale incertezza tale per cui in assenza di intervento si anticipano scenari che aprirebbero alla possibilità di incrementare il rischio di ricaduta nel reato.

Infine, il dato della moda rilevato dallo strumento all'interno nell'istituto della Casa di Reclusione permette di:

a) Osservare che il T1 specifico dell'area dell'infrazione della norma è critico e pertanto il dato offre un'indicazione circa l'ambito di intervento dedicato ai ristretti che risiedono nell'istituto della CR;

b) Osservare che il T2 generale sia in linea con la possibilità di ridurre la reiterazione della violazione della norma tale per cui il dato offre un'indicazione in termini di selezione di ristretti che potrebbero assolvere ad un ruolo alternativo all'interno della comunità intramurale (si veda il ruolo di peer tutoring esplicitato in seguito);

c) Si osserva come l'ambito delle interazioni con la Comunità rimanga critico. L'indicazione che il dato offre è pertanto quella di progettare interventi dedicati all'anticipazione delle modalità interattive messe in campo dai ristretti nel perseguire i propri obiettivi biografici tra i membri della Comunità.

Per concludere, si riassumono gli aspetti critici generali e specifici e i punti di forza rilevati dallo strumento nella tabella che segue.

<p><b>ASPETTI CRITICI</b></p>	<p><b>Generali:</b></p> <p>13 soggetti si collocano nel range di grado di rischio alto, 45 medio-alto e 103 medio (output distribuzione di frequenza generale);</p> <p>Nei due ambiti e in T1 e T2 generali si rileva un grado medio (output media generale);</p> <p>Nei due ambiti si rileva rispettivamente un grado medio e un grado medio-alto, con T1 generale medio e T2 generale medio-alto (output moda generale);</p> <p><b>Specifici:</b></p> <p>Nell'istituto CC si rilevano nei due ambiti rispettivamente un grado medio e medio-alto, con T1 generale medio e T2 generale medio-alto (output moda CC);</p> <p>Nell'istituto CR si rileva nell'ambito interazioni con la comunità un grado medio con T2 generale medio (output moda CR).</p>
<p><b>PUNTI DI FORZA</b></p>	<p>42 soggetti si collocano nel range di grado di rischio medio-basso e 1 basso (output distribuzione di frequenza);</p> <p>Nell'istituto CR si rileva nell'ambito dell'infrazione della norma un grado medio-basso on T1 generale medio-basso (output moda CR).</p>

Per quanto riguarda gli aspetti critici delineati, prendendo in considerazione il dato che descrive maggiormente il grado di rischio dell'intero campione, ossia l'output di distribuzione di frequenza, si anticipa come coloro i quali si collocano ad un grado di rischio alto (13 soggetti) e medio-alto (45 soggetti) mantengano modalità interattive che ruotano attorno all'identità tipizzata "autore di reato". Ciò implica che il ruolo di "autore di reato" e le sue peculiari modalità interattive saturino le possibilità per l'esercizio dei possibili altri ruoli che l'utente può rivestire all'interno della Comunità. A fronte di ciò, le interazioni agite dai soggetti sono legate al contenuto dell'identità di "autore di reato", configurando la Comunità e i suoi membri come ostacoli al perseguimento degli obiettivi biografici degli utenti. Si anticipa pertanto che in assenza di intervento si possa venire a creare una situazione tale per cui i rispondenti sono più esposti a rientrare l'illecito e rimanere all'interno del circuito penale. Inoltre, per coloro i quali si collocano in un grado di rischio medio (103 soggetti), delineando il massimo grado di incertezza, si anticipa che

qualora non si intervenisse, l'esito verrebbe lasciato alla casualità con la possibilità dell'aumento del rischio di recidività in virtù della tendenza delle configurazioni ad orientarsi al mantenimento aumentando la possibilità che si vengano a creare situazioni critiche all'interno del contesto penitenziario.

In ultima, rispetto ai punti di forza emersi, (42 soggetti che si collocano entro un grado di rischio medio-basso e l'unico soggetto che si colloca entro un grado basso), si anticipa come le strategie utilizzate dai ristretti configurino i rispondenti e la comunità come risorse che concorrono al raggiungimento di obiettivi biografici, orientandosi pertanto verso una riduzione delle possibilità di reiterazione del reato. Gli utenti hanno offerto resoconti e narrazioni che vedono l'identità "autore di reato" come uno dei possibili ruoli rivestiti dagli stessi all'interno della Comunità, aprendo alla possibilità di considerare modalità interattive che generano l'esercizio di ruoli alternativi per muoversi nel mondo.

Una delle possibili implicazioni circa la fruibilità di questo dato è quella di aumentare la precisione della portata descrittiva circa la situazione dei singoli ristretti riportata nei loro fascicoli e relazioni dedicate mettendo a disposizione dei criteri che concorrono alla valutazione di possibili risvolti nell'iter di detenzione da parte degli operatori e quindi agli Uffici di Sorveglianza.

I possibili risvolti riguardano le misure alternative alla detenzione o di comunità, le quali vengono introdotte dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. a fronte di obiettivi quali la diminuzione della popolazione detenuta e la riduzione della recidiva. Le misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario sono la semilibertà, le diverse forme di detenzione domiciliare e l'affidamento in prova al servizio sociale; mentre la competenza circa la decisione sulla concessione delle stesse è in capo al Tribunale di sorveglianza. In particolare, come riporta il rapporto XIII di Antigone 2017, la legge 94 del 9 agosto 2013 ha agevolato l'accesso alla detenzione domiciliare e alla semi-libertà per i soggetti recidivi (introdotti dalla ex-Cirielli nel 2005) e ha ridotto la possibilità di applicare la custodia cautelare. La legge 67 del 28 aprile 2014, ha istituito la messa alla prova, ossia la possibilità di richiedere la sospensione del procedimento penale per reati considerati di minore gravità, istituto giuridico che si applicherebbe per i cittadini in attesa di giudizio che risiedono all'interno della Casa Circondariale.

Inoltre, la selezione di individui con un basso o medio-basso grado di rischio di recidività può essere utile per coinvolgere gli stessi nell'esercitare un ruolo alternativo a quello di "autore di reato" all'interno del contesto penitenziario rispetto al contributo che possono offrire agli altri ristretti. In questo modo si formalizzerebbero – attraverso dei criteri di selezione espliciti e condivisi – ruoli alternativi utili alla comunità penitenziaria. Per esempio, coloro che esperiscono un basso grado di recidività, potrebbero assolvere al ruolo di peer tutoring, agevolando gli operatori e i detenuti stessi nella gestione della vita intramurale.

Il peer tutoring si inserirebbe nel contesto di reclusione esercitando un ruolo alternativo di intermediario tra le diverse figure di operatori e i ristretti con lo scopo di facilitare la comunicazione tra questi (anche attraverso la raccolta delle cosiddette "domandine"<sup>70</sup>) e offrire un contributo in termini di esperienza di detenzione nei confronti degli utenti entrati da poco o nei confronti di coloro che esperiscono particolari esigenze.

Infine, alla luce degli aspetti critici generali esplicitati i quali permettono di attenzionare particolari porzioni del campione generale, in questa ultima tabella si mettono a disposizione gli aspetti critici più specifici inerenti ai due ambiti indagati dallo strumento (infrazione della norma, interazioni con la Comunità) nei due istituti di detenzione con le relative proposte di gestione seguite da esempi pratici.

<b>ASPETTI CRITICI SPECIFICI</b>	<b>PROPOSTE DI GESTIONE</b>	<b>ESEMPI</b>
Nell'istituto CC si rilevano nei due ambiti rispettivamente un grado medio e medio-alto, con T1 generale medio e T2	<b>Infrazione della norma:</b> gruppi orientati alla costruzione di competenze che permettano di anticipare e agire strategie di gestione relative agli obiettivi biografici dei soggetti a fronte della norma	Gestione di un'area abitativa

<sup>70</sup> Il mezzo con cui una persona reclusa può comunicare con la Direzione dell'istituto è la "domandina semplice", un modello prestampato che permette di richiedere le autorizzazioni più varie e di dialogare con tutte le aree della struttura a seconda della necessità. <https://www.zeromandate.it/detenuti-in-entrata/ladomandina.html#:~:text=DETENUTI%20IN%20ENTRATA&text=Il%20mezzo%20con%20cui%20una, struttura%20a%20seconda%20della%20necessità%3%A0.>

generale medio-alto (output moda CC).	<b>Interazioni con la comunità:</b> Gruppi di <i>role playing</i> in cui i partecipanti possano esercitare competenze interattive volte ad anticipare e gestire possibili criticità legate al rientro nella Comunità	Colloqui di lavoro, attività informali
Nell'istituto CR si rileva nell'ambito interazioni con la comunità un grado medio con T2 generale medio (output moda CR).	<b>Interazioni con la Comunità:</b> promozione di ruolo alternativo “peer tutoring” per promuovere la responsabilizzazione dei ristretti e agevolare la gestione degli stessi con gli operatori penitenziari; promozione di una figura di riferimento che opera da guida nei confronti di persone esterne al penitenziario al fine di sostenere la responsabilizzazione dei ristretti	Tutoring circa abitudini di vita e regole informali ai nuovi detenuti  Incontri con gli istituti scolastici del territorio

Stante che la Casa Circondariale ospita persone detenute in attesa di giudizio o quelle condannate a pene inferiori ai cinque anni (o con un residuo di pena inferiore ai cinque anni) e quindi con possibilità di un ritorno nella Comunità in tempi più brevi (rispetto ai ristretti che risiedono nella CR), le proposte di gestione avanzate in questa sede vertono sull'esercizio di competenze volte ad anticipare l'interazione che i ristretti possono mettere in campo per muoversi nel mondo in una prospettiva del “qui ed ora”.

A livello di infrazione della norma le proposte si fondano sulla creazione di gruppi che offrono la possibilità di sviluppare competenze inerenti alla gestione di strategie per perseguire i propri obiettivi biografici che tengano conto in anticipazione del rispetto della norma al fine di promuovere modalità interattive adeguate agli assetti interattivi in cui si possono trovare. Ad esempio, l'incremento di competenze volte alla gestione in autonomia di obiettivi quali l'amministrazione di un'area abitativa nel rispetto delle responsabilità che concerne a fronte sia di regole formali (ad esempio pagare le bollette, pagare l'affitto o le spese condominiali) che di quelle informali (convivenza con il vicinato e con le persone che fanno parte della Comunità di riferimento).

Relativamente all'ambito delle interazioni con la Comunità la proposta è quella di formare Gruppi di *role playing* in cui i partecipanti possano esercitare competenze interattive volte ad anticipare e gestire possibili difficoltà legate al rientro nella Comunità.

Lo strumento del role playing permette infatti di inscenare situazioni in cui i ristretti possono venire in contatto una volta in libertà anticipando le implicazioni della gestione delle interazioni con i membri della Comunità al fine di utilizzare le opportunità di interazione come risorse al perseguimento dei propri obiettivi. Un esempio è la simulazione di un colloquio di lavoro in cui i ristretti ricoprono i ruoli implicati, quello del datore di lavoro e quello del candidato, mettendosi nella condizione in anticipazione di gestire le peculiari interazioni del caso.

Per quanto concerne le proposte relative all'istituto della Casa di Reclusione, in cui i soggetti che risiedono al suo interno esperiscono pene di durata superiore (può estendersi in un arco temporale che va da quindici giorni a ventiquattro anni) le proposte avanzate in questa sede fanno riferimento all'assunzione di ruoli alternativi a quello del ristretto per incrementare la responsabilizzazione all'interno delle mura.

Le proposte includono la promozione di ruolo "peer tutoring" per promuovere la responsabilizzazione dei ristretti e agevolare la gestione degli stessi con gli operatori penitenziari, questo in ottica di promozione dell'esercizio di ruoli alternativi a quello di "autore di reato", permettendo di definire obiettivi prima non disponibili e strategie di gestione di quanto in delega tale ruolo. Ad esempio, i ristretti selezionati possono infatti essere coinvolti come mediatori per agevolare la gestione dei soggetti alla prima detenzione informandoli circa le regole formali e informali della vita intramurale facilitando il processo di inserimento all'interno dell'Istituto.

In ultima analisi, un ulteriore ruolo alternativo che può ricoprire il ristretto è quello di una figura di riferimento che opera da guida nei confronti di persone esterne che si avvicinano al circuito penitenziario che può spendersi, ad esempio, durante gli incontri con gli istituti scolastici del territorio facendo conoscere il funzionamento del penitenziario e le peculiari implicazioni relative alla vita detentiva. Questo ruolo alternativo, oltre ad aprire alla possibilità di offrire un contributo alla Comunità ricoprendo una posizione di risorsa nei confronti della stessa, implica l'organizzazione degli elementi che si andranno ad esporre agli studenti (in questo caso) e quindi una preparazione circa il materiale che si intende presentare con il fine di responsabilizzare il reo all'interno del ruolo che andrà a ricoprire.





## CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE

In questa sezione, anche ripercorrendo l'exkursus dei capitoli, si traggono le conclusioni conclusive al progetto di ricerca e, attraverso delle proposte di sviluppo, si delineano le prospettive future che possono aprirsi a partire dallo stesso.

Nel capitolo 1 si è argomentato come, a fronte della mutevolezza di definizioni che caratterizza la fondazione epistemologica del costrutto di recidiva sin dalla sua *ratio* nell'alveo della Giurisprudenza, le diverse discipline scientifiche che si sono occupate di studiare e trattare il costrutto abbiano contribuito alla frammentazione di teorie e conseguente proliferazione di definizioni e metodologie di ricerca ad esso dedicate. In particolare, si è visto come l'impianto normativo in un primo momento e quindi successivamente le discipline forensi e sociopsicologiche, si siano attestate a una visione meccanicistica del costrutto, fondandolo entro una logica di tipo causale, considerando i costrutti "recidiva" e "devianza" come enti empirico-fattuali, (pre)determinati a partire dalle variabili pre-esistenti e individuate come antecedenti della ricaduta nel reato (attraverso la multifattorialità).

Sulla scorta di ciò nel capitolo 2 si è esplicitato come la proposta veicolata dal presente elaborato si attesti in un piano conoscitivo antinomico rispetto a quello fondato sulla ricerca di spiegazioni fondate sulla causalità, ossia su un piano processuale, in cui la realtà conoscitiva che si va ad osservare si genera in virtù dell'interazione (dialogica), collocando il piano della ricerca un livello descrittivo di come tale realtà si generi.

Si è infatti descritto come, in questa sede, la realtà sia una configurazione discorsiva in cui l'oggetto di indagine sono le modalità interattive generate nell'uso del linguaggio ordinario cui gli esseri umani fanno riferimento per interagire.

In particolare, grazie al contributo teorico della Teoria dell'Identità Dialogica è stato possibile descrivere un peculiare assetto che possono assumere le configurazioni discorsive, ossia il processo di Tipizzazione dell'Identità Dialogica, individuando in quest'ultimo modalità di narrazione e resoconto che tendono a convergere nella medesima direzione tipizzandosi nel ruolo di "autore di reato".

È stato inoltre possibile, grazie all'apporto teorico di due costrutti quali quello di "biografia" e di "carriera biografica", declinare nel capitolo 3 il processo di Tipizzazione rispetto alla carriera biografica "autore di reato" e quindi offrire una misura della pervasività dell'evento di reato all'interno della biografia della persona. Nel caso in cui si rilevi un valore che tende all'estremo del continuum della "carriera biografica" la persona offre resoconti e narrazioni in prospettiva temporale passata, attuale e futura che contribuiscono a mantenere condotte che contemplano scenari legati esclusivamente all'identità dialogica tipizzata di "autore di reato". Si anticipano pertanto modalità interattive atte a mantenere la possibilità di reiterare la violazione della norma.

Al contrario, nel momento in cui si rilevi un valore tendente all'estremo della "biografia", la persona offre resoconti e narrazioni in prospettiva passata, attuale e futura che contemplano in anticipazione molteplici scenari possibili di condotte che non riguardano esclusivamente quelle legate all'identità dialogica tipizzata. In questo caso, l'identità di "autore di reato" si pone come uno dei ruoli esercitati dall'utente all'interno della Comunità, aprendo alla possibilità di padroneggiare modalità interattive che consentono di configurare e agire condotte alternative alla violazione della norma in riferimento ai propri obiettivi biografici.

Considerando i passaggi dei primi tre capitoli (articolati su elementi epistemologici, teorici e metodologici) la proposta del presente elaborato si è focalizzata sull'obiettivo di mettere a disposizione dell'Istituto di detenzione Due Palazzi di Padova un indice di valutazione circa il grado di esposizione al rischio di ricaduta nel reato. La strategia adottata per perseguirlo, coerentemente con la cornice teorico-epistemologica di riferimento, è la raccolta del testo effettuata attraverso un protocollo a 8 domande dialogiche presentato in forma volontaria a 204 residenti dell'Istituto penitenziario di Padova Due Palazzi.

Dai dati emersi dalla somministrazione del protocollo a domande dialogiche sul campione è emerso come le modalità interattive messe in campo da 58 utenti (che si attestano ad un grado di rischio alto e medio-alto) si orientino verso il mantenimento della possibilità di reiterare la violazione della normativa, sperando narrazioni e resoconti imperniati al ruolo di "autore di reato" e configurando strategie atte al perseguimento dei propri obiettivi biografici in contrapposizione al rispetto delle norme. Pertanto, si anticipa

che qualora non si intervenisse, un'eventuale situazione di tensione all'interno del penitenziario possa sfociare in situazioni di violenza e rivolte.

Allo stesso modo si osserva come rispetto a 103 utenti (il cui grado di rischio è medio) presentano un assetto di totale incertezza tale per cui si anticipa che, in assenza di intervento (in virtù della tendenza al mantenimento delle configurazioni), l'esito verrebbe lasciato alla casualità con la possibilità dell'incremento dell'esposizione al rischio di recidività.

Diversamente, rispetto a quanto emerso dai punti di forza rilevati, si osserva come 43 partecipanti (grado di rischio medio-basso e basso) configurino l'evento di reato all'interno della biografia come un evento che ha ostacolato i loro progetti di vita in un momento biografico in cui i soggetti non si prospettavano alternative di condotta che esulavano dall'infrazione della norma. Si rilevano quindi possibilità dell'esercizio di condotte alternative alla ricaduta nel reato a fronte della contemplazione dell'evento e quindi dell'identità "autore di reato" come una delle possibili da esercitare (e non l'unica possibile).

In conclusione, per quanto riguarda le proposte di gestione circa gli aspetti critici rilevati, queste si suddividono nei due istituti adibiti alla reclusione che constano di tempistiche diverse di espiazione della pena.

Per l'istituto della Casa Circondariale (iter detentivo da 1 a 5 anni) le proposte di gestione (suddivise per ambito di intervento) sono:

1. Ambito dell'infrazione della norma: formazione di gruppi orientati alla costruzione di competenze che permettano di anticipare e agire strategie di gestione relative agli obiettivi biografici dei soggetti a fronte della normativa (es. gestione di un'area abitativa);

2. Interazioni con la comunità: Gruppi di *role playing* in cui i partecipanti possano esercitare competenze interattive volte ad anticipare e gestire possibili difficoltà legate al rientro nella Comunità (es. colloqui di lavoro).

Per l'istituto della Casa di Reclusione (iter detentivo fino a 24 anni) le proposte sono:

1. promozione di ruolo alternativo “peer tutoring” per promuovere la responsabilizzazione dei ristretti e agevolare la gestione degli stessi con gli operatori penitenziari (es. facilitare la gestione della vita intramurale dei nuovi ristretti);

2. promozione di una figura di riferimento che opera da guida nei confronti di persone esterne al penitenziario al fine di sostenere la responsabilizzazione dei ristretti (es. tramite incontri con istituti scolastici del territorio).

A fronte di quanto argomentato, il presente elaborato si inserisce nel contesto penitenziario mettendo a disposizione degli operatori uno strumento che restituisca un indice descrittivo del grado di esposizione al rischio di recidiva da parte dei ristretti. Ciò, per assolvere alle esigenze legate all’assenza di strumenti per la valutazione dell’efficacia dei percorsi di reinserimento dei detenuti comuni (ad oggi la valutazione dell’efficacia del trattamento è riservata ai reclusi con dipendenza da sostanze stupefacenti) e alla progettazione di percorsi intramurali che ad oggi tendono alla frammentazione in virtù delle diverse metodologie e obiettivi perseguiti. Non solo, un altro contributo che offre lo strumento è al servizio delle valutazioni circa la situazione dei singoli ristretti, mettendo a disposizione dei criteri che concorrono alla valutazione di possibili risvolti nell’iter di detenzione da parte degli operatori e quindi degli Uffici di Sorveglianza. Come descritto in precedenza, i risvolti fanno riferimento alle misure alternative alla detenzione (semilibertà, le diverse forme di detenzione domiciliare e l’affidamento in prova al servizio sociale) la cui decisione spetta al Tribunale di sorveglianza il quale, in seguito ad una serie di valutazioni, sentenzia le nuove modalità di espiazione della pena.

Inoltre, avere un dato di possibilità di ricaduta aiuterebbe gli operatori ad individuare non solo la priorità di trattamento o di attività dedicate, bensì fornire un’indicazione circa l’ambito (infrazione della norma, interazioni con la comunità) che necessita maggior un maggior investimento negli interventi.

Il riferimento che guida queste proposte è quello secondo cui le persone recluse affrontano la detenzione partendo da situazioni biografiche differenti, per cui la selezione di diversi utenti secondo un criterio di priorità e diversificazione dei percorsi e progetti anche in base all’istituto in cui si trovano (il quale definisce anche i tempi di intervento disponibili) si può configurare come un’occasione di convergenza delle forze messe in campo nella gestione dei percorsi detentivi.

In conclusione, il presente elaborato di tesi vuole essere anche un'occasione per approfondire e sperimentare ulteriormente il costrutto di recidività all'interno del contesto penitenziario in prospettiva di ricerca e di intervento in qualità di supporto nell'ambito penitenziario. L'elaborato e i dati in esso contenuti aprono alla possibilità di proseguire la sperimentazione con una somministrazione successiva che si inserirebbe come follow-up in occasione di tesi magistrale al fine di offrire una valutazione del grado di esposizione al rischio di recidività a 3 anni dalla prima somministrazione effettuata nel 2020.



## **RINGRAZIAMENTI**

Eccoci, eccomi. È arrivato questo momento. Mentre scrivo, non sento ancora di aver raggiunto la piena consapevolezza di cosa ha significato questo percorso di vita e di formazione per me, ma sento che presto l'avrò. Sono stati anni intesi, caratterizzati da periodi di alti bassi fatti di inarrestabile curiosità, ambizione, fatica, momenti di sconforto e di risoluzione, in cui mi son sentita persa, immersa e piacevolmente riscoperta in una nuova versione di me.

Ringrazio il Professor Turchi per aver accettato e sostenuto con fiducia la proposta del presente progetto di tesi sebbene fossi “solo” in un percorso di laurea triennale e per aver avermi dato l'occasione a livello formativo e personale di toccare con mano il mondo della Ricerca in un ambito che mi sta molto a cuore.

Un grazie a tutti gli operatori del penitenziario Due Palazzi che mi hanno accolta e accompagnata nella comprensione di un ambiente complesso e ricco di contraddizioni con professionalità e passione. In particolare, grazie al Dott. Padovan che non ha mai perso un'occasione nel coinvolgermi in progetti e discorsi che sono stati spunti di riflessione preziosi per arricchire le mie competenze e allenare il senso critico con cui mi approccio al mondo.

Grazie alla mia famiglia e soprattutto ai miei genitori Mauro e Cosetta che hanno saputo sostenermi e capirmi in momenti particolarmente difficili in cui era tutto tranne che semplice starmi accanto.

Grazie Mars, dal primo giorno di università che ha coronato la nostra amicizia con una pasta col tonno, l'unica cosa che conta non è mai cambiata: anche se in ritardo per gli innumerevoli impegni, ci sei sempre.

Grazie Fede, per la tua presenza costante, silenziosa ma concreta e soprattutto, sempre sincera.

Grazie Gold e grazie Davide, compagni di avventure da sempre, per avermi motivata e spronata a tirare fuori il meglio di me anche nei momenti in cui mi sentivo persa e con poca fiducia in me stessa.

Infine, grazie a me stessa, per esserti data la possibilità di affrontare le paure che ti tenevano in ostaggio e di aver conquistato nuove consapevolezze per vivere la vita da protagonista.



## BIBLIOGRAFIA

- Ambrosetti, E. (1997), *Reclidiva e reclidivismo*, Padova: Cedam, pag. 679 ss.
- Ambrosetti, E. (2011), *Reclidiva e discrezionalità giudiziale: nuove prospettive e vecchi scenari*, Napoli: Jovene
- Andreotti (1900). Reclidiva in *Enc. Giur Italiana, XIV*: p. 213 ss.
- Antolisei, F. (1994) *Manuale di diritto penale, parte generale*. Milano: Giuffrè, 605
- Bartoli, R. (2014) Reclidiva in *Enciclopedia del diritto. Annali VII*. Giuffrè.
- Beccaria, C. (2019) *Dei delitti e delle pene*, a cura di Burgio, A. Milano: Feltrinelli
- Becker, H. (2107) *Outsider. Studi di sociologia della devianza*, Meltemi
- Bettiol, G. (1962). *Diritto penale (parte generale)* Palermo: Priulla, 728.
- Brunelli, D. (2011), *Reclidiva e Scuola positiva nella disciplina del codice Rocco. Spunti di riflessione*, in *Diritto penale XXI secolo*, Padova: Cedam, 339 ss.
- Brunelli, D. (2012), *Frammenti storici e attuali della reclidiva*, in *Diritto penale e processo*, Gli Speciali, n. 12, p. 5
- Brusa (1866) *Studi sulla reclidiva*. Milano
- Cabras G., (2017). *La Mediazione: una soluzione a tutto campo per i conflitti*. Pubblicato online su [www.ristretti.it](http://www.ristretti.it)
- Campana, D. (2013) *Condannati a delinquere? Il carcere e la reclidiva*, Franco Angeli, pag. 97
- Carmignani, G. *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, Pisa: fratelli Nistri 228 ss
- Carrara, F. (1878) *Stato della dottrina sulla reclidiva*, in ID., *Opuscoli di diritto criminale*, II, 3a ed., Prato, 133.
- Carrara, F. (1924) *Programma del corso di diritto criminale*, Vol. I, Firenze, pp. 561
- Chantraine G. (2004), *Par-delà les murs*, Presses Universitaires de France, Paris
- Clemmer, D. (1997) *The Prison Community*, Boston, The Christopher Publishing House, 1941, tr. it Santoro, E., *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, pp. 205 e ss.

- De Leo G., Patrizi P., (2002). *Psicologia della devianza*, Carocci, Roma
- De Simone P. E., Donato E. (2019). *Esecuzione del reato continuato*, Santarcangelo di Romagna: Maggioli
- Dell'Andro R. (1950). *La recidiva nella teoria della norma penale*, in collana di Studi penalistici, Palermo, p. 23.
- Della Bella, A. (2013), Convertito in legge il "decreto carceri" 78/2013: un primo timido passo per sconfiggere il sovraffollamento, 15 settembre 2013, *Diritto Penale Contemporaneo*
- Dolcini, E. (2006), "Le due anime della legge" ex Cirelli", in *Il Corriere del Merito*
- Ernout, A., & Meillet, A. (1985). *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, Parigi
- Eusebi, L. (1983) La «nuova» retribuzione, sez. I, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 928 ss
- Ferracuti, F. (1969). L'aspetto psicologico del recidivismo, *Scuola positiva*, 27 ss
- Ferri, E. (1928), *Principii di diritto criminale*, Torino: UTET, p. 47
- Fiandaca, G., & Musco, E. (2008) *Diritto penale (parte speciale)*. Zanichelli
- Fiandaca, G., & Musco, E. (2019). *Diritto penale. Parte generale*. Zanichelli
- Fiandaca, G., Musco, E., (2009) *Introduzione origini ed evoluzione del diritto penale moderno, Diritto penale parte generale*, Milano: Feltrinelli
- Filippi, L. (2014) Adelante Pedro... con (poco) juicio. Un passo (avanti o indietro?) verso la civiltà penitenziaria, *Dir. pen. proc.*, 4, 2014, pag. 377.
- Florian, E. (1934), *Trattato di diritto penale*, Vol. I, Milano: Vallardi, pp. 19 ss.
- Foucault, M (1978) *L'evoluzione della nozione di individuo pericoloso nella psichiatria legale del XIX secolo*, in Pandolfi, A (a cura di) *Archivio Foucault*,
- Foucault, M (2005) *La volontà di sapere*, Milano: Feltrinelli, Milano
- Foucault, M. (1975) *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*. ET Saggi
- Foucault, M. (1997) *La verità e le forme giuridiche*, in Dal Lago, A. (a cura di) *Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste, vol. II. Poteri, saperi, strategie*, Milano: Feltrinelli p. 132.
- Gargani, A. (2012). Sicurezza sociale e diritti dei detenuti nell'età del sovraffollamento carcerario. *Diritto Penale e Processo*, 18 (5):633-643
- Giovagnoli, R. (2008) *Studi di diritto penale parte generale*. Giuffrè ed. pag.1418.
- Goffman, E. (1968), *Asylums, Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Torino: Einaudi

- Goffman, E. (2003), *Stigma. L'identità negata*, Ombre Corte collana Cartografie
- Grosso, C.F., Neppi Modona, G., & Violante, L. (a cura di) (2002) *Giustizia penale e poteri dello Stato*, Milano: Garzanti, p. 157.
- Guerrini, R., Mazza, L., & Riondato, S. (2004) *Le misure di prevenzione. Profili sostanziali e processuali*. Cedam, VIII-350
- Hobbes, T.H. (2011) *Leviatano*, di Pacchi A., & Lupoli, A. (a cura di) Edizioni Laterza, Roma-Bari
- Kuhn T.S. (1969). *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Einaudi, Torino, 1999
- Latagliata, A. R. (1968). *Contributo allo studio della recidiva*, Napoli, 257 p.17
- Lemert, T.M. (1981) *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*, Milano, pag. 65)
- Leonardi, F. (2007) *Le misure alternative della detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*”, *Quaderni fiorentini*
- Manconi L., & Torrente G., (2015) *La pena e i diritti. Il carcere nella crisi italiana*, Roma: Carocci, pag. 193.
- Mantovani, F (1992). *Diritto penale, parte generale*, Padova: Cedam, pp. 560-561.
- Mantovani, F. (1984) *Il problema della criminalità*, in Canepa, G., & Mantovani, F. (a cura di) *Collana di scienze criminali*, Padova: Cedam
- Mantovani, F. (1992). *Diritto penale. Parte generale*, Padova: Cedam, pp. 855 ss
- Mantovani, F. (2013). *Diritto penale. Parte generale*. Cedam, 10
- Mantovani, F. (2020). *Diritto penale. Parte generale*. Cedam, 10
- Manzini, V. (1889) *La recidiva nella sociologia, nella legislazione e nella scienza del diritto penale*, Firenze: Fratelli Cammelli, 413.
- Manzini, V. (2010) *La recidiva nella sociologia: Nella legislazione e nella scienza del diritto penale*. Nabu Press ed.
- Marchetti, P. (2009) *Le "sentinelle del male". L'invenzione del criminale nemico della società tra naturalismo giuridico e normativismo psichiatrico*. in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Milano: Giuffrè, 38, 1030.
- Marhaba, S. (2002). *Introduzione della psicologia. Dispensa per l'insegnamento di Fondamenti per la psicologia*, Upsel Domeneghini Editore, Padova
- Mariani Biagini, P. (1993). *Indice della lingua legislativa italiana. Inventario lessicale dei venti massimi testi di legge tra il 1723 e il 1973*. Firenze: Giuntina

- Mosconi, G., & Baccaro, L. (2004) Il girone dei dannati: ovvero il fenomeno della recidiva, *Rass. Pen. Crim.*, 2: 212-237
- Muscatiello, V.B. (2008). *La recidiva*. In Itinerari di Diritto Penale. Torino: Giappichelli editore (a cura di: Fiandaca G., Musco, E., Padovani, T. & Palazzo, F)
- Navarra, M. (2015) *La recidiva nell'esperienza giuridica romana*, Torino: Giappichelli Editore, IV-220 pp.
- Padovani, T. (2019) *Diritto penale (XII edizione)*. Giuffrè
- Paloscia, A. (1988) *Problematica relativa al metodo di rilevazione statistica per la categoria dei «recidivi»*. in Rassegna penitenziaria e criminologica (a cura di Altavista, G.).
- Piffer, G. (2010) I nuovi vincoli alla discrezionalità giudiziale: la disciplina della recidiva, *Diritto Penale Contemporaneo*,
- Pisapia G.D., (1961) Riflessioni in tema di recidiva, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*
- Ponti, G., & Betsos, I.M. (2008) *Compendio di criminologia (quinta edizione)*. Raffaello Cortina ed., 596
- Randazzo, S. (2013). Note sulla recidiva nel diritto penale romano, in *Zeitschrift der Savigny-Siftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung*, 130: 457-477
- Romaioli, D. (2010), Paradigmi interazionisti e ricerca psicosociale: premesse conoscitive e criteri metodologici. *Scienza dell'interazione*, 2(1): 38-45
- Ronco, D (2017) Numeri, tipologie e funzioni delle misure alternative, *Torna il carcere, XIII rapporto* <https://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/01-misure-alternative/>
- Rostaing C. (1997), *La relation carcérale*, Presses Universitaires de France, Paris
- Rousseaux, X. (2006). «*La récidive: invention médiévale ou symptôme de modernité ?*», dans M. Porret et F. Briegel (dir.), *Le criminel endurci*.
- Salvini A. (2004). *Psicologia Clinica*, ed. UPSEL Domeneghini, Padova
- Santoro E., & Tucci R., (2006) “L’incidenza dell’affidamento sulla recidiva: prime indicazioni e problemi per una ricerca sistematica”, *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*,1: pp. 141-142

- Sbriccoli, M. (1998) *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano*, in Violante, L., (a cura di) *Storia d'Italia, Annali, vol. XIV*, Torino: Einaudi, 1998, pp. 487-551
- Sbriccoli, M. (2002). *Giustizia criminale*, in Fioravanti, M. (a cura di), *Lo stato moderno in Europa. Istituzione e diritto*, Laterza, Roma Bari: 163-205
- Sbriccoli, M. (2005). *Periculum pravitatis. Juristes et juges face à l'image du criminel mechant et endurci (XIVe-XVIe siècles)* in Michel, P (a cura di), *Le criminel endurci. Récidive et récidivistes du Moyen Âge au XXe siècle*, p 25-42
- Scardaccione, G (2010) *Gli studi sul recidivismo: vecchi e nuovi modelli*, *Criminologia*, 4: 283-310
- Sellin, T, J., (1969) *Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale*, 1969,
- Sette R., (2016). *La recidiva in Italia: riflessioni per il monitoraggio del fenomeno*, *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza* Ed. Balloni A., Vol X, 3, (pag: 110), Bologna
- Spano, I. (2000) *Teorie e forme della devianza e della criminalità*, Padova, riportato in *ibidem*, pag. 65
- Tozzi Pevere, G. (2007) *Della legittimazione della recidiva e delle sue cause*, *L'altro diritto - Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni*
- Turchi G.P. e Orrù L., (2014). *Metodologia per l'analisi dei dati informatizzati testuali. Fondamenti di teoria della misura per la Scienza Dialogica*, Edises, Napoli
- Turchi G.P., (2007). *Psicologia della Salute*, Armando, Roma
- Turchi G.P., Ciardiello P. (2005). *Reato e identità. Implicazioni epistemologiche ed operative*, Upsel Domeneghini Editore, Padova
- Turchi G.P., Della Torre C. (2006). *Psicologia della Salute. Dal modello bio-psicosociale al modello dialogico*, Armando, Roma
- Turchi G.P., Turco F., Polidori D.P. (2019). *Gli uffici di esecuzione penale esterna come snodo tra Societas e Communitas. Il contributo della Mediazione Dialogica*, OverviewEditore, Padova
- Turchi G.P., Vendramini A. (2021). *Dai corpi alle interazioni: la comunità umana in prospettiva dialogica*, ed. University Press, Padova

- Turchi, G. (2009). *Dati senza numeri: per una metodologia di analisi dei dati informatizzati testuali: M.A.D.I.T.* Monduzzi.
- Turchi, G. P., & Vendramini, A. (2016). *De Rerum Salute. Teoria e Prassi Per Un'architettura Dei Servizi Generativa di Salute*, Edises Università srl, Napoli, 110-137
- Turchi, G.P. (2016). *Manuale critico di psicologia Clinica. Prolegomeni allo studio scientifico della psicologia Clinica per la Salute*, EdiSES srl, Napoli, 33-133
- Turchi, G.P., & Cardieli, P. (2005), *Reato e identità. Progetto «Chirone». Atti e contributi per la formazione e l'operatività professionale*”, Ed. UPSEL Domeneghini, Padova
- Turchi, G.P., Failoni, A., Romanelli, M., Gennuso, V. (2018), Valutare e misurare l'impatto biografico di un evento dannoso: lo strumento m.i.b., *Psicologia e giustizia*
- Turchi, G.P., Romanelli, M., & Ferri, C. (2013). Per una ri-definizione del ruolo dello psicologo (clinico): dall'approfondimento epistemologico di (alcuni) "spunti di analisi" alla rappresentazione di (nuovi) elementi di proposta. *Rivista di Psicologia Clinica*, 1, 4-18. Da: [www.rivistadipsicologiaclinica.it](http://www.rivistadipsicologiaclinica.it)
- Vacheret M. (2005), Gestion de la peine privative de liberté: regard sur la mise en oeuvre concrète d'un modèle rationnel, in “Revue internationale de criminologie et de policetechnique et scientifique
- Vattimo G., (1981). *Enciclopedia Garzanti di filosofia*, Garzanti, Milano
- Volpini L., T. Mannello, T., & De Leo, G. (2008) Valutazione del rischio di recidiva da parte degli autori di reato: una proposta, in *Rassegna penitenziaria criminologia*, 1:(2008), pp. 147-161.
- Zara G., Farrington D.P., (2016). *Criminal recidivism: Explanation, prediction and prevention*, UK
- Zara, G. (2016) Tra il probabile e il certo. La valutazione del rischio di violenza e recidiva criminale. *Diritto penale contemporaneo*.

<https://www.biblegateway.com>  
<https://www.brocardi.it>  
[www.altalex.com](http://www.altalex.com)  
[www.antigone.it](http://www.antigone.it)  
[www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it)  
[www.consultaonline.it](http://www.consultaonline.it)  
[www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)  
[www.diritto.it](http://www.diritto.it)  
[www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it)  
[www.politicheantidroga.gov.it](http://www.politicheantidroga.gov.it)  
[www.poliziapenitenziaria.it](http://www.poliziapenitenziaria.it)  
[www.rassegnaitalianadicriminologia.it](http://www.rassegnaitalianadicriminologia.it)  
[www.rivistadipsicologiaclinica.it](http://www.rivistadipsicologiaclinica.it)  
[www.simone.it](http://www.simone.it)  
[www.treccani.it](http://www.treccani.it)

---

## ALLEGATO

Questionario utilizzato presso il penitenziario “Due Palazzi” di Padova

### **Questionario per la valutazione del grado di rischio di recidiva**

Cognome: \_\_\_\_\_


Nome: \_\_\_\_\_

Data di nascita: \_\_\_\_\_

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”*

Data

Firma



**Nel rispondere alle domande si consideri che non vi sono risposte giuste o risposte sbagliate.  
Si chiede di rispondere alle domande scegliendo una sola risposta, apponendo una X nella casella  
vuotacorrispondente.**



### Domanda 1

*Provi ad immaginare di parlare con una persona che non vede da anni. Mentre chiacchierate, lei finisce con l'aggiornarla delle cose accadute e di cui non è a conoscenza. Come si inserirebbe il motivo per cui lei adesso è qui all'interno di questa storia?*

Risposte	
1	Purtroppo le cose sono andate così. Non era sicuramente quello che avevo immaginato per il mio futuro, però mi auguro che le cose possano migliorare.
2	È stato un momento della vita difficile, in cui non vedevo altre possibilità. Probabilmente è perché non avevo gli strumenti per fare altre cose, quindi è successo. Ma considerando quanto accaduto, in futuro non credo capiterà di nuovo.
3	Ho commesso uno sbaglio, diventato poi un ostacolo perché avevo dei progetti che non ho potuto realizzare. Vorrei poter porre rimedio e tornare a vivere una vita normale e credo in futuro di poterne avere l'occasione.
4	Ho infranto una legge e questo comporta delle conseguenze. Adesso potrebbe esserci un periodo che richiederà un impegno da parte mia, ma posso comunque fare dei progetti perché ho ancora tempo e una storia da scrivere, anche se ci potrebbe volere un po'.
5	Considerando quello che ho fatto, adesso probabilmente dovrò spendermi per la comunità, e successivamente potrò tornare a realizzare i miei progetti: potrei intanto riprendere i contatti persi e informarmi su che possibilità ci sono nonostante il reato.

### Domanda 2

*Si immagini che due persone a lei care si trovino a pranzo insieme la settimana prossima. Parlando di quanto sta succedendo all'interno della loro vita, una delle due chiede all'altra Sue notizie, poiché è da un po' non che La sente. Secondo Lei come La descriverebbero rispetto al fatto per cui siamo qui?*

Risposte	
1	Certamente ha avuto sfortuna, però era inevitabile che accadesse prima o poi. Adesso quanto meno avrà imparato qualcosa e cambierà strada.
2	È stato stupido, poteva fare sicuramente in modo diverso, però non è una cattiva persona, guarda il suo passato. Quindi speriamo che la situazione possa migliorare.
3	Se ha fatto così probabilmente non vedeva alternative valide nella sua situazione, ma vista quest'esperienza e quello che è successo, probabilmente in futuro ci penserà due volte prima di rifarlo.
4	È una brava persona, considerando il suo passato e le cose in cui è impegnato. Probabilmente farà quindi il possibile per rimediare a quello che è successo, si impegnerà e cercherà di risolvere la situazione.
5	Ha commesso un reato e ne sta rendendo conto. Consideriamo comunque che aveva dei progetti ed è una persona impegnata, quindi in poco tempo si rimetterà in sesto o comunque farà il possibile.

### Domanda 3

*Si immagini tra 5 anni, camminando per le strade vicino a casa sua incontra casualmente un vecchio compagno di scuolache le era simpatico, ma che non vede oramai dai tempi dei banchi. Con l'occasione vi sedete in un bar a prendere un caffè e nel parlare arriva a narrare del fatto per cui ci troviamo qui. Come lo descriverebbe a distanza di anni?*

Risposte	
1	È stato uno sbaglio, un momento in cui non sapevo cosa fare. Adesso le cose vanno un po' meglio, misono tirato su e sono andato avanti.
2	È stato tanto tempo fa, ora è tutto diverso perché ho trovato altri modi per gestire le situazioni, miimpegno in altre cose e mi rendo utile per la Comunità.
3	Se potessi tornare indietro non lo rifarei, ma quel che è fatto è fatto. Cerco di vivere al meglio: ho ripreso in mano le cose che mi piacevano e faccio la mia parte dove posso.
4	All'inizio non è stato per nulla facile. Poi un po' alla volta, con l'aiuto degli altri e con impegno sonoriuscito a ricominciare a vivere la mia vita. Mi impegnerò affinché le cose continuino così.
5	Una volta successo ho attraversato un momento difficile, perché non sapevo da dove ricominciare, mapoi mi sono rimboccato le maniche cercando di capire quali possibilità avevo.

#### Domanda 4

*Immagini che tra cinque anni due suoi amici si ritrovino per bere un caffè in un giorno in cui Lei non può. Parlando deivecchi tempi riemerge anche il fatto per cui ci troviamo qui. Che cosa direbbero?*

Risposte	
1	Deve ancora riprendersi completamente da quel momento, però è passato molto tempo e le cose sonocertamente migliorate.
2	Considerando come avrebbe potuto evolversi la situazione, direi che tutto è andato per il meglio. Adessopotrebbe succedergli qualunque cosa, però credo che un po' alla volta si aggiusterà tutto.
3	Alla fine è stato davvero un momento di debolezza e si è confermata una persona a posto. Si occupadelle cose che gli piacciono, lavora e riesce ad affrontare quello che succede in modo adeguato.
4	Un tempo la situazione era buia, adesso invece è riuscito a trovare il suo posto nel mondo. Si tieneindaffarato e porta a termine le cose in cui ha scelto di impegnarsi, seguendo i suoi progetti di vita.
5	È passato oltre: esce e si relaziona con gli altri, cura il posto dove sta e si preoccupa di non ripetere leesperienze del passato.

#### Domanda 5

*Una volta finito il percorso per cui ci troviamo qui, come immagina di potersi descrivere in quanto membro della comunità?*

Risposte	
1	Mi immagino come una persona che ha sicuramente imparato qualcosa per cui potrò ritornare a viverela mia vita in mezzo agli altri senza necessariamente sentirmi in difetto.
2	Considero il momento come una nuova importante occasione per tornare a ricostruire nel migliore deimodi il mio futuro all'interno della comunità e questo dipende strettamente da me e dalle scelte che farò.
3	Una delle descrizioni che potrebbe rappresentarmi è quella di una persona che sta nuovamente rivestendoi panni di libero cittadino per cui sarò molto attento a non commettere gli stessi stupidi errori.
4	Mi descriverei come una persona in parte bloccata per ciò che gli altri potrebbero ancora pensare di leied in parte decisa a smentire questi giudizi.
5	Mi vedrei come una persona che ritorna ad essere parte di una comunità più ampia in cui la convivenzacivile è data anche dal rispetto delle regole. Tale comunità potrebbe avere dei pregiudizi nei miei confronti, per cui potrei impegnarmi a dimostrare come io sia cambiato e come tenga in considerazioneanche i diritti degli altri.

### Domanda 6

*Provi ad immaginare questa situazione: si reca presso un'agenzia per il lavoro per cercare un'occupazione. Una volta arrivato il suo turno l'operatore allo sportello le chiede una serie di documenti per dare avvio alla procedura di ricerca e viene a sapere che ha scontato da poco una pena per un reato. Cosa potrebbe pensare l'operatore di lei e del fatto che sta cercando un lavoro?*

Risposte	
1	Sicuramente farà un pensiero sul mio passato e sulla possibilità che io possa delinquere ancora. Sono reazioni che le persone avranno sempre nei confronti di chi ha violato la legge. Tuttavia una buona condotta e i miei onesti intenti gli faranno cambiare subito idea su di me.
2	Le agenzie per il lavoro come altri luoghi in cui si svolgono servizi alla persona hanno una gestione molto organizzata dunque è normale che possa farmi delle domande per accertarsi della mia situazione.
3	Potrebbe pensare che sono un semplice cliente che sta cercando un lavoro oppure potrebbe pensare che io non sia un lavoratore affidabile.
4	Dal momento che l'operatore sta svolgendo il suo ruolo, è possibile che faccia delle domande per poter definire le pratiche di avvio della ricerca di un lavoro, tuttavia questo non vieta che io possa interfacciarmi con un servizio quale quello delle agenzie per il lavoro.
5	Potrebbe pensare che sono una persona che sta cercando un lavoro e notando tra i miei documenti che ho da poco scontato una pena, una delle procedure che l'operatore potrebbe avere per svolgere la sua mansione è quella di accertarsi che non ci siano carichi pendenti che impediscono l'avvio della ricerca di un'occupazione.

### Domanda 7

*Ora immagini sé stesso fra cinque anni. Ha un'occupazione stabile che la impegna tutta la settimana, ha ripreso e arricchito le relazioni con i suoi amici e conoscenti. Come si descrive all'interno della comunità che di cui fa parte?*

Risposte	
1	Mi immagino come una persona che è riuscita a re-integrarsi definitivamente all'interno della comunità nonostante l'accaduto, per cui riesco a vivere la mia vita come tutte le persone normali.
2	Una meta del genere sarebbe una grande ambizione per tutti quelli come me che si ritrovano a dover riprendere le fila della propria vita a seguito del fatto per cui ci troviamo qui. Questa esperienza segna l'esistenza e fa riflettere profondamente sui propri errori e su come ripararli una volta usciti.
3	Potrei descrivermi come realizzato e felice, ciò che mi ha portato a violare la legge è ormai dimenticato e posso concentrarmi sulla mia nuova vita.
4	Mi descriverei come una persona che in passato ha violato la legge e che ora ha proseguito la propria vita su altre strade che contemplano il vivere onestamente all'interno della comunità, rispettando la legge.
5	Mi descriverei come una persona che è ritornata ad essere parte attiva della comunità. Potrebbero accadermi dei momenti di difficoltà di vario genere che sarò in grado di gestire considerando di muovermi all'interno di ciò che la legge permette.

## Domanda 8

*Provi ad immaginare sé stesso fra cinque anni. Un suo caro amico racconta di come lei vive la sua vita dopo molti anni dal fatto e del suo ruolo come membro della comunità in cui vivete. Quale descrizione si immagina che potrebbe essere tra le seguenti?*

<b>Risposte</b>	
1	Il mio amico è oramai una persona completamente diversa da come era anni fa quando è successo il fatto. Lo prova la buona condotta che ha assunto e mantenuto per tutti questi anni senza nessun errore.
2	La vicenda segna buona parte dell'esistenza delle persone; tuttavia serve per imparare che per una convivenza civile è necessario rispettare la legge e tale legge è uguale per tutti. Solo in questo modo possiamo parlare di comunità.
3	In quel periodo ciò che contava per lui erano prettamente i suoi scopi personali. Ora i suoi obiettivi tengono in considerazione anche delle regole per una convivenza civile e si riconosce come parte di una comunità più ampia alla quale può dare il suo contributo.
4	Se considero il fatto che è in grado di utilizzare ciò che la comunità gli mette a disposizione, le risorse e le possibilità offerte, posso dire che è una persona integrata: non solo ne fa parte, ma contribuisce alla sua crescita.
5	È una persona che, nonostante nel suo passato sia presente l'aver commesso un reato, ha ripreso i contatti con i suoi conoscenti e con tutta la comunità che ha leso, mettendosi a disposizione come risorsa.